



RAFFINERIA DI TARANTO

PROGETTO

**Adeguamento delle strutture della raffineria di Taranto per la movimentazione del
Greggio Tempa Rossa**

**DOMANDA DI PROROGA AI SENSI DELL'ART. 25, COM. 5 DEL D.LGS.152/2006
DEL DECRETO VIA/AIA N. 573 DEL 27 OTT 2011 PROROGATO CON DECRETO N. 373
DEL 27 DIC 2017 E CON DECRETO N. 481 DEL 25 NOV 2021**

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Sito:

Raffineria di Taranto
S.S. 106 Jonica, 74123 Taranto (TA)

DATA: APRILE 2024



SOMMARIO

1	INTRODUZIONE	1
2	MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA DI PROROGA.....	1
3	RIEPILOGO DELL'ITER AMMINISTRATIVO SEGUITO DAL PROGETTO.....	2
4	STATO ATTUALE DELL'OPERA E DELLE VERIFICHE DI OTTEMPERAZA DEL DECRETO VIA/AIA n. 573 DEL 27 OTT 2011 e SS.MM.II.	5
	4.1 Descrizione degli interventi già realizzati ed indicazione di quelli ancora da realizzare e relative tempiste di completamento	5
	4.2 Ricognizione dei vincoli attualmente vigenti	9
	4.3 Stato attuale delle verifiche di ottemperanza del decreto VIA/AIA n. 573 del 27 OTT 2011 e ss.mm.ii.	10

TABELLE

Tabella 1	Iter amministrativo seguito dal progetto di “Adeguamento delle strutture della raffineria di Taranto per lo stoccaggio e la movimentazione del greggio proveniente dal giacimento denominato Tempa Rossa”
-----------	---

IMMAGINI

Immagine 1	Opere previste dal Progetto Tempa Rossa autorizzate dal DM VIA/AIA 573/2011 e ss.mm.ii.
Immagine 2	Aree oggetto degli interventi di bonifica
Immagine 3	Lotto 1 – Area due (2) nuovi serbatoi per il greggio Tempa Rossa denominati T-3009 e T-3012
Immagine 4	Lotto 2 – Area attraversamento stradale/ferroviario
Immagine 5	Cronoprogramma delle opere realizzate e da completare/realizzare del Progetto Tempa Rossa

ALLEGATI

Allegato A	Decreto VIA/AIA ex MATTM n. 573 del 27 OTT 2011 e ss.mm.ii.
Allegato B	Decreto ex MATTM n. 373 del 27 DIC 2017
Allegato C	Decreto ex MiTE n. 481 del 25 NOV 2021
Allegato D	Determinazione Provincia di Taranto n. 1207 DEL 14 OTT 2022
Allegato E	Nota Eni prot. n. RAFTA/DIR/MDL/255 del 06 SET 2022
Allegato F	Nota ARPA Puglia - DAP Taranto prot. n. 0045022 - 211 del 16 GIU 2022
Allegato G	Nota ARPA Puglia - DAP Taranto prot. n. 0007773 - 2.7.3 del 6 FEB 2024
Allegato H	Nota Eni RAFTA/DIR/LA/221 del 19 NOV 2014
Allegato I	Nota ARPA Puglia - DAP Taranto nota prot. n. 0061817 - 86 del 18 SET 2023
Allegato J	Planimetrie dello stato attuale del sito sovrapposte a quello iniziale prima dell'avvio dei lavori – Progetto Tempa Rossa
Allegato K	Tabella riepilogativa dello stato attuale delle verifiche di ottemperanza del decreto VIA/AIA n. 573 del 27 OTT 2011 e ss.mm.ii.



1 INTRODUZIONE

La presente relazione che descrive lo stato di attuazione del progetto “Adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per la movimentazione del Greggio Tempa Rossa” è stata elaborata dalla scrivente Eni spa (in seguito Eni) in ottemperanza a quanto previsto dal punto B (Documentazione Tecnica) del “Modulo per la presentazione della domanda di proroga del provvedimento di Compatibilità Ambientale - VIA (Art.25, co. 5 del D.Lgs. 152/2006)” pubblicato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (in seguito MASE). Tale documento è parte integrante del corredo documentale di cui all’istanza di richiesta della proroga di validità del Decreto VIA/AIA n. 573 del 27 OTT 2011 (Allegato A) del progetto in epigrafe, così come in seguito modificato/prorogato nella validità fino al 23 NOV 2020 con Decreto n. 373 del 27 DIC 2017 (Allegato B), e successivamente fino al 23 NOV 2024 con Decreto n. 481 del 25 NOV 2021 (Allegato C).

Pertanto, la relazione è stata elaborata con i seguenti contenuti richiesti:

- Motivazioni della richiesta di proroga (crf. Capitolo 2): *documento che dia conto dei motivi per i quali l’opera non è stata completata nei termini indicati dal provvedimento di valutazione d’impatto ambientale;*
- Riepilogo dell’iter amministrativo seguito dal progetto (crf. Capitolo 3): *descrizione dell’iter procedurale del progetto compreso anche l’elenco delle autorizzazioni, intese concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi già acquisiti - e relativa copia dei provvedimenti in questione - o da acquisire;*
- Stato attuale dell’opera e delle verifiche di ottemperanza del provvedimento di cui si chiede la proroga (crf. Capitolo 4): *descrizione degli interventi già realizzati ed indicazione di quelli ancora da realizzare, con relativo crono-programma previsto per il completamento dei lavori di progetto. Ricognizione dei vincoli attualmente vigenti.*

2 MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA DI PROROGA

Il Progetto Tempa Rossa è stato autorizzato dall’ex MATTM con Decreto VIA/AIA n. 573 del 27 OTT 2011 (Allegato A) e pubblicato in G.U. Parte II del 24 NOV 2011.

La validità temporale della succitata autorizzazione – definita nel provvedimento stesso – è stata pari a 5 anni, e successivamente Eni ha chiesto, con propria nota prot. n. RAFTA/DIR/RP/268 del 26 LUG 2016, proroga della validità della stessa per 48 mesi (ossia dal 24 novembre 2016 sino al 23 novembre 2020) argomentando nel dettaglio le motivazioni di tale richiesta.

Sulla base di quanto sopra, l’ex MATTM ha esteso la validità del provvedimento in parola, su istanza del proponente, con nuovo Decreto VIA/AIA n. 373 del 17 DIC 2017 (Allegato B), che concedeva una proroga di 48 mesi, dunque fino al 23 NOV 2020.

In seguito, Eni con nota prot. n. RAFTA/DIR/MT/264 del 30 SET 2020 ha chiesto la proroga della validità del Decreto VIA/AIA n. 373 del 17 DIC 2017 per ulteriori 48 mesi (ossia dal 23 NOV 2020 sino al 23 NOV 2024), argomentando anche in tal caso nel dettaglio le motivazioni di tale richiesta.

Per quanto sopra l’ex MITE ha esteso la validità del provvedimento di cui trattasi, con nuovo Decreto n. 481 del 25 NOV 2021 (Allegato C), che concedeva una proroga di 48 mesi, dunque fino al 23 NOV 2024.

Pur approssimandosi tale scadenza e nonostante si preveda che le lavorazioni per la realizzazione delle opere di progetto possano essere ultimate nel mese di agosto 2024 (vd. Immagine 6), la società Eni chiede una proroga di dodici (12) mesi, quindi fino al 23 novembre 2025, dell’autorizzazione vigente (rif. Decreto VIA/AIA n. 573 del 27 OTT 2011 e ss.mm.ii.), per le motivazioni seguito argomentate.

Nello specifico ad oggi non è stato ancora possibile completare le attività previste dal progetto e in particolare dare completa attuazione della condizione ambientale di cui all’articolo 1 lettera A) n. 3 del Decreto VIA/AIA in parola (Allegato A) che cita quanto segue:

“I lavori previsti dal progetto potranno avere inizio [omissis] soltanto in presenza della certificazione di avvenuta bonifica da parte dell’Autorità Competente, relativamente alla totalità delle aree oggetto dell’intervento”.



Le attività di scavo nelle due (2) aree oggetto di bonifica (vd. Capitolo 4) così come previsto dalla “*Variante al Progetto Definitivo di bonifica Suolo e Sottosuolo – revisione a seguito prescrizioni CdS decisoria del 3 maggio 2012*” (in seguito Variante al PDBS), approvata con Decreto Direttoriale n. 5389/TRI/DI/B del 17 OTT 2014, ad oggi sono state completate nell’Area Nuovi Serbatoi con il rilascio del Certificato di Avvenuta Bonifica (CAB) da parte della Provincia di Taranto ai sensi dell’art. 248 comma 2 del D.Lgs 152/2006 (rif. Determinazione n. 1207 DEL 14 OTT 2022 - Allegato D), mentre nella restante Area Attraversamento Stradale/Ferroviario non essendo stati tralasciati gli obiettivi di bonifica sono stati realizzati gli interventi di MISO nelle aree scavate, così previsto dalla Variante al PDBS.

Ad oggi sono in fase di completamento le suddette attività di MISO sia nell’intorno dell’Area Nuovi Serbatoi sia nell’Area Attraversamento Stradale/Ferroviario, mentre il Piano di Monitoraggio Soil Gas e Aria Ambiente previsto al punto n. 4 del paragrafo 8.2 della Variante al PDBS è stato rielaborato su richiesta di ARPA Puglia - DAP Taranto (cfr. nota prot. n. 0045022 - 211 del 16 GIU 2022 - Allegato F) nel documento trasmesso da Eni con nota prot. n. RAFTA/DIR/MDL/255 del 06 SET 2022 (Allegato E), per il quale il medesimo spettabile Ente di Controllo con nota prot. n. 0007773 - 2.7.3 del 6 FEB 2024 (Allegato G) ha trasmesso le proprie valutazioni e prescrizioni per la realizzazione di quanto proposto nel sopra citato Piano di Monitoraggio.

Pertanto, solo a seguito del completamento delle opere di MISO e la realizzazione della prima campagna del sopracitato Piano di Monitoraggio Soil Gas e Aria Ambiente in corrispondenza dell’Area Nuovi Serbatoi e dell’Area Attraversamento Stradale/Ferroviario, Eni potrà presentare alla Provincia di Taranto specifica istanza per ottenere il rilascio della Certificazione di Avvenuta Attivazione degli interventi di MISO, così come previsto dall’Allegato 6 della Variante al PDBS, a seguito della quale sarà ottemperata la condizione ambientale di cui all’articolo 1 lettera A) n. 3 del Decreto VIA/AIA in argomento.

3 RIEPILOGO DELL’ITER AMMINISTRATIVO SEGUITO DAL PROGETTO

La procedura di VIA, integrata con quella di AIA, relativa al progetto “Progetto di adeguamento delle strutture della raffineria di Taranto per lo stoccaggio e la movimentazione del greggio proveniente dal giacimento denominato Tempa Rossa” si è svolta nel rispetto di tutte le fasi previste dalla normativa vigente ed il procedimento, durato 19 mesi, è stato continuamente aggiornato in corso d’opera per recepire le modifiche e le integrazioni richieste nel periodo intercorso tra la data di presentazione dell’istanza di VIA/AIA (aprile 2010) e l’emissione del Decreto VIA/AIA n. DVA-DEC-2011-000573 del 27 OTT 2011 (Allegato A), rilasciato dall’ex MATTM di concerto con l’ex MiBAC.

La validità temporale di 5 anni di tale Decreto è stata prorogata fino al 23 NOV 2020 con Decreto n. 373 del 27 DIC 2017 (Allegato B) rilasciato dall’ex MATTM di concerto con l’ex MiBACT e successivamente fino al 23 NOV 2024 con Decreto n. 481 del 25 NOV 2021 (Allegato C) rilasciato dall’MITE di concerto con il MIC.

Nella seguente Tabella 1 è riassunto l’intero iter amministrativo.



Tabella 1 - Iter amministrativo seguito dal progetto di “Adeguamento delle strutture della raffineria di Taranto per lo stoccaggio e la movimentazione del greggio proveniente dal giacimento denominato Tempa Rossa”

Data	Soggetto	Passaggio tecnico/amministrativo
15 APR 2010	Eni	Presentazione istanza di Pronuncia di compatibilità ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente al Progetto denominato “Progetto di adeguamento delle strutture della raffineria di Taranto per lo stoccaggio e la movimentazione del greggio proveniente dal giacimento denominato Tempa Rossa” (prot. n. RAFFTA/DIR/CG97)
15 APR 2010	Eni	Comunicazione al pubblico dell’avvenuto deposito del progetto, dello studio di impatto ambientale e delle successive integrazioni, per la pubblica consultazione, tramite annunci a mezzo stampa sui quotidiani “Il Sole 24 ore” e la “Gazzetta del Mezzogiorno” (prot. n. RAFFTA/DIR/CG/97)
03 MAG 2010	Eni	Invio documentazione integrativa a perfezionamento dell’istanza di Pronuncia di compatibilità ambientale relativamente alla procedura di VIA (prot. n. RAFFTA/DIR/CG/115)
20 MAG 2010	Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile	Dichiarazione di non competenza ambientale del Comitato Tecnico Regionale (CTR) in merito all’istanza trasmessa da Eni in data 15 APR 2010 e richiesta di chiarimenti in merito all’avvenuto invio (prot. n. 0006523)
20 MAG 2010	ex MIBAC	Richieste pareri alle Soprintendenze di settore in riferimento all’istanza trasmessa da Eni in data 15 APR 2010 e richiesta a Eni di trasmissione della Relazione paesaggistica e degli elaborati per il rischio archeologico (prot. n. DG/PBAAC/34.19.04/15892/2010)
28 MAG 2010	Eni	Consegna della documentazione (schede) relativa alla procedura di AIA (prot. n. RAFFTA/DIR/CG/130)
17 GIU 2010	ex MATTM – Direzione Generale Valutazioni Ambientali	Inoltro alla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS della nota Eni del 15 APR 2010, per l’avvio dell’istruttoria di VIA (prot. n. DVA-2010-0015569)
30 LUG 2010	ex MATTM – Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS	Indizione da parte del Gruppo Istruttore della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS di una riunione VIA per il giorno 25 AGO 2010 (prot. n. CTVA-2010-0002639)
25 AGO 2010	ex MATTM	Incontro, indetto dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, svoltosi presso il MATTM, con la presenza anche dei rappresentanti del MIBAC, nel corso del quale Eni presenta il Progetto Tempa Rossa al Gruppo Istruttore. Sia il MATTM che il MIBAC richiedono alcune integrazioni alla documentazione trasmessa da Eni, all’ottenimento delle quali sarà riprogrammata una nuova riunione
18 OTT 2010	ex MATTM – Direzione Generale Valutazioni Ambientali	Richiesta integrazioni in merito alla documentazione VIA e AIA trasmessa da ENI, sulla base dei pareri pervenuti da parte della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS e della Commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale – IPPC, che Eni dovrà produrre entro il 17 DIC 2010 (prot. n. DVA-2010-0024826)
14 DIC 2010	Eni	Richiesta proroga di 30 giorni per la trasmissione delle integrazioni richieste dal MATTM con la nota del 18 OTT 2010 (prot. n. RAFFTA_DIR_CG_264)
14 GEN 2011	Eni	Trasmissione di un documento contenente i chiarimenti e le integrazioni richiesti dal MATTM con nota del 18 OTT 2010 e dal MIBAC con nota del 20 MAG 2010, oltre ad una modifica progettuale del sistema di raffreddamento (prot. n. TDP/PRM/PEO/maz 01)
14 GEN 2011	Eni	Comunicazione al pubblico dell’avvenuta trasmissione del documento integrativo, per la pubblica consultazione, tramite annunci a mezzo stampa sui quotidiani “Il Sole 24 ore” e la “Gazzetta del Mezzogiorno” (prot. n. TDP/PRM/PEO/maz 01)
17 GEN 2011	Eni	Integrazione della documentazione trasmessa il 14 GEN 2011, con la verifica del rischio archeologico (prot. n. TDP/PRM/PEO/maz 02)
28 GEN 2011	ex MATTM – Direzione Generale Valutazioni Ambientali	Inoltro alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS delle integrazioni trasmesse da Eni il 14 GEN 2011



Data	Soggetto	Passaggio tecnico/amministrativo
10 FEB 2011	ex MATTM – Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS	Indizione da parte del Gruppo Istruttore della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS di una riunione VIA per il giorno 25 FEB 2011 (prot. n. CTVA-2011-0000388)
25 FEB 2011	ex MATTM	Incontro, indetto dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, svoltosi presso il MATTM, avente ad oggetto le Integrazioni allo Studio di Impatto Ambientale presentate da Eni il 14 GEN 2011
12 APR 2011	Eni	Invio di chiarimenti volontari a seguito dell’incontro presso il MATTM del 25/02/2011 (prot. n. TDP/PRM/PEO/per04)
26 MAG 2011	ex MATTM	Incontro, indetto dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, svoltosi presso il MATTM, nel corso del quale sono state approfondite alcune delle integrazioni allo SIA presentate da Eni il 14 GEN 2011
07 GIU 2011	Eni	Invio di chiarimenti volontari relativi ad alcuni aspetti del Progetto Tempa Rossa a seguito dell’incontro presso in MATTM del 26 MAG 2011 (prot. n. TDP/PRM/PEO/per08)
13 GIU 2011	Eni	Trasmissione ulteriori n. 2 copie della documentazione trasmessa il 07/06/2011 (prot. TDP/PRM/PEO/PER10)
21 GIU 2011	ex MATTM – Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS	Parere positivo con prescrizioni n. 756 del 21 GIU 2011 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS
30 GIU 2011	Eni	Richiesta di accesso a documenti amministrativi – rilascio di una copia in carta semplice del parere MATTM del 21 GIU 2011 (prot. n. TDP/PRM/PEO/maz 14)
11 LUG 2011	ex MiBACT	Parere positivo con prescrizioni prot. n. DG/PBAAC/34.19.04/22521 del 11 LUG 2011 del Ministero per i beni e le Attività Culturali
20 LUG 2011	Eni	Invio della ricevuta di versamento dell’imposta dovuta per l’avvenuto rilascio per consultazione del parere del 21 GIU 2011 (prot. n. RIST/PAC-B N. 5/11)
20 LUG 2011	Eni	Richiesta di accesso a documenti amministrativi – rilascio di una copia in carta semplice del parere MIBAC del 11 LUG 2011 (prot. n. LT/TR/OUT/0017)
27 LUG 2011	Eni	Comunicazione di ricezione del parere del 11 LUG 2011
27 OTT 2011	ex MATTM di concerto con l’ex MiBACT	Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale e di autorizzazione all’esercizio (VIA/AIA) , con prescrizioni n. DVA-DEC-2011-000573 (Allegato A) per il Progetto di adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per lo stoccaggio e la movimentazione del greggio proveniente dal giacimento denominato Tempa Rossa
03 NOV 2011	ex MATTM – Direzione Generale Valutazioni Ambientali	Notifica ad Eni del Decreto di compatibilità ambientale del 27 OTT 2011 (prot. n. DVA-2011-0027517)
24 NOV 2011	MATTM	Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 136 del comunicato relativo al rilascio del provvedimento positivo di compatibilità ambientale e autorizzazione all’esercizio con prescrizioni – Decreto DVA-DEC-2011-000573 del 27 OTT 2011
01 NOV 2011	Eni	Comunicazione al MATTM di avvenuta pubblicazione del Decreto VIA/AIA prot. DVA-DEC-2011-0000573 del 27 OTT 2011, per estratto nella Gazzetta Ufficiale Parte II n. 136 del 24/11/2011 (prot. n. LT_TR_OUT_0029 PEO/MAZ)
29 APR 2013	Eni	Invio per conoscenza alla Regione Puglia del Decreto VIA/AIA prot. DVA-DEC-2011-0000573 del 27 OTT 2011 (prot. n. LT_TR_OUT_0042/13)
26 LUG 2016	Eni	Richiesta proroga di validità del Decreto VIA/AIA prot. DVA-DEC-2011-0000573 del 27 OTT 2011 (prot. n. RAFTA/DIR/RP/268), per un periodo di 48 mesi (da 24 NOV 2016 al 23 NOV 2020)
27 DIC 2017	ex MATTM di concerto con l’ex MIBAC	Decreto n. 373 (Allegato B) di proroga del termine di validità del Decreto VIA/AIA n. 573 del 27 OTT 2011 fino al 23 NOV 2020
12 MAG 2016	Eni	Pubblicazione per estratto del Decreto n. 373 del 27 DIC 2017 sulla Gazzetta Ufficiale Parte II Anno 159° n. 55 del 12 MAG 2018




Data	Soggetto	Passaggio tecnico/amministrativo
03 SET 2020	Eni	Richiesta proroga di validità del Decreto VIA/AIA prot. DVA-DEC-2011-0000573 del 27 OTT 2011 ss.mm.ii. per un periodo di 48 mesi (dal 23 novembre 2020 al 23 novembre 2024)
25 NOV 2021	ex MiTE di concerto con il MIC	Decreto n. 481 (Allegato C) di proroga del termine di validità del Decreto VIA/AIA n. 573 del 27 OTT 2011 e ss.mm.ii. fino al 23 NOV 2024

4 STATO ATTUALE DELL'OPERA E DELLE VERIFICHE DI OTTEMPERAZA DEL DECRETO VIA/AIA N. 573 DEL 27 OTT 2011 E SS.MM.II.

4.1 Descrizione degli interventi già realizzati ed indicazione di quelli ancora da realizzare e relative tempiste di completamento

Le attività previste dal progetto Tempa Rossa, approvate con decreto VIA/AIA 573/2011 e ss.mm.ii. (Allegato A), sono localizzate nell'area di Raffineria e sono costituite di una parte on-shore e di una off-shore (Immagine 1).

Immagine 1 - Opere previste dal Progetto Tempa Rossa autorizzate dal DM VIA/AIA 573/2011 e ss.mm.ii.



Gli interventi on-shore sono di seguito rappresentati:

1. realizzazione di due (2) nuovi serbatoi (T-3009 da 120.000 m³ e T-3012 da 60.000 m³) dedicati al greggio Tempa Rossa, di capacità geometrica complessiva pari a circa 180.000 m³, e delle relative opere complementari. I due nuovi serbatoi serviranno per il ricevimento e la spedizione del greggio Tempa Rossa;



- realizzazione di nuova stazione di pompaggio dedicata al greggio Tempa Rossa, costituita da tre (3) pompe per la spedizione export via mare, e da due (2) pompe per il trasferimento del greggio Tempa Rossa tra serbatoi;
- realizzazione di un nuovo sistema di recupero e trattamento vapori per le attività di carico greggio Tempa Rossa;
- realizzazione di una stazione di raffreddamento del greggio Tempa Rossa con costituito da due (2) treni in parallelo ciascuno di due (2) scambiatori ad acqua in serie tra di loro, una (1) torre di raffreddamento e tre (3) pompe per il ricircolo dell'acqua nel circuito chiuso;
- realizzazione di una sottostazione elettrica MT e BT per l'alimentazione dei nuovi carichi previsti dal progetto;
- nuovo sistema antincendio composto da due (2) nuovi serbatoi di acqua e dalle relative opere complementari.


Gli interventi off-shore comprendono il prolungamento del pontile esistente e realizzazione di nuova piattaforma P3 con sala controllo e relative linee di export.

Nell'ambito del Progetto Tempa Rossa ed in relazione a quanto contenuto nella prescrizione n. 1 A)-3 di cui al decreto VIA/AIA (rif. prot. n. RAFTA/DIR/LA/221 del 19 NOV 2014 - Allegato H), le attività di bonifica suoli previste nelle aree di interesse del Progetto Tempa Rossa, riguardano 2 lotti (Immagine 2), distinti, ovvero quelli destinati per:

Lotto 1. Area due (2) nuovi serbatoi per il greggio Tempa Rossa denominati T-3009 e T-3012 (Immagine 3);

Lotto 2. Area attraversamento stradale/ferroviario (Immagine 4).

Immagine 2 - Aree oggetto degli interventi di bonifica





Relativamente a tali lotti, gli interventi di bonifica consistono nello scavo del terreno contaminato e nella sua gestione tramite invio ad impianti di recupero/smaltimento autorizzati, esterni al Sito, previa caratterizzazione dei lotti di terreno scavato.

Gli interventi di bonifica presso il lotto 1 sono ad oggi completati con i relativi collaudi eseguiti nel periodo febbraio 2019 – febbraio 2020 in contraddittorio con ARPA Puglia- DAP Taranto. A tal proposito, la Provincia di Taranto con determina n. 1207 del 14 DIC 2022 (Allegato D) ha rilasciato il Certificato di Avvenuta Bonifica (CAB) ai sensi dell'art. 248 comma 2 del D. Lgs. 152/06.

Per quanto riguarda il lotto 2 gli interventi di bonifica (scavi) sono ad oggi completati e nei mesi di GEN e FEB 2023 sono state eseguite le attività di collaudo in contraddittorio con ARPA Puglia le cui risultanze sono state trasmesse ad Eni con nota prot. n. 0061817 - 86 del 18 SET 2023 (Allegato I). Poiché le determinazioni analitiche sia di ARPA Puglia che del Laboratorio Esterno Accreditato hanno evidenziato – per tale area – non conformità alle CSC vigenti, la Raffineria di Taranto ha provveduto ad avviare gli interventi di MISO in accordo a quanto previsto dalla stessa Variante PDBS.

Tutte le attività di MISO previste dalla Variante al PDBS (sia in corrispondenza del Lotto 1 che del Lotto 2) sono attualmente in corso e prossime al completamento, mentre il Piano di Monitoraggio Soil Gas e Aria Ambiente previsto al punto n. 4 del paragrafo 8.2 della Variante al PDBS su richiesta di ARPA Puglia - DAP Taranto (cfr. nota prot. n. 0045022 - 211 del 16 GIU 2022 - Allegato F) è stato rielaborato nel documento trasmesso da Eni con nota prot. n. RAFTA/DIR/MDL/255 del 06 SET 2022 (Allegato E) secondo le linee guida SNPA n. 15/2018 e n. 16/2018 e successivamente il medesimo spettabile Ente di Controllo con nota prot. n. 0007773 - 2.7.3 del 6 FEB 2024 (Allegato G) ha trasmesso le proprie valutazioni e prescrizioni per la realizzazione di quanto proposto nel sopra citato Piano di Monitoraggio.

Al completamento delle succitate opere di MISO e dell'attuazione del Piano di Monitoraggio Soil Gas e Aria Ambiente, Eni presenterà istanza alla Provincia di Taranto per ottenere il rilascio della Certificazione di Avvenuta Attivazione degli interventi di MISO, così come definito dall'Allegato 6 della Variante al PDBS.

Immagine 3 - Lotto 1 - Area due (2) nuovi serbatoi per il greggio Tempa Rossa denominati T-3009 e T-3012








Immagine 4 - Lotto 2 - Area attraversamento stradale/ferroviario



Con riferimento a quanto sopra esposto di seguito è riportato il cronoprogramma fornito da Eni (Immagine 5) in cui è possibile osservare le opere del Progetto Tempa Rossa già realizzate, e le tempistiche previste per il completamento delle restanti (entro agosto 2024), mentre in Allegato J sono riportate le planimetrie dello stato attuale del sito sovrapposte a quello iniziale prima dell'avvio dei lavori, con evidenziati gli interventi realizzati.

Immagine 5 - Cronoprogramma delle opere realizzate e da completare/realizzare del Progetto Tempa Rossa





Lo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione delle opere di integrazione delle strutture previste dal Progetto Tempa Rossa, ad oggi è possibile sintetizzarlo come di seguito:

Interventi a terra (on-shore)

- *N.2 serbatoi di stoccaggio per la capacità complessiva di 180.000 mc.*
Sono in corso di realizzazione.
- *Due nuove aree di pompaggio per la spedizione del greggio al pontile.*
Non è stata ancora eseguita nessuna attività o opera correlata.
- *Una nuova pipeline per il trasferimento del greggio dai serbatoi al nuovo pontile.*
Del percorso complessivo della nuova pipeline è stato realizzato il tratto sul pontile preesistente di lunghezza pari a 560,20 m ad esclusione, in tale tratto, della nuova linea di trasporto del greggio da 30" che collegherà, come previsto da progetto, il parco serbatoi Tempa Rossa con la zona di imbarco.
- *Impianto di pre-raffreddamento greggio.*
Non è stata ancora realizzata nessuna attività o opera correlata.
- *Due nuovi impianti di recupero vapore a integrazione dell'esistente.*
È stato completato il primo impianto di recupero vapori in zona pontile.
- *Adeguamento/potenziamento servizi ausiliari asserviti alle nuove installazioni a terra (onshore).*
Sono stati eseguiti gli scavi per la costruzione della sottostazione, mentre per i serbatoi antincendio sono stati completati sia gli scavi che le fondazioni propedeutiche alla loro costruzione. Per i restanti servizi ausiliari (onshore) sono in corso di esecuzione gli scavi previsti.

Interventi a mare (off-shore)

- *Prolungamento del pontile esistente per una lunghezza di 515 metri, costituiti da 355 metri di struttura e 160 metri di passerella e realizzazione di una terza piattaforma.*
È stata completata la posa di tutti i pali le piattaforme e le passerelle per tutta la lunghezza del prolungamento del pontile previsto da progetto.
- *Adeguamento dei servizi ausiliari asserviti al pontile.*
Sono in corso di realizzazione.

4.2 Ricognizione dei vincoli attualmente vigenti

Nell'area di inserimento del progetto, dalla emissione del Decreto VIA/AIA n. 573 del 27/10/2011, sono intervenuti i seguenti nuovi strumenti di piano:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Taranto, proposto per l'adozione, con DGP 123/2010, ma ancora non approvato;
- Il Piano Regolatore Generale Comune di Taranto ha subito numerose varianti, ultima delle quali, approvata con DGR n. 1384/2019, di recepimento del Nuovo Piano Regolatore Portuale del Porto di Taranto;
- Il Nuovo Piano Regolatore Portuale del Porto di Taranto, approvato DGR 1384/2019, che recepisce il progetto in parola, in particolare acquisendo il prolungamento del Pontile Petroli;
- Il Piano Regionale delle Coste (PRC) della Regione Puglia, approvato con DGR 2273/2011, che non prevede particolari restrizioni d'uso nelle aree portuali interessate dal progetto;
- Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale della Puglia del 230/2009, che non prevede prescrizioni ostative alla realizzazione del progetto. Con DGR 1333/2019 è stata adottata la proposta di aggiornamento 2015-2021 del Piano di Tutela delle Acque, che non modifica le precedenti previsioni sull'area interessata dal progetto;



- Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'ex Autorità dei Bacini Regionali della Puglia, ultimo aggiornamento 19 NOV 2019, che evidenzia che il progetto non interferisce con aree classificate a pericolosità geomorfologica, idraulica e a rischio idrogeologico;
- Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale (PGRA-DAM), il cui documento di I ciclo è stato approvato il 03 MAR 2016, attualmente in fase di aggiornamento, non cartografa l'area di intervento in quanto al suo intorno non sono individuate aree a pericolosità/rischio idraulici.

4.3 Stato attuale delle verifiche di ottemperanza del decreto VIA/AIA n. 573 del 27 OTT 2011 e ss.mm.ii.

Lo stato attuale delle verifiche di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel Decreto VIA/AIA n. 573 del 27 OTT 2011 (Allegato A) e nei successivi decreti n. 373 del 27 DIC 2017 (Allegato B) e n. 481 del 25 NOV 2021 (Allegato C), che lo hanno modificato e prorogato la sua validità temporale è stata riepilogata e schematizzata nella tabella contenuta nell'Allegato K del presente documento.



ALLEGATO A

Decreto VIA/AIA ex MATTM n. 573 del 27 OTT 2011 e ss.mm.ii.



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI**



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA_DEC-2011-0000573 del 27/10/2011

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *“Norme in materia ambientale”* come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 *“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”* ed in particolare l'articolo 7, comma 3 e comma 5;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, e in particolare l'art. 8, comma 2, che così dispone: *“Nel caso di progetti per i quali la valutazione di impatto ambientale spetta allo Stato, e che ricadono nel campo di applicazione di cui all'allegato V del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, il supporto tecnico-scientifico viene assicurato in coordinamento con la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata ora prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.90”*;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, e in particolare l'art. 10, comma 1, che così dispone: *“il provvedimento di valutazione di impatto ambientale fa luogo della autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa*



valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato V del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59. Lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono, a tal fine, anche le informazioni previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo decreto n. 59 del 2005";

VISTO il D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", ed in particolare il comma 5 dell'art. 4 "Disposizioni transitorie e finali e abrogazioni", che così dispone: "Le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento";

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, nonché le successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge n. 123 del 14 luglio 2008;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 153, del 25 settembre 2007, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria AIA - IPPC;





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

VISTO il decreto del Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 224, del 7 agosto 2008, di modifica della composizione della Commissione istruttoria AIA - IPPC e del relativo Nucleo di Coordinamento;

VISTO il D.Lgs. n. 216 del 04 aprile 2006 del Ministero dello Sviluppo Economico inerente l'assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale e di autorizzazione integrata ambientale relativa al progetto VIA e AIA congiunto "Raffineria di Taranto - Adeguamento stoccaggio del greggio proveniente dal giacimento Tempa Rossa" da realizzarsi nel Comune di Taranto, presentata in data 15 aprile 2010, acquisita al prot. DVA-2010-09910 del 16/04/2010, dalla Società ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing;

PRESO ATTO che la Società proponente, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha provveduto a dare comunicazione al pubblico dell'avvenuto deposito del progetto, dello studio di impatto ambientale e delle successive integrazioni, per la pubblica consultazione, tramite annunci a mezzo stampa sui quotidiani "Il Sole 24 ore" e "La Gazzetta del Mezzogiorno" in data 15 aprile 2010;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo al deposito della documentazione integrativa per la pubblica consultazione, è avvenuta in data 14 gennaio 2011 sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Gazzetta del Mezzogiorno";

ATTESO che:



- ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sulla base di quanto indicato dal proponente in sede di presentazione dell'istanza di VIA, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta ed assensi comunque denominati in materia ambientale, acquisite o da acquisire nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale e relative al livello di progettazione oggetto del procedimento medesimo;
- è fatta salva l'acquisizione in sede di definizione del procedimento autorizzativo di eventuali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale.

CONSIDERATO che il progetto di adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per lo stoccaggio e la movimentazione del greggio proveniente dal giacimento denominato Tempa Rossa, consiste nelle seguenti opere:

Interventi Offshore in ambiente marino:

- prolungamento del pontile esistente a servizio della Raffineria;
 - adeguamento dei servizi ausiliari asserviti al pontile.
- Interventi Onshore in ambiente terrestre;**

- costruzione di due nuovi serbatoi di stoccaggio greggio Tempa Rossa;





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- costruzione di due nuove aree di pompaggio per la spedizione del greggio Tempa Rossa e del greggio Val d'Agri al nuovo pontile;
- costruzione nuova linea di trasferimento greggio Tempa Rossa dai nuovi serbatoi al nuovo pontile;
- costruzione nuova linea di trasferimento greggio Val d'Agri dai serbatoi esistenti al nuovo pontile;
- costruzione di un nuovo impianto pre-raffreddamento greggio Tempa Rossa;
- costruzione di due nuovi impianti di recupero vapori a integrazione dell'esistente, uno per la gestione dei vapori da caricamento greggio Tempa Rossa e uno per la gestione dei vapori da caricamento greggio Val d'Agri;
- adeguamento/potenziamento servizi ausiliari asserviti alle nuove installazioni onshore.

Tali interventi non prevedono un incremento della capacità di raffinazione attuale, ma solo un aumento della capacità di movimentazione greggio che si porterà a 2,7 Mt/a.

VISTA la documentazione trasmessa dalla Società proponente a corredo dell'istanza presentata in data 15 aprile 2010, nonché tutte le integrazioni ed i chiarimenti intervenuti nel corso del procedimento;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, non sono pervenuti pareri ed osservazioni;



ACQUISITO il parere istruttorio conclusivo AIA, prot. CIPPC-00_2011-0647 del 14/04/2011, acquisito al prot. CTVA-2011-1434 del 14/04/2011;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS n. 756 del 21 giugno 2011 che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

VISTO il piano di monitoraggio e controllo (PMC) allegato al suddetto parere;

ACQUISITO il parere positivo espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con nota prot. 22521 del 11/07/2011 (prot. DVA-2011-16777 del 12/07/2011), che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che non risulta pervenuto, entro i termini previsti dall'art. 25, comma 2, del D.lgs. 152/2006, così come modificato dal D.lgs. 4/2008, il parere della Regione Puglia;

CONSIDERATO che l'istruttoria relativa al progetto "Raffineria di Taranto - Adeguamento stoccaggio del greggio proveniente dal giacimento "Tempa Rossa" da realizzarsi nel Comune di Taranto", proposto dalla Società ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing, rientra nell'ambito della procedura unificata VIA-AIA ai sensi del comma 2 dell'art. 8 "Norme di organizzazione" del D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 4/2008;





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

VISTO il Decreto AIA rilasciato alla Raffineria di Taranto, Società ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing in data 24.05.2010 con prot. DVA-DEC-2010-000273;

VISTO il Decreto di compatibilità ambientale DSA-DEC-2007-0000894 rilasciato alla Raffineria di Taranto, Società ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing, in data 19/11/2007 relativo al progetto di integrazione di una unità Hydrocracking nell'esistente unità RHU - unità per la conversione con idrogeno dei prodotti pesanti;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 26 del D.lgs. 152/2006 così come modificato dal D.lgs. 4/2008, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale per il progetto sopraindicato e alla contestuale autorizzazione all'esercizio di cui al D.Lgs. 59/2005;

DECRETA

la compatibilità ambientale del progetto "Raffineria di Taranto - Adeguamento stoccaggio del greggio proveniente dal giacimento "Tempa Rossa" da realizzarsi nel Comune di Taranto", proposto dalla Società ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing, e la contestuale autorizzazione all'esercizio, a condizione che vengano ottemperate le seguenti prescrizioni:



Art. 1
PRESCRIZIONI

A) *Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS:*

- 1 Preventivamente alla costruzione dell'opera dovrà prevedersi l'attuazione di un Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), integrativo del PMC previsto nel parere AIA ed allegato di seguito, strutturato su tre fasi distinte: ante operam, costruzione, post operam, e che dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione degli enti competenti. Il Piano dovrà prevedere, per tutte le fasi, un approfondito monitoraggio della qualità dell'ambiente marino con particolare riferimento a quei parametri potenzialmente sensibili agli impatti associati al traffico navale (torbidità, rumore etc). In particolare la fase ante operam dovrà prevedere delle stazioni di monitoraggio in numero e con ubicazioni adeguate al monitoraggio degli impatti associati al traffico navale nell'area di interesse.

- 2 il proponente dovrà presentare entro l'avvio dei lavori di costruzione del progetto un piano di intervento composto di interventi gestionali e/o tecnologici che permetta di conseguire la totale compensazione dell'incremento di emissioni di VOC (36 t/anno) dovute al progetto Tempa Rossa e quindi mantenere l'assetto emissivo inalterato rispetto all'ante operam.





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

3 Aree SIN - I lavori previsti dal progetto potranno avere inizio soltanto dopo la conclusione della procedura di caratterizzazione ed eventuale bonifica delle aree a mare e a terra direttamente interessate, nel quadro delle indicazioni e degli obblighi dettati dal DM 26/2.2003 del MATTM e sulla base di quanto eventualmente specificato e prescritto al riguardo in sede di Conferenza dei Servizi dalla Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche. Qualora fosse necessaria la bonifica, la procedura in questione si riterrà conclusa - e quindi i lavori potranno essere iniziati - soltanto in presenza della certificazione di avvenuta bonifica da parte dell'Autorità Competente, relativamente alla totalità delle aree oggetto dell'intervento.

4 Sedimenti Marini

a. Simulazione numerica della dispersione dei sedimenti. Prima dell'inizio della fase di progettazione esecutiva dovrà essere effettuata una simulazione numerica complessiva della dispersione dei sedimenti nell'ambiente marino mediante l'utilizzo di opportuni modelli tridimensionali certificati che tengano conto:

- I. delle effettive caratteristiche delle navi attraccanti al pontile in termini di dimensioni, potenza, caratteristiche degli scafi e delle eliche, ecc.,
- II. dei parametri fisici, geologici e geotecnici dei sedimenti e delle quantità di inquinanti eventualmente presenti in corrispondenza delle rotte delle navi,
- III. delle velocità di ricaduta sul fondo marino ("*Fall Velocity Susp. Current*"),



IV. del campo idrodinamico di base dovuto al regime delle correnti e delle onde.

Le suddette simulazioni dovranno essere eseguite lungo le rotte (corridoi) previste per le navi trasportanti il greggio sia in avvicinamento che in uscita dal pontile, e comunque per una lunghezza delle rotte non inferiore a 10 km misurata a partire dal pontile con scansione di almeno 1 km. In ogni punto analizzato dovranno essere fornite e analizzate come minimo, ma non in modo limitativo, le concentrazioni areali dei sedimenti posti in sospensione e le corrispondenti percentuali di eventuali inquinanti, il tutto a diversi livelli d'acqua misurati a partire dal fondale marino, i tempi di risospensione, ecc. Il campo di corrente e le onde anomale ("Bernoulli Wake") generate dal transito delle navi che si propagano anche verso il basso fondale dando luogo a "stress" e a conseguente risospensione dei sedimenti dovrà essere valutato a mezzo di opportuni software tridimensionali (i.e. "Shipflow" o equivalenti) che tengano conto delle reali caratteristiche delle navi.

In funzione dei risultati che scaturiranno dalle suddette simulazioni, in fase di verifica di ottemperanza, potranno essere o meno prescritte limitazioni sulle velocità di crociera e sulle modalità di manovra delle navi entro i suddetti corridoi, sull'intervallo di transito di una nave rispetto all'altra (anche se non direttamente connessa all'impianto), al fine di garantire comunque che la dispersione dei sedimenti sia circoscritta entro una specifica distanza (fascia di rispetto) di 400 m rispetto alla





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

rotta delle navi stesse. Tutto ciò al fine di garantire che, in ogni condizione ambientale, la concentrazione di eventuali inquinanti contenuto nei sedimenti in sospensione sia inferiore ai limite di legge.

b. Monitoraggi periodici. Al fine di verificare il riscontro dei risultati scaturiti dai modelli matematici, in corso d'esercizio il Proponente, di concerto con il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dovrà predisporre un Piano di Monitoraggio e relative Specifiche Operative oggetto di specifica approvazione da parte del Ministero stesso prima dell'adozione. Al fine di riscontrare i risultati dal modello matematico applicato, in fase di esercizio dovranno essere effettuati a cura dell'ARPA Puglia, con oneri a carico del Proponente, misure e controlli a campione della concentrazione dei sedimenti e della conseguente percentuale di eventuali inquinanti posti in sospensione al bordo della fascia esterna del corridoio di transito delle navi. Tali controlli saranno effettuati in corrispondenza di specifici transetti a determinate altezze dal fondale che saranno definite sulla base delle suddette Linee Guida e Specifiche Operative su almeno il 5% delle navi in transito e comunque almeno 1 volta al mese. In funzione dei risultati che scaturiranno dal monitoraggio periodico potranno essere prescritte ulteriori limitazioni più restrittive sulle velocità di crociera e sulle modalità di manovra delle navi entro i suddetti corridoi, sull'intervallo di transito di una nave rispetto all'altra, ecc. al fine di garantire comunque il rispetto dei parametri di dispersione dei sedimenti precedentemente fissati all'interno



della fascia di rispetto. Tutti i risultati ottenuti dovranno essere raccolti in una specifica banca dati ("Data Base") e resi disponibili al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare almeno ogni 2 anni.

- 5 Aria - Implementare il sistema di rilevamento esistente della qualità dell'aria con una centralina dedicata, da posizionarsi in accordo con Arpa Puglia e con costi di installazione e gestione a carico del Proponente, per il rilevamento degli inquinanti atmosferici derivanti dal nuovo input emissivo di progetto, con particolare riferimento all'ozono secondo i parametri definiti all'allegato 12 del D.Lgs. 13/08/2010 n. 155. Nel caso in cui i livelli dell'ozono per il periodo di riferimento vengano superati rispetto ai valori dell'anno precedente all'esercizio dei due serbatoi Tempa Rossa, dovranno essere messe in atto ulteriori misure di mitigazione in riduzione dei VOC di pertinenza della raffineria.

B) Prescrizioni della Commissione IPPC

- 1 Capacità produttiva - Il proponente dovrà attenersi alla capacità produttiva dichiarata in sede di domanda di AIA e secondo AIA rilasciata di 6.500.000 t/anno; ogni altra modifica sostanziale del ciclo dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e di controllo fatto salvo le eventuali ulteriori procedure previste dalla regolamentazione e/o legislazione vigente.





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

2 Approvvigionamento e stoccaggio materie prime ed ausiliarie e combustibili:

a. In merito all'approvvigionamento e allo stoccaggio di materie prime, ausiliarie e combustibili è necessario che vengano rispettati i seguenti criteri e/o misure per evitare eventuali sversamenti:

- 1) tutte le forniture devono essere opportunamente caratterizzate e quantificate, archiviando le relative bolle di accompagnamento e i documenti di sicurezza, compilando inoltre i registri con i materiali in ingresso, che consentono la tracciabilità dei volumi totali di materiale usato;
- 2) adottare tutte le precauzioni affinché materiali liquidi e solidi possano essere trascinati al di fuori dell'area di contenimento provocando sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo e delle acque sotterranee e superficiali; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto;
- 3) deve essere garantita l'integrità strutturale dei serbatoi di stoccaggio per tutte quelle sostanze che possono provocare un impatto sull'ambiente (ad esempio sostanze pericolose ecc.);
- 4) i bacini di contenimento dei serbatoi devono avere una capacità almeno pari al 100% di quella autorizzata dei serbatoi che vi insistono e secondo le regole tecniche di progettazione; altresì dovrà essere garantita la tenuta dei suddetti bacini di contenimento secondario; nel caso in cui più serbatoi siano perimetrali dallo stesso bacino di contenimento, la sua



capacità volumetrica non dovrà essere inferiore al volume del serbatoio più grande;

- 5) Il Proponente dovrà fornire entro 3 mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale un cronoprogramma dell'adeguamento dei serbatoi che non presentano doppie tenute programmandone la messa fuori servizio ovvero la loro sostituzione.
- 6) Al fine di evitare eventuali sversamenti, il Proponente dovrà garantire la pavimentazione e l'impermeabilizzazione dell'intero tragitto delle 2 nuove condotte.

b. In relazione all'approvvigionamento di combustibili in alcuni casi stoccato nei serbatoi descritti, si prescrive la loro caratterizzazione ai sensi dell'allegato X, alla Parte V del D.Lgs. 152/06, in termini di portata, pressione, potere calorifico e composizione media dei componenti principali e per i liquidi in termini di viscosità, percentuali di acqua e sedimenti, di zolfo, di residuo carbonioso, di nichel e vanadio, di ceneri e di PCB/PCT con le modalità e frequenza indicate nel piano di monitoraggio e controllo al quale si rimanda; tale analisi è utile anche per un calcolo delle emissioni prodotte da un eventuale utilizzo.

3 Aria

- a. Emissioni convogliate: relativamente alle Emissioni convogliate in aria si confermano gli attuali limiti di bolla, così come previsti da Decreto DVA-DEC-2010-0000273 del 24-05-2010;
- b. Emissioni diffuse e fuggitive: La Raffineria, in accordo con le prescrizioni del Decreto AIA del 24/05/2010, e secondo le MTD per la riduzione delle emissioni fuggitive di VOC, sta sviluppando





Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

un programma di Leak Detection and Repair (LDAR) su pompe, compressori, valvole, scambiatori, flange e connettori della Raffineria. Tale programma verrà esteso anche agli impianti del progetto di Tempa Rossa. Una volta realizzato il progetto di Tempa Rossa, la Raffineria estenderà i controlli semestrali dei COV, attualmente effettuati presso l'area pensile di carico prodotti petroliferi, anche alla piattaforma di carico P3. Per l'esercizio dell'impianto, il Proponente deve trasmettere all'Autorità competente, entro 6 mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il programma di manutenzione periodica finalizzato all'individuazione delle perdite e alle relative riparazioni LDAR (Leak Detection and Repair) al fine di monitorare e ridurre le emissioni fuggitive. Tale programma dovrà essere implementato secondo le modalità indicate nel PMC.

4 Acqua

a. Per l'esercizio dell'impianto: Entro 6 mesi dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale i controlli degli scarichi idrici, per la verifica del rispetto dei limiti, devono essere effettuati immediatamente a valle dei relativi trattamenti.

b. Per gli scarichi parziali: Entro 6 mesi dalla data di rilascio dell'AIA il Proponente dovrà adottare un sistema di monitoraggio delle acque di raffreddamento prima del convogliamento con gli altri scarichi della rete fognaria di stabilimento, come specificato nel PMC.

c. Laddove previsto nel PMC, gli scarichi dovranno essere sottoposti a controllo analitico secondo le definite modalità e frequenze.



5 Rifiuti - Al fine di una corretta gestione sia interna che esterna, il Proponente deve effettuare una tantum la caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti prodotti, e comunque ogni volta che intervengano modifiche nel processo di produzione e/o materie prime ed ausiliarie che possano determinare modifiche della composizione dei rifiuti. Si prescrive per l'esercizio dell'impianto, in relazione ai rifiuti:

a. Il Deposito Temporaneo di rifiuti prodotti deve essere gestito nel rispetto di quanto indicato nella lettera m) dell'articolo 183 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di seguito riportato: "m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1. *i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);*
2. *i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il*





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

- 3. il Deposito Temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;*
- 4. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;*
- 5. Per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.*

b. Il Proponente deve garantire la corretta applicazione del Deposito Temporaneo dei rifiuti, in conformità alle norme tecniche di gestione, progettazione e realizzazione, ed in particolare:

- 1) le Aree di stoccaggio di rifiuti devono essere chiaramente distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime;
- 2) lo stoccaggio deve essere organizzato in Aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, distinguendo le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle per rifiuti pericolosi che devono essere opportunamente separate;
- 3) ciascun Area di stoccaggio deve essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione,



- indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente; devono, inoltre, essere riportati i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati;
- 4) il Proponente deve presentare entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione uno studio di fattibilità circa l'impermeabilizzazione della superficie di tutte le Aree di deposito al fine di renderle resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
 - 5) il Proponente deve presentare entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione uno studio di fattibilità circa le coperture fisse o mobili dei siti di stoccaggio, in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici;
 - 6) tutte le acque di meteoriche (prima e seconda pioggia) derivanti dalle aree di stoccaggio di rifiuti pericolosi devono essere coltate ed inviate all'impianto di trattamento reflui;
 - 7) le vasche utilizzate per lo stoccaggio dei fanghi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto, essere attrezzate con coperture ed essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite;
 - 8) i contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento;





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- 9) i contenitori o serbatoi fissi o mobili devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivo antitraboccameto o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello;
- 10) i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.
- 11) i rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antitraboccameto e contenimento. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose. Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di container chiusi;
- 12) i contenitori e/o serbatoi devono essere provvisti di bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso;
- 13) i recipienti fissi o mobili non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;



- 14) il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 95/1992 e succ. mod., e al D.M. 392/1996;
- 15) il deposito delle batterie al piombo derivanti dall'attività di manutenzione deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;

c. Il Proponente dovrà garantire la corretta applicazione del Deposito Temporaneo dei rifiuti, purchè venga garantito il rispetto delle condizioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) della lettera m) al comma 1 dell'Art. 183 del D. Lgs 152/06.; per tale attività il Proponente deve indicare preventivamente di quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale o quantitativo) e dovrà verificare, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, ogni mese lo stato di giacenza dei Depositi Temporanei, sia come somma delle quantità dei rifiuti pericolosi e somma delle quantità di rifiuti non pericolosi sia in termini di mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi e dovranno altresì essere controllate le etichettature. Si rimanda al Piano di Monitoraggio e Controllo per i dettagli di comunicazione e registrazione dei dati;

d. Il Deposito Preliminare/Messa in Riserva deve essere specificato per:

Le tipologie dei rifiuti per i quali è ammesso lo stoccaggio (attività di cui ai punti D 15 e R 13 dell'All. B e C della parte quarta del D. Lgs. 152/06) con i relativi quantitativi massimi stoccabili per:





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

- I. rifiuti speciali non pericolosi prodotti in proprio di cui all'All. D della parte quarta del D. Lgs. 152/06, individuabili con i codici CER con indicazione anche del Totale dei rifiuti speciali non pericolosi e della capacità massima di stoccaggio.
- II. rifiuti speciali pericolosi prodotti in proprio di cui all'All. D della parte quarta del D. Lgs. 152/06, individuabili con i codici CER con il Totale rifiuti speciali pericolosi e della capacità massima di stoccaggio.
- III. Lo stoccaggio dovrà costituire fase preliminare al conferimento in altri impianti di smaltimento o recupero autorizzati;
- IV. I rifiuti prodotti dovranno essere smaltiti non oltre 12 mesi dalla data della loro produzione;
- V. I rifiuti dovranno essere stoccati in contenitori idonei in possesso di adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
- VI. I contenitori di cui al punto precedente dovranno essere collocati esclusivamente nell'area di Deposito Preliminare nei punti indicati per le:
 - Zona A - Rifiuti non pericolosi
 - Zona B - Rifiuti pericolosi
- VII. I contenitori fissi e mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere contrassegnati da apposite etichette e targhe ben visibili, indicanti la natura e la pericolosità dei rifiuti in essi contenuti.



6 Rumore:

a. Dovranno essere rispettati i limiti assoluti previsti dal DPCM 14/11/97 e quelli previsti nel Piano di Classificazione Acustica comunale. In caso di superamento persistente dei limiti di legge, il Proponente dovrà fornire comunicazione all'A.C., ed intervenire con opportune opere di mitigazione sulle fonti, sulle vie di propagazione e sui ricettori, dopo idonea identificazione delle misure di risanamento tecnicamente fattibili da concordare con l'ARPA. A valle degli interventi dovrà procedere a nuovo monitoraggio acustico allo scopo di valutarne l'efficacia.

b. Occorre effettuare comunque un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei confronti dell'ambiente esterno, entro 1 anno dal rilascio dell'AIA e ad esito conforme, almeno ogni 4 anni, per verificare non solamente il rispetto dei limiti normativi e, in caso di superamento dei limiti di legge, intervenire con opportune opere di mitigazione sulle fonti, sulle vie di propagazione e sui ricettori.

7 Manutenzione ordinaria e straordinaria. Malfunzionamenti ed Eventi incidentali:

a. Il Proponente deve attuare un adeguato programma di manutenzione ordinario tale da garantire l'operabilità ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e sistemi rilevanti a fini ambientali. In tal senso il Proponente dovrà dotarsi di un manuale di manutenzione, comprendente tutte le procedure di manutenzione da utilizzare e dedicate allo scopo.

b. Il Proponente, inoltre, dovrà disporre di macchinari di riserva in caso di effettuazione di interventi di manutenzione che





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

impongano il fuori servizio del macchinario primario. Il Proponente dovrà altresì registrare, su apposito registro di manutenzione, l'attività effettuata. In caso di arresto di impianto per l'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria, dovrà inoltre darne comunicazione con congruo anticipo e secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio, all'Ente di Controllo.

c. In caso di malfunzionamenti, il Proponente dovrà essere in grado di sopperire alla carenza di impianto conseguente, senza che si verificino rilasci ambientali di rilievo. Il Proponente ha l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive, rendendone pronta comunicazione all'Ente di Controllo, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

d. Il Proponente deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali ed a tal fine deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti. A tal proposito si considera una violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci incontrollati di sostanze inquinanti nell'ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e di conseguenti malfunzionamenti, già sperimentati in passato e ai quali non si è posta la necessaria attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali.

e. Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente, all'Ente di Controllo, al Comune e alla Provincia, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.



f. In caso di eventi incidentali di particolare rilievo e impatto sull'ambiente quindi tali da poter determinare potenzialmente il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Proponente ha l'obbligo di comunicazione immediata scritta (pronta notifica per fax e nel minor tempo tecnicamente possibile) all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Proponente ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuoverne le cause e per mitigare al possibile le conseguenze. Il Proponente inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione.

g. Il Proponente deve fornire ulteriori informazioni sulla Analisi dei rischi ambientali ed in particolare nella valutazione degli scenari incidentali dei cosiddetti Effetti d'Area, ovvero la mancanza di alimentazione elettrica, gli effetti da alluvioni, l'eventuale instabilizzazione delle strutture e/o dei sottoservizi (es. cedimenti differenziali), i malfunzionamenti delle torce (es. spegnimento per allagamento) ove esistenti.

- 8 Dismissioni e ripristino dei luoghi - In relazione ad un eventuale intervento di dismissione totale o parziale dell'impianto, 1 anno prima della scadenza dell'A.I.A., il Proponente dovrà predisporre e presentare all'Autorità Competente un piano di bonifica e ripristino ambientale al fine di minimizzare gli impatti causati dalla presenza





Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

dell'opera e creare le condizioni per un ripristino, nel tempo, delle condizioni iniziali. Il progetto dovrà essere comprensivo degli interventi necessari al ripristino e alla riqualificazione ambientale delle aree liberate. Nel progetto dovrà essere compreso un Piano di Indagini atte a caratterizzare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee delle aree dismesse e a definire gli eventuali interventi di bonifica, nel quadro delle indicazioni e degli obblighi dettati dalla Parte IV del D.Lgs 152/06.

- 9 Prescrizioni da procedimenti autorizzativi - Restano a carico del Proponente, che si intende tenuto a rispettarle, tutte le prescrizioni derivanti da altri procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad autorizzazioni non sostituite dall'Autorizzazione Integrata Ambientale. Inoltre, per quanto riguarda le autorizzazioni sostituite dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, sopravvivono a carico del Proponente tutte le prescrizioni sugli aspetti non espressamente contemplati nell'AIA, ovvero che non siano con essa in contrasto.
- 10 Piano di monitoraggio e controllo
 - a. Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) predisposto dal Proponente e approvato da ISPRA, già individuato quale ente di controllo dal MATTM, ad esito del parere istruttorio costituisce parte integrante del presente parere per l'impianto in riferimento.
 - b. Nell'attuazione di suddetto piano, il Proponente ha l'obbligo di dare le seguenti comunicazioni:
 - 1) trasmissione delle relazioni periodiche di cui al PMC ad ISPRA e ARPA/APPA, alla Provincia e ai Comuni interessati;



- 2) comunicazione all'Autorità competente per il controllo ISPRA ed ARPA territorialmente competente dell'eventuale non rispetto delle prescrizioni contenute nell'AIA;
 - 3) tempestiva informazione ad ISPRA ed ARPA territorialmente competente, nei casi di malfunzionamenti o incidenti, e conseguente valutazione egli effetti ambientali generatisi.
- c. Le modalità per le suddette comunicazioni sono contenute nel piano di monitoraggio e controllo allegato al presente parere.
 - d. Le comunicazioni ed i rapporti debbono sempre essere firmati dal Gestore dell'impianto.
 - e. Il Proponente ha l'obbligo di notifica delle eventuali modifiche che intende apportare all'impianto.
 - f. Entro 6 mesi dal rilascio del Decreto di Compatibilità Ambientale il Proponente deve applicare le modalità contenute nel PMC.
 - g. Per impianti esistenti, il Proponente entro i 6 mesi successivi al rilascio del Decreto di Compatibilità Ambientale concorda con l'ente di controllo ISPRA e ARPA il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento del sistema di monitoraggio prescritto.

C) Prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

1. Tutti i lavori di scavo (di qualsiasi entità siano, compresi gli scotichi iniziali dei cantieri) dovranno essere seguiti costantemente da personale specializzato archeologico (da reperirsi attraverso Università





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

o Ditte Archeologiche specializzate esterne al Ministero per i beni e le attività culturali, le quali prestazioni saranno a carico della Società ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing) e realizzati, ove si rendesse necessario lo scavo a mano per la presenza di reperti, da ditte in possesso di attestazioni SOA per la categoria OS 25. Quanto sopra al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso di scavi e che possono determinare l'avvio, a carico della Società ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing, di ulteriori indagini archeologiche. Il suddetto personale specializzato archeologico e le ditte specializzate incaricate dovranno operare secondo le direttive della competente Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia, con la quale pertanto manterranno costanti contatti.

2. Nel caso di ritrovamenti archeologici e fossiliferi l'indagine dovrà essere condotta fino ad esaurimento del deposito archeologico comprensivo anche di eventuali analisi e/o altri interventi che si rendano necessari ed opportuni in corso d'opera.
3. Si prescrive ai sensi dell'articolo 90, "Scoperte fortuite", del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. che se durante i lavori dovessero essere casualmente ritrovati resti antichi, manufatti o elementi di natura archeologica, anche di apparente non interesse, siano immediatamente sospesi tutti i lavori in atto e ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza per i beni archeologici competente, la quale se ne ravviserà la necessità, chiederà l'ampliamento delle indagini al fine di consentire una corretta ed adeguata documentazione dei resti sepolti.
4. Nel merito delle proposte opere di compensazione indicate dalla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici



nelle note prot. n. 9818 del 20/05/2010 (prot. n. 8353 del 20/05/2010) e doppio protocollo n. 9541 del 27/05/2011 - 10826 del 20/06/2011 - entrambe le note trascritte integralmente nel parere del Ministero per i beni e le attività culturali - considerato che il Complesso demaniale di Santa Maria della Giustizia è ubicato all'interno dell'ambito territoriale interessato dall'intervento in esame e che la loro attuazione può consentire una positiva ricaduta per il medesimo territorio sia in termini di valorizzazione del complesso monumentale, sia in termini di fruibilità dello stesso da parte delle popolazioni locali, si prescrive che, prima dell'Autorizzazione dell'impianto previsto dalla presente procedura VIA dovrà essere stipulato apposito Accordo con la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia per il restauro e consolidamento dello stesso monumento. I tempi e le modalità di realizzazione delle opere di compensazione, come sommariamente indicate nel parere dalla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del 27/05/2011, saranno oggetto dello stesso Accordo. Copia di detto Accordo dovrà essere trasmesso alla Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea.

5. Al fine di una riqualificazione del complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere verificata la possibilità di spostamento o di riduzione dell'area attualmente destinata a "magazzino e deposito di fusti olii", limitrofo allo stesso complesso. Qualora fosse dimostrata l'impossibilità di spostamento o di riduzione della destinazione d'uso di detta area, a favore di una sistemazione esterna più consona con il monumento, dovrà comunque essere elaborato un progetto che, pur mantenendo





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

l'attuale destinazione d'uso, migliori l'assetto dell'area stessa dal punto di vista paesaggistico.

6. La risagomatura dell'area, posta tra il complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia e i nuovi serbatoi e l'inserimento della strada di collegamento tra il piano di stabilimento (20.00 m. slm) con l'area dei nuovi serbatoi (4.50 m. slm), dovrà essere oggetto di un'accurata progettazione finalizzata ad una sistemazione più naturale del terreno, evitando per quanto possibile, salti di quota improvvisi che danno origine a veri e propri muri di verde. Il progetto dovrà essere presentato alla Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee e alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto per la relativa approvazione prima dell'inizio dei lavori.
7. Il materiale di risulta proveniente dagli scavi effettuati e non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura dei medesimi, dovrà essere allontanato in tempi brevi e sistemato nelle due aree di proprietà ENI S.p.A. indicate nel progetto presentato, secondo le modalità previste nell'elaborato trasmesso con nota prot. n. TDP/PRM/PEO/per04 del 12/04/2011.
8. Tutte le opere di mitigazione vegetale previste nel progetto, sia nell'area prospiciente il Complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia che nelle aree individuate per la collocazione delle terre di scavo dovranno essere realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi e con l'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze piantate entro tre anni dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui sopra saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo obbligo di verifica triennale. Si intende



che le opere di mitigazione vegetale dovranno essere realizzate immediatamente dopo la riconfigurazione plano-altimetrica delle aree sopraindicate.

9. In corso d'opera le Soprintendenze di settore competenti potranno impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata. Per quanto sopra la Società ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing avrà cura di comunicare con congruo anticipo l'inizio di tutti i lavori alle competenti Soprintendenze di settore, come anche alla Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee.

Art. 2

ALTRE PRESCRIZIONI

1. Il Proponente è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se emanate successivamente al presente decreto, ed in particolare quelle previste in attuazione della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dal D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e loro successive modifiche ed integrazioni.
2. A norma dell'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le eventuali prescrizioni derivanti dai procedimenti conclusi ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334 e s.m.i. nonché gli altri provvedimenti che l'autorità competente adotterà ai sensi del medesimo decreto, costituiranno parte integrante del presente provvedimento.





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

3. Si prescrive la georeferenziazione informatica di tutti i punti di emissione in atmosfera, nonché degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche che saranno fornite dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.
4. Si devono considerare prevalenti le prescrizioni riportate nel presente decreto rispetto alle corrispondenti prescrizioni contenute nei pareri allegati.

Art. 3

MONITORAGGIO E CONTROLLO

1. Si prescrive, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, che il Proponente fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare si prescrive che il Proponente garantisca l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli.
2. Si prescrive, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, che il Proponente, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, informi tempestivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto.



3. In aggiunta agli obblighi recati dall'articolo 11, comma 2 del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, si prescrive che il Proponente trasmetta gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, e alla ASL territorialmente competente.

Art. 4

DURATA E AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il progetto di cui al presente provvedimento è realizzato entro cinque anni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 6, comma 4, del presente decreto. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza della società, la procedura di VIA viene reiterata.
2. Ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, la durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è stabilita secondo il seguente schema:

DURATA AIA	CASO DI RIFERIMENTO	RIFERIMENTO al D.Lgs 59/05
5 anni	Casi comuni	Comma 1, art. 9
6 anni	Impianto certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001	Comma 3, art. 9
8 anni	Impianto registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001	Comma 2, art. 9

3. Rilevato che il Proponente ha certificato il proprio impianto secondo la norma UNI EN ISO 14001, l'Autorizzazione Integrata Ambientale





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

avrà validità 6 anni a decorrere dalla data di ottenimento dell'autorizzazione.

4. La validità della presente A.I.A. si riduce automaticamente alla durata indicata in tabella in caso di mancato rinnovo o decadenza delle certificazioni suddette. In ogni caso il Proponente è obbligato a comunicare eventuali variazioni delle certificazioni di cui sopra tempestivamente all'Autorità Competente.
5. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, il Proponente prende atto che l'AC durante la procedura di rinnovo potrà aggiornare o confermare le prescrizioni a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione. La domanda di rinnovo della presente autorizzazione deve essere presentata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sei mesi prima della citata scadenza;
6. Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, la presente autorizzazione può essere comunque soggetta a riesame. Il Proponente prende atto che l'AC può effettuare il riesame anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale quando:
 - a) l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;
 - b) le MTD hanno subito modifiche sostanziali che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi aggiuntivi;



- c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
 - d) nuove disposizioni comunitarie o nazionali lo esigono.
7. A tale riguardo si prescrive che, su specifica richiesta di riesame da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Proponente presenti, entro i tempi e le modalità fissati dalla stessa richiesta, la documentazione necessaria a procedere al riesame.
8. Si prescrive al Proponente di comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ogni modifica all'impianto prima della sua realizzazione. Si prescrive, inoltre, al Proponente l'obbligo di comunicazione di ogni variazione di utilizzo di materie prime, di modalità di gestione, di modalità di controllo, prima della loro attuazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**Art. 5
TARIFFE**

- 1 Si prescrive il versamento del conguaglio della tariffa di cui all'articolo 33, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. secondo i tempi, le modalità e gli importi definiti dall'articolo 5, comma 3 del decreto interministeriale 24 aprile 2008, comunicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli.
- 2 Si prescrive il versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel citato decreto interministeriale del 24 aprile 2008.

**ART. 6
DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il Proponente resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto.
2. Il Proponente resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto.
3. Il presente provvedimento è comunicato alla Società ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione Puglia, all'ARPA Puglia. La Regione Puglia provvede a comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.



4. La Società ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing provvede alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 27 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., notiziandone il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
5. La Società ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing trasmette al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 10 della Legge 24 novembre 2000, n. 340.
6. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione Puglia sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
7. A norma dell'articolo 29 *quattuordecies*, comma 2, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente.
8. Alla Verifica di Ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto A) si provvederà come di seguito indicato:
 - L'ottemperanza delle prescrizioni n. 2, 3, 4 dovrà essere verificata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- L'ottemperanza delle prescrizioni n. 1 e 5 dovrà essere verificata da ISPRA trasmettendo gli esiti al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
9. Alla Verifica di Ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto B) provvederà ISPRA comunicando gli esiti al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
10. Alla Verifica di Ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto C) provvederà il Ministero per i Beni e le Attività Culturali in accordo con le Soprintendenze competenti comunicando gli esiti al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell' avviso in Gazzetta Ufficiale.

Roma li

IL MINISTRO
DELL' AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE

IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI





ALLEGATO B

Decreto ex MATTM n. 373 del 27 DIC 2017



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL
TURISMO**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. "*Norme in materia ambientale*" - Parte Seconda;

VISTO in particolare l'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che stabilisce che i progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, salvo proroga concessa su istanza del proponente, e che tali termini si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

VISTO il decreto di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale n. 573 del 27 ottobre 2011 per il progetto di adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per lo stoccaggio e la movimentazione del greggio proveniente dal giacimento denominato "Tempa Rossa", proposto dalla società Eni S.p.A., pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 24 novembre 2011;

VISTA la nota prot. RAFTA/DIR/RP/268 del 26 luglio 2016, acquisita al prot. 19570/DVA del 26 luglio 2016, con cui la società Eni S.p.A. ha chiesto una proroga dei termini di validità del provvedimento di compatibilità ambientale n. 573 del 27 ottobre 2011 pari a 48 mesi, ovvero sino al 23 novembre 2020;



CONSIDERATO che la motivazione addotta dalla società Eni S.p.A. per detta richiesta di proroga risiede nel fatto che ad oggi non è stato possibile acquisire le seguenti certificazioni e autorizzazioni propedeutiche al completamento degli interventi di cui al decreto n. 573 del 27 ottobre 2011:

- la certificazione di avvenuta bonifica dell'Area Serbatoi preliminare all'inizio dei lavori ai sensi della prescrizione A.3 del decreto n. 573/2011;
- l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

ACQUISITO il parere n. 2241 del 2 dicembre 2016, con cui la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto accoglibile la richiesta di proroga della validità del decreto n. 573 del 27 ottobre 2011 per il periodo pari a 48 mesi come richiesto dalla società Eni S.p.A.;

PRESO ATTO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS con detto parere n. 2241 del 2 dicembre 2016 ha valutato che *"sulla base dei dati e delle informazioni fornite dal Proponente, non risultano modifiche del contesto ambientale o del progetto"* già valutati nell'ambito del procedimento di valutazione d'impatto ambientale per il progetto di cui trattasi;

ACQUISITO il parere positivo sulla richiesta di proroga pari a 48 mesi dei termini di validità del decreto n. 573 del 27 ottobre 2011, rilasciato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con nota prot. 28992 del 18 ottobre 2017;

PRESO ATTO che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nel rilasciare detto parere, ha riconfermato tutte le prescrizioni di competenza contenute nel decreto n. 573 del 27 ottobre 2011, ad eccezione della prescrizione C.5 finalizzata ad una riqualificazione del complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia, che ha ritenuto di riformulare atteso che l'intervento di restauro e funzionalizzazione del Complesso è stato completato ad opera della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto;

RITENUTO sulla base del citato parere prot. 28992 del 18 ottobre 2017 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di modificare il quadro prescrittivo di cui al decreto n. 573 del 27 ottobre 2011, sostituendo la prescrizione C.5 con quella indicata nel presente decreto;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante i seguenti pareri:



1. parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2241 del 2 dicembre 2016, costituito da 9 pagine;
2. parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. 28992 del 18 ottobre 2017, costituito da 9 pagine;

RITENUTO sulla base di quanto premesso che sussistano i presupposti per poter prorogare, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, i termini di validità del provvedimento di compatibilità ambientale n. 573 del 27 ottobre 2011;

DECRETA

la proroga del termine di validità del decreto di compatibilità ambientale n. 573 del 27 ottobre 2011 relativo al progetto di adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per lo stoccaggio e la movimentazione del greggio proveniente dal giacimento denominato "Tempa Rossa", presentato dalla società Eni S.p.A., per un periodo di quarantotto mesi a decorrere dalla data di scadenza, ovvero fino al 23 novembre 2020.

La prescrizione C.5) del decreto di compatibilità ambientale n. 573 del 27 ottobre 2011 è sostituita dalla seguente:

C.5) Al fine di consentire la gestione e la valorizzazione del Complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia, la società Eni S.p.A. dovrà porre in essere ogni dispositivo, ed applicare le più moderne tecnologie atte a contenere le emissioni di gas maleodoranti dall'impianto di raffinaria, che determinano, con frequenza, oggettivo limite alla permanenza prolungata all'interno dell'area monumentale, impedendone quindi un'adeguata valorizzazione.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla società Eni S.p.A., al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione Puglia e all'ARPA Puglia.

Sarà cura della Regione Puglia comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



Il Proponente provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale; ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE



IL MINISTRO DEI BENI E
DELLE ATTIVITA' CULTURALI E
DEL TURISMO





ALLEGATO C

Decreto ex MiTE n. 481 del 25 NOV 2021



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO

DIVISIONE V – SISTEMI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Indirizzi in allegato

OGGETTO: [ID_VIP: 5630] Proroga di validità del Decreto VIA/AIA n. 573 del 27/10/2011 relativo al Progetto "Adeguamento delle strutture della raffineria di Taranto per la movimentazione del greggio Tempa Rossa" Notifica provvedimento

Si comunica che in data 25/11/2021 è stato emanato il decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 0000481 relativo al procedimento in oggetto.

Il testo integrale del provvedimento, corredato dai pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, n. 37 del 21 dicembre 2020 e del Ministero della cultura espresso con nota prot. 10390-P del 29 marzo 2021, che ne costituiscono parte integrante, è disponibile sul portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del Ministero della transizione ecologica all'indirizzo: <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/292>.

Il Dirigente

Dott. Giacomo Meschini

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

ID Utente: 16166

ID Documento: CreSS_05-Set_03-16166_2021-0329

Data stesura: 09/12/2021

✓ Resp.Set: Bilanzone C.

Ufficio: CreSS_05-Set_03

Data: 10/12/2021

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Elenco indirizzi

Alla ENI S.p.A. - Raffineria di Taranto
enirmtaranto.dir@pec.eni.it

Al Ministero della cultura
Direzione generale archeologia, belle arti
e paesaggio
Servizio V – Tutela del paesaggio
[mbac-dg-
abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

Alla Divisione IV – Qualità dello
sviluppo
Cress-4@minambiente.it

Alla Regione Puglia
Settore Valutazioni Ambientali (VIA)
svizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Alla Provincia di Taranto
Ufficio Ambiente
provincia.taranto@legalmail.it

Al Comune di Taranto
protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

e p.c.

Alla Commissione Tecnica
di verifica dell'impatto ambientale VIA
e VAS
ctva@pec.minambiente.it



Il Ministro della Transizione Ecologica

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA CULTURA

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, gli articoli 25, comma 5, e 26, comma 6, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

VISTO il decreto di compatibilità ambientale ed autorizzazione integrata ambientale (AIA) n. 573 del 27 ottobre 2011, relativo al progetto "Adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per la movimentazione del greggio Tempa Rossa", pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 novembre 2011;

VISTO il decreto ministeriale n. 377 del 17 dicembre 2017, con cui si è stato prorogato di quarantotto mesi, ovvero fino al 23 novembre 2020, il termine di efficacia del citato decreto n. 573 del 2011;

VISTA la nota del 3 settembre 2020, acquisita con prot. MATTM/68555 del 4 settembre 2020, con cui ENI S.p.A. Raffineria di Taranto ha presentato istanza di proroga del predetto termine per ulteriori quattro anni, ovvero fino al 23 novembre 2024;

VISTO che il richiamato decreto VIA/AIA n. 573 del 2011 aveva una valenza di VIA e di AIA e che per i successivi aggiornamenti e modifiche dell'AIA l'impianto ha seguito la disciplina di settore, l'istanza di proroga di cui trattasi va intesa per la sola parte VIA del decreto;

CONSIDERATO che tra le motivazioni della citata richiesta di proroga la ENI S.p.A. Raffineria di Taranto ha rappresentato che non è stato ancora possibile completare le attività

previste in progetto sia a terra, sia off-shore, e, in particolare, l'attuazione della seguente prescrizione di cui all'articolo 1 lettera A) n. 3 del decreto n. 573 del 27 ottobre 2011: *“I lavori previsti dal progetto potranno avere inizio [omissis] soltanto in presenza della certificazione di avvenuta bonifica da parte dell'Autorità Competente, relativamente alla totalità delle aree oggetto dell'intervento”*;

VISTA la nota prot. MATTM/93664 del 16 novembre 2020, con la quale è stata avviata l'istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS ed è stato chiesto al Ministero della cultura il parere in merito al rilascio della proroga;

ACQUISITO il parere del Ministero della cultura, espresso con nota prot. 10390-P del 29 marzo 2021, acquisita con prot. MATTM/33042 del 30 marzo 2021, favorevole alla proroga, nel rispetto del quadro prescrittivo dei decreti ministeriali n. 573 del 27 ottobre 2011 e n. 377 del 17 dicembre 2017;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 37 del 21 dicembre 2020, favorevole alla proroga del provvedimento di VIA emanato con decreto n. 573 del 27 ottobre 2011, già prorogato con decreto n. 377 del 17 dicembre 2017, per un periodo pari a quarantotto mesi;

CONSIDERATO che nel citato parere n. 37 del 21 dicembre 2020, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS ha affermato che *“nel periodo di proroga sarà cura del Proponente sanare le ottemperanze parziali o mancate relative alle prescrizioni I.A.3 e I.C.7 e ottenere le relative certificazioni, nonché di ottemperare alle eventuali prescrizioni che saranno emanate per effetto della conclusione del processo istruttorio in corso per la Verifica di Assoggettabilità a VIA delle opere di adeguamento strutturale del pontile petroli esistente, di cui all'ID_VIP: 5317”*;

CONSIDERATO che sono stati acquisiti i seguenti pareri, che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere positivo con condizioni ambientali del Ministero della cultura, espresso con nota prot. 10390-P del 29 marzo 2021, costituito da n. 14 pagine;
- b) il parere positivo con condizioni ambientali della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, n. 37 del 21 dicembre 2020, costituito da n. 15 pagine;

RITENUTO sulla base di quanto premesso di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla proroga del termine di cui al decreto n. 377 del 17 dicembre 2017;

DECRETA

Art. 1

(Proroga dei termini)

1. Il termine di efficacia del decreto di compatibilità ambientale VIA/AIA n. 573 del 27 ottobre 2011, già prorogato con DM n. 377 del 17 dicembre 2017, relativo al progetto

“Adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per la movimentazione del Greggio Tempa Rossa” proposto dalla ENI S.p.A. Raffineria di Taranto, è prorogato di quarantotto mesi a decorrere dalla data di scadenza del DM n. 377 del 17 dicembre 2017, ovvero fino al 23 novembre 2024, alle condizioni di cui al parere del Ministero della cultura, nota prot. 10390-P del 29 marzo 2021, e al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS n. 37 del 21 dicembre 2020.

2. Restano ferme le prescrizioni di cui al Decreto VIA/AIA DM n. 573 del 27 ottobre 2011 e al DM n. 377 del 17 dicembre 2017.

3. Ai sensi di quanto disposto dal comma 1, il progetto sopraindicato dovrà essere realizzato entro il termine ivi indicato, trascorso il quale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale dovrà essere reiterata.

4. Restano ferme le responsabilità del proponente per ogni conseguenza connessa al ritardo nell’esecuzione dell’opera.

Art. 2

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è comunicato a ENI S.p.A. Raffineria di Taranto, al Ministero della cultura, al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione Puglia, alla Provincia di Taranto, al Comune di Taranto.

2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e del Ministero della cultura, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla notifica dello stesso, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i suddetti termini di impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito *internet* del Ministero della transizione ecologica.

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Roberto Cingolani



ROBERTO CINGOLANI
MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE
ECOLOGICA
MINISTRO
18.11.2021 16:23:06
UTC

IL MINISTRO
DELLA CULTURA

Dario Franceschini

Firmato digitalmente da

DARIO FRANCESCHINI

CN = FRANCESCHINI DARIO
O = Ministero della cultura
C = IT





Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Parere n. 37 del 21 dicembre 2020

Progetto:	Parere tecnico “Adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per la movimentazione del Greggio Tempa Rossa” – Richiesta di proroga di validità del DM n. 573 del 27/10/2011 e del DM n. 377 del 17/12/2017 ID: 5630
Proponente:	ENI S.p.A.

La Commissione VIA

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. (d’ora innanzi D. Lgs. 152/2006) e in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, e successivamente dall’art. 50, comma 1, lett. d), n. 2), del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, convertito con modificazioni con Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 in materia di composizione, compiti, articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 gennaio 2018, n. 2 in materia di costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 gennaio 2020 n. 7 di nomina del Presidente della Commissione VIA e VAS e dei Coordinatori delle Sottocommissioni e di individuazione dei Componenti delle Sottocommissioni VIA e VAS;

RILEVATO che:

- La società ENI S.p.A. ha presentato, nota RAFTA/DIR/MT/264 del 03/09/2020, acquisita al prot. n. 68555/MATTM del 16/11/2020, istanza di proroga della validità temporale dell’autorizzazione - per ulteriori 4 anni ovvero fino al 23/11/2024 - del Decreto VIA. n. 573 del 27/11/2011, già estesa fino al 23/11/2020 con decreto MATTM n. 373 del 17/12/2017 inerente il progetto “*Adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per la movimentazione del Greggio Tempa Rossa*”;
- La società ENI S.p.A. ha trasmesso, come parte integrante dell’istanza, cinque allegati: 1) Cronogramma attività Progetto Tempa Rossa – Raffineria Eni di Taranto (aggiornato al 05/08/2020); 2) Stato di Avanzamento del Piano di Monitoraggio Ambientale; 3) Stato di avanzamento delle attività prescritte dal decreto VIA/AIA n. 573 del 27.10.2011 e successiva proroga rilasciata con decreto ministeriale n. 373 del 27.12.2017; 4) Relazione Ambientale” attestante la non sostanziale variazione delle condizioni ambientali e del quadro programmatico di riferimento; 5) Attestazione di pagamento degli oneri di istruttoria di cui al D.M. n. 245 del 25/10/2016 Art. 4) e relativo modulo per la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445);
- La Divisione, con nota prot. n. MATTM/93664 del 16/11/2020 - acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale, VIA e VAS (d’ora innanzi Commissione) con prot. n. CTVA/3710 in data 16/11/2020 - ha comunicato, preso atto dell’avvenuto assolvimento degli oneri istruttori ai sensi del Decreto Direttoriale n. 47 del 2/02/2018, la procedibilità dell’istanza, disponendo l’avvio dell’istruttoria tecnica presso la

Commissione tecnica VIA/VAS, alla quale si chiede di stabilire se, alla luce della documentazione fornita, sia possibile ritenere confermate le valutazioni già effettuate nell'ambito della procedura di VIA conclusa con D.M. n. 573/2011, come modificata dal DM n. 373/2017, e se vi siano, quindi, le condizioni per la concessione della proroga richiesta, specificando che tale estensione temporale dovrà riguardare solo la parte VIA e non l'AIA, dato che quest'ultima, dopo alcune modifiche progettuali, segue la disciplina di settore;

- La Divisione, riservandosi comunque di verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto stabilito dall'art. 2 comma 1, lettera a) del Regolamento adottato con Decreto n. 1 del 4/01/2018 e la congruità del versamento dell'onere istruttorio, ha comunicato, anche ai fini dello svolgimento dell'istruttoria tecnica di competenza della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, la disponibilità della documentazione in formato elettronico nella cartella archivio del fascicolo elettronico [ID: 5630] presente sull'applicativo GEMMA;
- La Società ENI S.p.A. in data 05/06/2020, con nota RAFTA/DIR/MT/169, ha presentato domanda – collateralmente, ma sempre con riferimento al progetto cosiddetto “Tempa rossa”, per il quale è stato emesso il DM n. 573/2011 e il successivo DM 373/2017 - per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto “Adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per la movimentazione del Greggio Tempa Rossa - Adeguamento del Pontile Petroli esistente”, da realizzarsi nel Comune di Taranto (TA). Tale richiesta si è resa necessaria nell'ambito del progetto “*Adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per la movimentazione del Greggio Tempa Rossa*” per il quale era previsto ed è stato autorizzato il prolungamento del Pontile Petroli per “... *l'esigenza , emersa solo in fase di progettazione esecutiva, di fare fronte ad una sensibile accentuazione dello sforzo di taglio gravante sulla trave del pontile esistente sulla quale collocare la linea di trasporto greggio di 30” prevista dal progetto già autorizzato con il Decreto di compatibilità ambientale n. 573 del 27/10/2011*”;
- La Divisione V, con prot. n. MATTM/43581 in data 11/06/2020 ha acquisito la già menzionata richiesta di verifica di assoggettabilità;
- La Divisione V, con nota prot. n. 47271, del 22/06/2020, ha trasmesso alla CTVA tale richiesta di verifica di assoggettabilità, corredata dalla documentazione progettuale e amministrativa allegata, per l'esame del profilo indicato assegnando alla procedura il codice identificativo ID-VIP 5317;
- La CTVA ha acquisito al nr. 1971 del 22/06/2020 del proprio protocollo la richiamata nota della Divisione V, corredata dalla domanda e dai relativi allegati;
- ARPA PUGLIA, con nota del 19 novembre 2020, prot. 81134-89-19/11/2020 - indirizzata a DG CRESS del MATTM e, per conoscenza, alla CTVA, alla DG RIA del MATTM, al MISE (DG per la sicurezza approvvigionamento e energetico e per le infrastrutture energetiche e ad altri Enti/Amministrazioni sul territorio interessati/competenti sul procedimento in questione – ha informato in merito allo stato di avanzamento e verifiche a cura di ARPA relativamente all'esecuzione e completamento della variante al progetto di bonifica inerente il territorio di insediamento della raffineria di Taranto, internamente all'omonimo SIN, in relazione al progetto “*Adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per la movimentazione del Greggio Tempa Rossa*”;

RILEVATO che:

- la documentazione complessiva presentata dal Proponente per l'ottenimento della proroga di validità del DM 573/2011 si compone dei seguenti elaborati:
 - o Istanza di proroga dei termini di validità del Decreto VIA di cui alla nota n. 93664 del 16/11/2020, sopra richiamata, contenente:
 - All.to 1) Cronogramma attività Progetto Tempa Rossa – Raffineria Eni di Taranto (aggiornato al 05/08/2020): le attività sono previste concludersi al 01/10/2022 (pre-commissioning dei serbatoi), anche se nelle premesse della richiesta di proroga si trova indicata la data ultima del 23/11/2024;
 - All.to 2) Stato di Avanzamento del Piano di Monitoraggio Ambientale ai sensi di:
 - a) “Piano di Monitoraggio Ambientale – Prescrizione A1 del Decreto di compatibilità ambientale n. 000573 del 27/10/2011 – Rev3 del 21 ottobre 2013”; b) “Integrazione del Piano di monitoraggio Ambientale relativo al Progetto Tempa Rossa – Revisione 1 – Adempimento alla prescrizione DVA-2014-019907 del 20/06/2014 ed al parere ARPA Puglia prot. 8579 del 16/02/2015”;
 - All.to 3) Stato di avanzamento delle attività prescritte dal decreto VIA/AIA n. 573 del 27.10.2011 e successiva proroga rilasciata con decreto ministeriale n.373 del 27.12.2017;
 - All.to 4) “Relazione Ambientale” attestante la non sostanziale variazione delle condizioni ambientali e del quadro programmatico di riferimento, datata 6 agosto 2020;
 - ALL.TO 5) Attestazione di pagamento degli oneri di istruttoria di cui al D.M. n. 245 del 25/10/2016 Art. 4) e relativo modulo per la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445);
 - o Richiesta del MIBACT, D.G Archeologia, belle arti e paesaggio, prot. 34741 del 27/11/2020 - acquisita dalla CTVA con prot. 3942 del 30/11/2020 - diretta: a) alla Soprintendenza ABAP, per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, di conferma delle valutazioni già effettuate in merito al progetto in esame (sia con riferimento al provvedimento di VIA n. 573/2011 e del DM n. 373/2017); b) al proprio servizio interno 2, “Scavi e tutela del patrimonio archeologico” di un contributo istruttorio, una volta acquisito il parere della già menzionata Soprintendenza;

RILEVATO e CONSIDERATO con riferimento alla:

i. Premessa della richiesta di proroga:

ENI informava di non avere ancora terminato le attività progettuali sia a terra sia off-shore. In particolare, dichiarava di necessitare di dare completa attuazione alla prescrizione di cui all'articolo 1 lettera A) n. 3 del Decreto VIA/AIA in parola (Allegato 3 alla richiesta) che cita quanto segue: *“I lavori previsti dal progetto potranno avere inizio [omissis] soltanto in presenza della certificazione di avvenuta bonifica da parte dell'Autorità Competente, relativamente alla totalità delle aree oggetto dell'intervento”*.

Il collaudo di queste attività, iniziate a febbraio 2019, si è concluso a febbraio 2020 e si è attualmente in attesa di ricevere dallo stesso Ente di Controllo Territoriale il rapporto conclusivo dei collaudi eseguiti, corredato dei relativi rapporti di prova analitici, propedeutici alla emissione della certificazione finale da parte della Provincia di Taranto.

Il proponente, nella richiesta in esame, ricorda anche di avere già informato (tre note di febbraio, aprile e novembre 2019) del ritrovamento di tracce di materiali contenenti amianto in aree limitate degli scavi, che avrebbe rallentato ulteriormente le attività;

A livello off-shore, l'autorizzazione all'accesso al pontile da parte del Demanio Marittimo è stata concessa solo a gennaio 2019 con conseguente necessaria riapertura della pratica (che ha

validità di 1 anno, ovvero fino a gennaio 2020) di indagine magnetometrica circa la presenza di ordigni bellici nelle aree interessate.

ii. Contenuti degli allegati della richiesta di proroga:

- **All.to 1:** a) si osserva che la data di fine proroga indicata nelle premesse alla richiesta è di due anni successiva a quella esposta nell'organigramma e, peraltro, non trova conferma in nessuno degli allegati che corredano la richiesta di proroga; b) per quanto attiene le attività off-shore inerenti al prolungamento/adequamento del pontile, si osserva che esse sono iniziate, rispettivamente, a settembre 2018 per il prolungamento e, solo a dicembre 2020, per quelle di adeguamento che si concluderanno, per quanto attiene all'adequamento, a luglio 2021 e due mesi dopo per le opere di prolungamento, data la loro stretta interconnessione;
- **All.to 2:** il proponente informa che le attività, al mese di luglio 2020, sono state eseguite in conformità ai documenti di riferimento per il monitoraggio e, in particolare:

Attività di monitoraggio ON-SHORE effettuata:

a) sono stati completati, a dicembre 2014, i rilievi in fase "ante-operam"; b) per la fase "corso d'opera": a) rilievi acustici trimestrali da marzo 2016 a luglio 2020; b) rilievi di bianco delle polveri e COV tra dicembre e gennaio 2016 e poi misure settimanali (tuttora in corso) nei pressi degli scavi; c) rilievi di bianco delle emissioni odorigene tra dicembre e gennaio 2016 e poi misure settimanali (tuttora in corso) nei pressi degli scavi; d) Rilievi in continuo della qualità dell'aria tramite centraline fisse di stabilimento: in corso; e) Monitoraggio bimestrale, da dicembre 2015 al mese di luglio 2020, della qualità delle acque sotterranee; f) Rilievo *una tantum* delle vibrazioni con campagne a novembre 2016 e maggio e giugno 2019;

Attività di monitoraggio OFF-SHORE effettuata:

1) Rilievi "Ante operam":

○ Monitoraggio mensile della colonna d'acqua tramite rilievo con sonda multi-parametrica, correntometro e prelievo campioni di acqua superficiali e profondi da sottoporre ad analisi previste dal PMA, mensilmente nel periodo novembre 2015 ÷ marzo 2019, ad eccezione del mese di agosto 2017 a causa della temporanea sospensione delle attività;

○ Monitoraggio trimestrale dei sedimenti marini in corrispondenza di n. 4 stazioni previste da PMA, con esecuzione di analisi di laboratorio: eseguite n. 14 campagne di monitoraggio, trimestralmente nel periodo novembre 2015 ÷ marzo 2019, rappresentative dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre;

○ Monitoraggio trimestrale dei mitili (protocollo Mussel Watch) in corrispondenza di n. 2 stazioni previste da PMA con campagne di rilievo da gennaio 2016 a marzo 2019;

○ Rilievo batimetrico tramite multi-beam in corrispondenza dell'area in cui è prevista la costruzione del nuovo pontile: eseguito a ottobre 2016.

2) Rilievi "Corso d'opera":

○ Monitoraggio della colonna d'acqua tramite rilievo con sonda multi-parametrica e rilievo correntometro e prelievo campioni di acqua superficiali e profondi (mensile) da sottoporre alle analisi previste dal PMA in corrispondenza di n.8 stazioni di monitoraggio da aprile 2019 a luglio 2020;

○ Monitoraggio trimestrale dei sedimenti marini in corrispondenza di n. 4 stazioni previste da PMA, con esecuzione di analisi di laboratorio: eseguite n. 5 campagne di

monitoraggio nei mesi di maggio 2019, agosto 2019, novembre 2019, febbraio 2020 e maggio 2020;

o Monitoraggio trimestrale dei mitili (protocollo Mussel Watch) in corrispondenza di n. 2 stazioni previste da PMA: eseguite n. 5 campagne di rilievo nei periodi maggio/giugno 2019, agosto/settembre 2019, novembre/dicembre 2019, febbraio/marzo 2020 e maggio/giugno 2020;

o Rilievo una tantum delle vibrazioni: eseguita n. 1 campagna nel mese di giugno 2019, in corrispondenza di n. 1 stazione di misura ubicata lungo la direzione sorgente-recettore.

- o **All.to 3:** il proponente espone una tabella di dettaglio, riferita distintamente alle prescrizioni VIA e a quelle AIA, che fornisce i testi delle prescrizioni, i riferimenti documentali da considerare per avere un quadro delle attività espletate fino alla richiesta di proroga in esame, lo stato delle attività di ottemperanza di cui ai due predetti decreti MATTM, descritto attraverso tre possibili indicazioni per ciascuna prescrizione (SI/NO/parziale) e brevi note e descrizioni di accompagnamento (chiamati “riferimenti”, in tabella). Nello specifico, le prescrizioni sono riportate come tutte attuate nel periodo giugno 2014- febbraio 2015, tranne che:

- Art. 1, lettera A), n. 3 (ovvero 1.A.3) Aree SIN (prot. n. RAFTA/DIR/LA/221 del 19/11/2014) che riguardava due lotti distinti (doc. 68555, figura 3a), ovvero quelli destinati:

- 1. ai due nuovi serbatoi per il greggio Tempa Rossa denominati T-3009 e T-3012: si dichiara completata bonifica e, dal febbraio 2019 al febbraio 2020 completato collaudo insieme ad ARPA Puglia. Il proponente dichiara che si è ora (dicembre 2020) in attesa di restituzione, da parte dell’Autorità competente, dei certificati di avvenuta bonifica;

- 2. al nuovo attraversamento ferroviario (area ex sottopasso ferroviario): si dichiarano interventi di bonifica in corso di realizzazione, anche se non è allegata documentazione attestante una descrizione e/o lo stato di queste attività;

- Art. 1, lettera C), n. 7 (1.C.7), introdotta dal MIBACT, che recitava: *“Il materiale di risulta proveniente dagli scavi effettuati e non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura dei medesimi, dovrà essere allontanato in tempi brevi e sistemato nelle due aree di proprietà ENI S.p.A. indicate nel progetto presentato, secondo le modalità previste nell’elaborato trasmesso con nota prot. n. TDP/PRM/PEO/per04 del 12/04/2011”*. Il proponente, oltre ad indicare “solo parzialmente” nella tabella per lo stato di attuazione senza nessuna indicazione quantitativa, dichiara in proposito - molto genericamente, non facendo riferimenti di tipo temporale - *“Le attività sono in fase di realizzazione nel rispetto di quanto prescritto”*;

- o **All.to 4:** I contenuti dell’allegato 4 al documento prot. MATTM 68555/2020, denominato *“Relazione Ambientale” attestante la non sostanziale variazione delle condizioni ambientali e del quadro programmatico di riferimento*”, che descrive i cambiamenti intercorsi dal 2011 ad oggi (biennio 2018-2019), si possono sintetizzare in:

- a) paragrafo 1 (§1): descrizione iter autorizzativo;

- b) (§2): descrizione progetto originario (Tempa Rossa);

- c) (§3): descrizione dell’adeguamento progettuale (adeguamento pontile) in corso di approvazione (attualmente in procedura di verifica di assoggettabilità, ID-VIP 5317);

d) (§4, regime vincolistico): descrizione delle novità programmatiche sul territorio di insediamento della raffineria intercorse rispetto al 2011;

e) (§5): aggiornamento delle condizioni ambientali di riferimento rispetto al 2011 (anno di riferimento del decreto di compatibilità ambientale del progetto Tempa Rossa).

Per i paragrafi 1,2 e 3, si rimanda alla documentazione specifica di riferimento relativa all'ID-VIP 5317 (verifica di assoggettabilità).

Nel paragrafo 4, si riportano info sulle novità programmatiche intercorse dall'epoca dell'autorizzazione concessa con il DM 573/2011, delle quali la più significativa è costituita dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Puglia, avvenuta con DGR n.176 del 16/02/2015, pubblicata sul BURP n.40 del 23/03/2015. Gli interventi sull'area della raffineria, ovvero il progetto Tempa Rossa, in esame per la richiesta di proroga (già sottoposto a VIA, vedi DM 573/2011) e quello di adeguamento strutturale del pontile esistente in questione (ID VIP 3517). Il PPTR individua nell'Arco ionico tarantino l'area della Raffineria e il proponente rileva che in esso "... *non è presente alcun obiettivo direttamente riferibile agli interventi in progetto*". Pertinente anche, nel merito, l'intesa intercorsa tra il Comune di Taranto, la Regione Puglia e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo (MIBACT), ai sensi dell'articolo 38 comma 5 delle NTA del Piano (DCC di Taranto 107/2019 del 06/06/2019). Infine, il proponente sottolinea che l'intervento non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica in quanto "*Si applicano le esclusioni di cui all'art. 142 co. 2 e 3 del Codice*".

Per quanto riguarda altri Piani – PTCP della Provincia di Taranto, il Piano Regolatore Generale del Comune di Taranto, il Piano Regolatore Portuale del Porto di Taranto, il Piano regionale delle coste (PRC), il Piano di Tutela delle acque (PTA), il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) - il punto 4.2 dell'all.to 4 sintetizza la situazione ovvero che l'area di realizzazione dell'intervento è già stata oggetto di considerazione nei predetti piani con esiti che non prevedono alcuna restrizione o vincolo.

Nel paragrafo 5 dell'all.to 4 sono riportati sinteticamente i risultati dell'analisi di aggiornamento delle condizioni ambientali e delle valutazioni fatte per ciascun comparto in riferimento ai dati di baseline iniziali ed a quanto riportato negli studi di impatto ambientale già precedentemente condivisi e approvati. Di seguito sono sintetizzati le risultanze di tale analisi per specifico comparto ambientale.

➤ Qualità aria

- Per arrivare a delle conclusioni che siano rappresentative di eventuali cambiamenti ambientali occorsi sul territorio di insediamento della raffineria ENI per il comparto aria, ENI ha confrontato - per i due bienni 2010-2011 e 2018-2019 - i dati raccolti da 5 stazioni fisse di misurazione della qualità dell'aria. Gli inquinanti monitorati (anche se non da tutte le centraline) sono NO₂, SO₂, CO, benzene e particolato (PM_{2,5} e PM₁₀) tranne che l'Ozono. Quattro centraline sono relative all'area di Taranto e 1 a quella di Statte, anche se quest'ultima (Ponte Wind) non è stata attiva nel biennio 2018-2019. Le stazioni fisse di misurazione contigue alla raffineria sono quelle di Machiavelli e di Archimede. Come emerge dalla Tabella 5.1.1b, gli inquinanti per i quali sono disponibili tutti i dati per entrambi i già menzionati bienni sono l'NO₂, il PM₁₀ e l'SO₂. Per il PM_{2,5} dati per i due bienni sono comunque disponibili per la centralina di Machiavelli. Comunque, i dati raccolti sono statisticamente utilizzabili per tutti gli inquinanti, rappresentando un livello di disponibilità dei dati superiore al 90%, come richiesto dalla normativa per la valutazione della qualità dell'aria ambiente.

- NO2- Il proponente (Tabella 5.1.1c) fa osservare che dai “... valori riportati nella stessa tabella emerge che la soglia di allarme di 400 µg/m³ non è mai stata raggiunta e che il limite orario di 200 µg/m³ - da non superare per più di 18 volte nell’anno civile - è sempre stato rispettato per tutte le stazioni di monitoraggio. Inoltre, il limite della media annua di NO₂, sempre rispettato presso tutte le stazioni, risulta in riduzione nel biennio 2018-2019 rispetto al biennio 2010-2011”.

- SO₂- Il proponente fa osservare che, in entrambi i bienni di riferimento, non si sono mai avuti superamenti del limite orario, di quello giornaliero e/o della soglia d’allarme. Anche la media annua, riferibile alla tutela della vegetazione, “... mostra sempre valori molto ridotti”.

- CO- Si informa che non tutte le stazioni sono dotate di analizzatori per questo inquinante e che, comunque, il limite del massimo giornaliero della concentrazione media mobile su otto ore e pari a 10 mg/m³ (d.lgs. 155/2010) è sempre rispettato.

- Benzene- il proponente riporta che: “... il valore limite relativo alla media annua di C₆H₆, (pari a 5 µg/m³) risulta sempre ampiamente rispettato e i valori disponibili si presentano in riduzione tra il biennio 2010-2011 e il biennio 2018-2019”.

- Particolato- il proponente riporta per il PM₁₀ che “... il limite della media annuale per la protezione della salute umana (40 µg/m³) risulta sempre ampiamente rispettato nei bienni 2010-2011 e 2018-2019, mentre nel biennio 2010- 2011 il limite dei 35 superamenti della media giornaliera di 50 µg/m³ non è stato rispettato nel 2011 nelle stazioni Taranto – Archimede e Taranto – Machiavelli, mentre è sempre stato rispettato nel biennio 2018- 2019. I valori disponibili si presentano in riduzione tra il biennio 2010-2011 e il biennio 2018-2019”. Per il PM_{2,5} “Dal confronto tra le concentrazioni medie annuali di PM_{2.5} ed il valore limite annuale di 25 µg/m³, si osserva che esso risulta sempre rispettato presso tutte le stazioni nel periodo considerato, con una tendenza alla riduzione tra il biennio 2010-2011 e il biennio 2018-2019”.

I dati analizzati per gli inquinanti evidenziano che lo stato di qualità dell’aria presso l’area di Taranto si è mantenuto sostanzialmente buono tra il biennio 2010-2011, corrispondente al periodo di emissione del Decreto VIA/AIA n. 573 del 27/10/2011, e che (anzi) per molti parametri si rilevano valori in riduzione nel biennio 2018-2019.

➤ Ambiente idrico superficiale, sotterraneo e marino

Il proponente informa che tutti gli elementi di idrografia superficiale inerenti l’Arco Jonico sono ubicati ad una distanza superiore a 2 chilometri dall’area di intervento.

Per quanto attiene all’ambiente idrico sotterraneo, la falda superficiale sottostante le aree di Raffineria interessate dal progetto Tempa Rossa è costantemente monitorata in ottemperanza a quanto indicato nel Piano di Monitoraggio Ambientale approvato dalle PP.AA. attraverso il controllo periodico delle acque di 10 dei 118 piezometri già presenti presso la Raffineria, scelti sulla base della loro ubicazione rispetto alle opere di intervento del progetto. In particolare, sono stati eseguiti i campionamenti in fase *ante-operam* (con cadenza semestrale luglio – dicembre 2014) e in fase di cantiere (con cadenza bimestrale ed eventuale infittimento nel corso delle fasi critiche di cantiere da gennaio 2015).

Il proponente sottolinea che “... le attività di monitoraggio eseguite hanno evidenziato, per quanto concerne la tipologia di parametri e gli ordini di grandezza delle concentrazioni rilevate, una sostanziale continuità nel tempo, pertanto per tale componente non registrandosi effetti negativi e significativi sullo stato di qualità ambientale pregresso”.

Relativamente all'ambiente idrico marino, nella relazione si precisa che il Pontile Petroli, dove si sviluppa il progetto, è situato all'interno del Mar Grande presso la costa settentrionale e che le onde provenienti da Sud-Ovest possono raggiungerlo solo marginalmente, con i valori massimi di altezza d'onda significativa che non risultano essere maggiori di 0,5 m e che i valori di marea astronomica sono molto modesti.

Per quanto attiene agli impatti delle attività della raffineria, il proponente fa osservare che le acque reflue e meteoriche incidenti sulle aree interessate dagli interventi sono raccolte dalla fognatura oleosa di raffineria e sottoposte a trattamento. Di conseguenza, il proponente ritiene che non si rilevano impatti significativi a carico di questa componente, né in fase di costruzione né in fase di esercizio.

➤ Qualità dei suoli

i. On-shore

Si dichiara di essere (dicembre 2020) in attesa di restituzione, da parte dell'Autorità competente, del certificato di avvenuta bonifica, corredato dei relativi rapporti di prova analitici, propedeutici alla emissione della certificazione finale da parte della Provincia di Taranto (art. 1 comma 5 Decreto Direttoriale n. 5389/TRI/DI/B/ del 17/10/2014). Anche per la realizzazione del nuovo attraversamento ferroviario (area ex sottopasso ferroviario) gli interventi di bonifica prevederanno lo scavo e la gestione del terreno contaminato presso impianti di recupero/smaltimento esterni autorizzati, secondo le modalità previste e descritte all'interno dei documenti progettuali approvati (cosiddetta Variante PDDBS e PDU).

ii. Off-shore

L'area di prolungamento del Pontile Petroli della Raffineria ENI, in fase di realizzazione, ed il successivo Progetto di adeguamento del Pontile Petroli esistente, attualmente soggetto a procedimento di verifica di assoggettamento a VIA (ID VIP 5317 - prot.0047271 del 22/06/2020), interessa una porzione assai ridotta del bacino portuale di Taranto, ubicata nella parte settentrionale del Mar Grande, tra gli sporgenti (moli) del porto industriale e Punta Rondinella.

La cosiddetta “rada di Mar Grande”, entro cui è ubicato il Pontile Petroli oggetto di intervento, è interamente compresa nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) che circoscrive l'area industriale di Taranto e gli specchi acquei prospicienti, comprende le aree marine del Mar Piccolo, Mar Grande e l'area ad ovest di Punta Rondinella. Lo stato qualitativo dei sedimenti nell'area di intervento (Mar Grande Lotto I) è stato indagato nel 2008 da Sviluppo Italia Aree Produttive, che ha eseguito la caratterizzazione ambientale dell'area Mar Grande, sotto la supervisione di ICRAM (oggi ISPRA), al fine di valutare il grado di contaminazione di sedimenti e la relativa potenziale pericolosità per l'ambiente acquatico. I dati raccolti sono stati elaborati ottenendo la distribuzione delle concentrazioni degli inquinanti nell'area del Mar Grande per determinare i volumi di sedimento da sottoporre ad interventi di messa in sicurezza e bonifica.

Tale contaminazione si esaurisce entro il primo metro di sedimento indagato ed è relativa prevalentemente a metalli ed elementi in tracce, nello specifico Mercurio (Hg) e Piombo (Pb) ed in misura minore Zinco (Zn) e Rame (Cu). La contaminazione dovuta ai composti organici risulta molto meno evidente.

Il proponente dichiara che, sulla base dei risultati delle indagini effettuate, si può affermare che nelle aree direttamente interessate dal prolungamento del Pontile Petroli e dall'adeguamento del Pontile Petroli esistenti i sedimenti non presentano concentrazioni di contaminanti superiori alla soglia di intervento stabilita da ICRAM.

Inoltre, il proponente dichiara che tutti i risultati delle indagini effettuate hanno evidenziato l'assenza di contaminazione nei sedimenti e di perturbazioni nell'ambiente acquatico; in particolare:

- ✓ Rilievi da sonda multiparametrica e rilievi correntometrici della colonna d'acqua: in concomitanza con le attività di posa dei pali si sono registrate occasionali variazioni dei trend unicamente per il parametro torbidità, in corrispondenza della parte alta e della parte bassa della colonna d'acqua indagata. I valori registrati risultano nella maggior parte delle stazioni, dello stesso ordine di grandezza di quelli già registrati nel periodo antecedente la posa in opera dei pali;
- ✓ Analisi chimiche della colonna d'acqua: non si sono rilevati impatti significativi legati alle attività di posa dei pali per il prolungamento del Pontile Petroli. Lievi innalzamenti dei valori in concomitanza con le attività di posa dei pali sono stati registrati per alcune sostanze: azoto nitrico e azoto nitroso, idrocarburi totali n-esano, zinco;
- ✓ Analisi chimiche ed ecotossicologiche dei sedimenti: non si sono rilevati impatti significativi;
- ✓ Caratterizzazione comunità macrozoobentos dei sedimenti: non si sono rilevati impatti significativi;
- ✓ Monitoraggio del bioaccumulo nei mitili (protocollo Mussel Watch su *M. galloprovincialis*): non si sono rilevati impatti significativi.

➤ Biodiversità

i. *On-shore*

Il proponente ricorda che “... il Decreto VIA/AIA n. 573 del 27/10/2011 e ss.mm.ii. circa la valutazione di incidenza riconosceva che le uniche interferenze, per quanto riguarda le opere on-shore, sulle aree Rete Natura sopra individuate era riconducibile alle emissioni in atmosfera, costituite - durante la fase di cantiere - da emissioni di polveri prodotte durante la movimentazione delle terre e dalle emissioni gassose dei mezzi d'opera utilizzati” e che, dato l'ambiente urbanizzato (ovvero cenosi ampiamente adattate alle attività antropiche), potevano escludersi impatti o interferenze su questo comparto, data anche la distanza dalle aree ZSC limitrofe.

Si riporta anche che “Le emissioni generate dal progetto in fase di esercizio, sia a terra sia a mare, sono essenzialmente diffuse e fugitive...” dato che “... le uniche emissioni convogliate risultano essere quelle discontinue dell'impianto di recupero vapori”. Chiarisce anche che le emissioni più significative sono quelle diffuse dai serbatoi “... caratterizzate da ricadute locali adiacenti alla Raffineria, non ... in grado di variare la qualità dell'aria su area vasta”.

ii. *Off-shore*

Per quanto riguarda gli interventi off-shore, il proponente ritiene che “... gli impatti sono legati essenzialmente alla fase di costruzione in cui le attività di infissione dei pali per la realizzazione del prolungamento del pontile e per l'adeguamento di quello esistente possono indurre la risospensione di sedimenti”. Si riferisce anche di un'area “... interessata dai lavori e collocata sottocosta in un ambito portuale che ha già subito importanti trasformazioni, come testimoniato dalla diffusa presenza di matita morta di *Poseidonia Oceanica* che rappresenta ciò che rimane di una vasta prateria di *Posidonia*

oceanica che un tempo occupava il fondo del Mar Grande". Per questo, il proponente ritiene "... gli impatti derivanti dalla sottrazione di habitat trascurabili". In merito agli impatti riferibili alla torbidità dell'acqua dovuta alle attività di infissione dei pali di consolidamento del pontile, il proponente dichiara di poter contenere l'intensità del fenomeno con l'adozione di tecniche specifiche, rendendola paragonabile a quella risultante da medie mareggiate o da manovre di navi nell'area in esame. Dichiara, senza però riferimenti a dati puntuali, che "... il monitoraggio ambientale effettuato in sito durante le attività di prolungamento del pontile hanno permesso di escludere la presenza di contaminanti nei sedimenti e che dunque l'eventuale torbidità possa diffondere sostanze pericolose". Conclude l'analisi su questo comparto dicendo che "... le verifiche effettuate nello Studio Preliminare Ambientale relativo all'intervento di adeguamento del Pontile Petroli esistente ha permesso di escludere interferenze del progetto con le misure di conservazione applicabili alla ZSC in parola precisate dal Regolamento Regionale 6/2016 così come modificato dal Regolamento Regionale 12/2017".

➤ Rumore

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) del 1999 (poi ridefinito per adeguarlo alla legge regionale Puglia n. 3/2002) è ancora in attesa di approvazione definitiva dalla Provincia di Taranto. Per questo, il proponente riferisce che i limiti acustici sono fissati dall'art. 8 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (doc. 68555, vedi tab. 5.6.a). L'impatto acustico è previsto solo in fase di cantiere. Il proponente conclude che le emissioni sonore indotte dal cantiere per la realizzazione dell'adeguamento del Pontile Petroli risultano non significative rispetto al clima acustico attuale (nell'area industriale), oltre ad essere temporanee e reversibili.

➤ Paesaggio

Per quanto attiene alla componente paesaggio, il progetto Tempa Rossa ha dovuto ridurre il proprio impatto paesaggistico nei confronti del complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia, che è collocato all'interno della Raffineria di Taranto.

Ciò ha portato a un progetto di mitigazione paesaggistica che, influenzando sulla collocazione - sia planimetrica che di posizione - dei due nuovi serbatoi T3012 e T3009, diminuiti nella loro altezza rispetto alle previsioni iniziali, ha ridotto significativamente l'ingombro visivo determinato dalla loro realizzazione sull'orizzonte osservabile dalla copertura di Santa Maria della Giustizia, non interferendo con la linea d'orizzonte né con le porzioni di mare osservabili dalla stessa copertura.

A ciò si dovranno accompagnare ulteriori interventi di riqualificazione delle aree limitrofe al Complesso di Santa Maria della Giustizia già previsti, ma non ancora attuati.

▪ **CONCLUSIONI DELL'ANALISI ENI SUI TEMATISMI AMBIENTALI**

Le conclusioni dell'analisi sono riportate nella Tab. 6a delle conclusioni valutative (§6) inerenti al confronto della situazione ambientale del biennio 2010-2011 e quello 2018-2019 nell'area della raffineria di Taranto. La tabella sintetizza gli impatti attesi per effetto dell'progetto sulle componenti ambientali.

In particolare, si adotta l'approccio utilizzato nella sintesi non tecnica *SIA – Sintesi Non Tecnica – Raffineria di Taranto – Progetto di adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per lo stoccaggio e la movimentazione del greggio proveniente dal giacimento Tempa Rossa*, URS Italia gennaio 2011 - in seguito SIA 2011) che prevede quattro categorie di impatto:

- o Impatto positivo – quando l'intervento va a determinare una variazione migliorativa della qualità delle matrici ambientali interessate rispetto alla situazione attuale;
- o Impatto nullo – quando l'intervento non determina alcuna variazione della qualità delle matrici ambientali interessate rispetto alla situazione attuale;
- o Impatto neutro - quando l'intervento, pur non essendo migliorativo, non determina una compromissione delle matrici ambientali interessate rispetto alla situazione attuale;
- o Impatto negativo - quando l'intervento va a determinare una variazione peggiorativa della qualità delle matrici ambientali coinvolte rispetto alla situazione attuale.

Il proponente riporta così la valutazione comparativa relativamente alla situazione originaria del progetto tempa Rossa e quella inerente all'adeguamento del pontile esistente (oggetto collaterale di verifica di assoggettabilità a VIA (in corso), ID-VIP 5317):

“In conclusione, sulla base delle informazioni reperite e riportate nel presente documento, tenuto conto del contesto territoriale, ambientale e urbanistico nel quale si colloca il progetto, analizzati gli impatti ambientali indotti dal progetto esaminato nelle fasi di costruzione ed esercizio, alla luce degli interventi di mitigazione e delle procedure adottate per la salvaguardia della qualità ambientale e della sicurezza, è possibile ragionevolmente ritenere che gli interventi in progetto non determineranno effetti significativi negativi per l'ambiente e per l'uomo, confermando la non sostanziale variazione delle condizioni ambientali valutate con i Decreti VIA/AIA n. 573 del 27/10/2011 e n. 373 del 17/12/2017”.

iii. Nota di ARPA Puglia in relazione alle operazioni di bonifica in attuazione della prescrizione 1.A.3 del DM 573/2011

Nella nota si rammenta che “... i lavori inerenti al progetto ‘Adeguamento stoccaggio del greggio proveniente dal giacimento Tempa Rossa da realizzarsi nel Comune di Taranto’, potessero iniziare soltanto in presenza di certificazione di avvenuta bonifica da parte dell’Autorità Competente, relativamente alla totalità delle aree oggetto dell’intervento”. Si ricorda anche che, allo stato, si è già ottenuto il nulla osta relativamente alla realizzazione di lavori in aree (a terra e a mare) che non richiedevano bonifica alcuna. Per quanto attiene alle aree da bonificare, ARPA Puglia informa che, prima del loro riutilizzo (lavori di installazione dei serbatoi, ecc.), è necessario sia il collaudo della bonifica del sottosuolo sia “... l’attestazione dell’esecuzione delle attività ed eventuali interventi di messa in sicurezza operativa (MISO)”. L’ENI S.p.A. ha completato, tra luglio e novembre scorsi, la rimozione dei terreni contaminati dove posizionare i serbatoi, rendendo noti ad ARPA Puglia i risultati analitici relativi alle pareti e ai fondi scavi. Inoltre, ARPA Puglia informa che, ad agosto scorso, avendo riscontrato valori di contaminazione per il punto di verifica denominato Thiessen 7, molto prossimi alle CSC (all.to 5, parte IV del d.lgs. 152/2006) “... è stato anche chiesto alla Società di dettagliare l’intervento di MISE[O] previsto”. ENI S.p.A, informa ARPA Puglia, in data 13/11/2020 ha riscontrato tale richiesta impegnandosi a trasmettere un “... un report tecnico-descrittivo di dettaglio propedeutico all’emissione della certificazione dell’avvenuta attivazione degli interventi di MISO da parte degli Enti Preposti (rif. art. 1, comma 5 del Decreto MATTM prot. n. 5389/TRI/DI/B/del 17/10/2014)”. Inoltre, anche su un’altra area di verifica delle attività di bonifica (cosiddetta Thiessen 5), ARPA Puglia informa come (sia da parte ARPA Puglia che da ENI S.p.A.) si sia “... riscontrato il superamento delle

CSC di cui alla tabella 1b allegato 5 alla parte IV del d.lgs. 152/2006 per idrocarburi pesanti e leggeri. Conseguentemente si rende necessaria l'implementazione delle attività di MISO".

Conclusivamente, ARPA puglia afferma: “Pertanto, ad oggi, non essendo stati completati i lavori relativi alla Variante del Progetto di Bonifica approvato dal Decreto n. 5389/tri/d/b del 17/10/2014, comprensivi di bonifica dei suoli e attività di MISO, non è possibile emettere la relazione tecnica di competenza che, ai sensi dell'art. 248, comma 2 del Dlgs 152/2006, attesti la corretta esecuzione ed il completamento della Variante, così come richiesto dalla prescrizione n. 5 del decreto di approvazione della variante stessa”.

iv. Analisi dei temi ambientalmente rilevanti: permanenza delle condizioni di riferimento degli atti istruttori rispetto allo stato attuale della pianificazione e del sistema dei vincoli

Il progetto (ID-VIP 5630) per il quale si sta chiedendo la proroga di validità del provvedimento di compatibilità ambientale di cui al DM 573/2011, rimane da completare sia per la parte delle attività progettuali che amministrative relativamente a due ambiti di intervento:

- Il completamento delle operazioni di bonifica e/o MISO in assolvimento delle prescrizioni 1.A.3 e 1.C.7 di cui ai DM 573/2011 e DM 373/2017 di cui alla nota ARPA Puglia del 19/11/2020 e atti connessi;
- Esecuzione delle operazioni di consolidamento del pontile petroli a seguito di necessità infrastrutturali emerse solo ora in fase di progettazione esecutiva e per le quali si è in fase di completamento dell'istruttoria di cui all'ID-VIP 3517 di verifica di assoggettabilità, attualmente in corso di svolgimento da parte di CTVA.

L'assolvimento delle iniziative collegate al primo dei due ambiti predetti è direttamente – COME PREVISTO ORIGINARIAMENTE - sotto il controllo tecnico di Arpa Puglia Per il secondo ambito, nel corso dell'istruttoria saranno considerate ed eventualmente assunte tutte le prescrizioni atte a garantire che i lavori di realizzazione dell'adeguamento del pontile consentano, comunque, il perdurare delle condizioni ambientali attualmente in essere.

In ogni caso, le due iniziative rappresentano azioni amministrative ineludibili per il completamento della realizzazione del progetto Tempa Rossa per il quale si è originariamente emesso il provvedimento di compatibilità ambientale recante DM 573/2011 e DM 373/2017.

v. Conclusioni

- Alla luce delle analisi condotte e delle considerazioni conclusive esplicitate, le analisi e valutazioni effettuate nello Studio di Impatto Ambientale - ad esclusione di quelle ancora da effettuare ma già organizzate sui lavori, rispettivamente, di bonifica in attuazione della prescrizione 1.A.3 e di sistemazione 1.C.1 (MIBACT), nonché quelle che origineranno per effetto della conclusione del procedimento in corso di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'ID-VIP 5317 - possono ritenersi attualmente ancora valide; pertanto, con il presente si richiede la proroga dei termini di validità del decreto di compatibilità ambientale del DM n. 573 del 27/10/2011, modificato con DM n. 373 del 27/12/2017, al fine di consentire di poter completare nei prossimi 48 mesi, fino al 23/11/2024 il quadro degli interventi del progetto medesimo.

CONSIDERATO e VALUTATO che:

- La documentazione predisposta dal Proponente a supporto della richiesta di proroga di 4 anni riporta che:
 - o le tempistiche necessarie per le attività progettuali esecutive, per l'espletamento delle conseguenti verifiche di ottemperanza alle prescrizioni del decreto di compatibilità ambientale e per le attività di realizzazione, non hanno a oggi consentito di completare tutti gli interventi previsti dal Progetto "Tempa Rossa";
 - o la richiesta di proroga in esame persegue il duplice obiettivo di consentire l'adeguamento del pontile petroli, necessità emersa solo in fase di progettazione esecutiva del prolungamento dello stesso (già autorizzato dal DM 573/2011) nonché di consentire la conclusione delle attività di bonifica, anch'esse già previste in termini di prescrizioni nel progetto Tempa Rossa e realizzate sotto il controllo di ARPA Puglia;
 - o per le opere di adeguamento del pontile petroli esistente (da realizzare parallelamente a quello di allungamento dello stesso) è in corso l'istruttoria (ID-VIO 5317) di verifica di assoggettabilità a VIA che richiederà il tempo necessario per il suo completamento;
 - o la documentazione predisposta dal Proponente a supporto della richiesta di proroga di quattro anni a seguito dell'analisi conferma la permanenza delle condizioni di riferimento degli atti istruttori rispetto allo stato attuale della pianificazione e del sistema dei vincoli;
 - o non si rileva, inoltre, una variazione dei rapporti di interrelazione tra le aree sottoposte a tutela e gli interventi da realizzare, in quanto sulla stessa area insistevano, già all'epoca della procedura di VIA, gli stessi vincoli;
 - o le analisi condotte come strumento di orientamento offerto per le valutazioni da parte dell'Autorità competente in merito alla proroga richiesta, confermano per i suddetti "Temi ambientalmente rilevanti" l'assenza di variazioni rilevanti ai fini dell'espressione del giudizio di compatibilità ambientale;

CONSIDERATO che nel corso degli anni a partire dalla data di emissione del Decreto VIA fino a oggi si sono susseguite e concluse numerose procedure di ottemperanza in risposta a singole o molteplici prescrizioni riferite a specifiche tematiche ambientali,

FATTO SALVO che, nel periodo di proroga, sarà cura del Proponente sanare le ottemperanze parziali o mancate relative alle prescrizioni 1.A.3 e 1.C.7. e ottenere le relative certificazioni, nonché di ottemperare alle eventuali prescrizioni che saranno emanate per effetto della conclusione del processo istruttorio in corso per la verifica di assoggettabilità a VIA delle opere di adeguamento strutturale del pontile petroli esistente, di cui all'ID-VIP 5317.

La Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS,

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

parere favorevole alla concessione della proroga del termine previsto dal D.M. n. 573 del 27/10/2011, modificato dal D.M. 373 del 27/12/2017 relativo al progetto “Adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per la movimentazione del Greggio Tempa Rossa”, per la realizzazione delle opere per una durata di ulteriori 48 mesi rispetto al termine originario ovvero fino al 23/11/2024 con la seguente condizione:

Condizione ambientale	1
Macrofase	In corso d’opera
Fase	Realizzazione dei lavori
Ambito di applicazione	Monitoraggio
Oggetto della prescrizione	Il Proponente dovrà relazionare sulla permanenza dei presupposti posti alla base degli atti istruttori rispetto alle attuali condizioni di contesto ambientale, territoriale e pianificatorio, rappresentate da ciascun tema centrale, a seguito di variazione degli stessi atti istruttori qualora significativa ai fini dell’espressione del giudizio di compatibilità ambientale
Termine avvio Ottemperanza	Verifica Prima della conclusione dei lavori di adeguamento del pontile, oggetto di verifica
Ente vigilante	MATTM
Enti coinvolti	ARPA Puglia

Il Presidente della Commissione

Ing. Luigi Boeri

BOERI

LUIGI

24.12

.2020

15:23:08

UTC





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Class. 34.43.01 / *fasc.* 8.22.1/2019

Allegati:

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della cultura
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Al Ministero della transizione ecologica
Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP: 5630]
(cress@pec.minambiente.it)

Oggetto:

TARANTO: Adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per la movimentazione del Greggio Tempa Rossa.

Procedura riferita al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale".

Istanza di proroga dei termini di validità del Decreto VIA/AIA n. 573 del 27/10/2011, già oggetto di proroga con DM n. 373 del 17/12/2017.

Proponente: ENI S.p.A. - Raffineria di Taranto.

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

e, p.c.

Al Ministero della transizione ecologica
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS
[ID_VIP: 5630]
(ctva@pec.minambiente.it)

Alla Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio – Assessorato alla Qualità dell'Ambiente.
Sezione Autorizzazione Ambientale – Servizio VIA e V.I.N.C.A.
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Alla Soprintendenza Nazionale
per il patrimonio culturale subacqueo
(mbac-sn-sub@mailcert.beniculturali.it)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

26/03/2021

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali".

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo".

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MiBACT, Min. Salute e Min. Lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), ai sensi del quale art. 6, comma 1, il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura".

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 236, la cui vigenza è subordinata all'attuazione di quanto disciplinato dall'art. 49, Norme transitorie e finali e abrogazioni, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;



VISTO il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D. Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei Conti al numero 1-2971 del 30/08/2019.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

VISTO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'arte e l'architettura contemporanea ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i." (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 della Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale".

CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto "MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici".

CONSIDERATO che la Società ENI S.p.A., con nota prot. RFTA/DIR/MT/264 del 03/09/2020 ha presentato, ai sensi dell'art. 25, co.5 del D. Lgs. n. 152/2006, all'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e a questo Ministero, istanza di proroga di 48 mesi del decreto VIA n. 573 del 27/10/2021, già oggetto di proroga con DM n. 373 del 17/12/2017, per la realizzazione del progetto di "Adeguamento delle strutture della raffineria di Taranto per la movimentazione del greggio Tempa Rossa", allegando il "Cronoprogramma attività Progetto Tempa Rossa", lo "Stato di avanzamento del Piano di monitoraggio ambientale", lo "Stato di avanzamento delle attività prescritte dal decreto VIA/AIA n. 573 del 27 ott. 2011 e successiva proroga rilasciata con decreto ministeriale n. 373 del 27.12.2017", la "Relazione ambientale" attestante la non sostanziale variazione delle condizioni ambientali e del quadro programmatico di riferimento.

CONSIDERATO che l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. 93664 del 16/11/2020 ha comunicato la procedibilità della suddetta istanza, evidenziando alla Commissione tecnica VIA e VAS la necessità di acquisire "quanto prima" le proprie valutazioni, in considerazione che il 23/11/2020 sarebbe stata la data di scadenza del provvedimento di VIA del 2017.

CONSIDERATO che la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (d'ora in poi "Direzione generale ABAP"), con nota prot. n. 34741 del 27/11/2020 ha chiesto all'allora Soprintendenza ABAP per le province di Brindisi, Lecce e Taranto di comunicare se si possano ritenere confermate le valutazioni già effettuate in merito al progetto di cui trattasi, nell'ambito della procedura di impatto ambientale conclusasi



con il citato provvedimento di VIA n. 573/2011 e nel procedimento di proroga di cui al DM n. 373/2017, ai fini della concessione della proroga richiesta.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 6232 del 22/01/2021, l'allora **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** ha trasmesso il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 37 del 21/12/2020.

CONSIDERATO che la **Direzione generale ABAP** con note prot. n. 2707 del 27/01/2021 e prot.n. 6824 del 02/03/2021 ha chiesto nuovamente alla competente Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo di trasmettere le proprie valutazioni ai fini della proroga richiesta dalla Società ENI S.p.A.

CONSIDERATO che, con nota prot. n. RAFTA/DIR/MT/465 del 16/03/2021, la **Società ENI S.p.A.** ha trasmesso alla competente Soprintendenza e alla Direzione generale ABAP delle *Integrazioni volontarie* riferite a "puntuali aggiornamenti in relazione allo stato di avanzamento delle prescrizioni di cui all'articolo 1, lettera C n. 1÷9 del Decreto VIA/AIA" n. 573/2011, nonché della successiva proroga di cui al DM n. 373/2017.

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 1460 del 18/03/2021, la **Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo** ha trasmesso il seguente parere endoprocedimentale:

< Con riferimento all'oggetto questa Soprintendenza, dopo aver esaminato la documentazione trasmessa relativa a quanto riportato in argomento, fa riferimento ai Decreti rilasciati sul progetto e riporta di seguito il proprio parere di competenza.

Sulla scorta degli elementi a disposizione, questo Ufficio ritiene di confermare quanto già indicato in merito al progetto iniziale e rimane in attesa dell'esecuzione, da parte della Società proponente, delle prescrizioni riportate nei Decreti di VIA citati in premessa relativamente agli aspetti di propria competenza che, ad oggi, risultano solo parzialmente ottemperati.

Da quanto riportato dal proponente nella Richiesta di proroga di validità del Decreto VIA/AIA, allegata alla nota della DG ABAP – Servizio V, in argomento, le attività previste in progetto, sia a terra sia off-shore, non sono state completate per ritardi generati da una serie di circostanze (rallentamento dei lavori di scavo relativi al progetto di bonifica e al differimento della movimentazione delle terre da scavo per le quali sarà necessario attendere la conclusione dei lavori di realizzazione dello svincolo sulla SS 106 "Ionica", da poco iniziati; necessità di adeguamento delle strutture del Pontile Petroli) che hanno generato il differimento delle attività che, secondo quanto dichiarato da ENI R&M Spa, non si potranno concludere prima del settembre 2021.

Per quel che riguarda le prescrizioni della sezione C) del Decreto VIA/AIA n. 573 del 27.10.2011, parzialmente modificate dal successivo DM n. 373 del 17.12.2017, questa Soprintendenza fa presente che non risultano ad oggi del tutto ottemperate le prescrizioni C4) (così come modificata dal successivo del DM n. 373 del 17.12.2017), C5 e C6) del DM VIA/AIA n.573 del 27.10.2011, ad eccezione della collocazione dei due nuovi serbatoi T3012 e T3009, diminuiti di altezza rispetto alle previsioni iniziali per ridurre l'impatto visivo determinato dalla loro realizzazione sull'orizzonte osservabile da Santa Maria della Giustizia, sebbene la ex Soprintendenza ABAP per le Province di Lecce Brindisi e Taranto abbia avviato con la Dirigenza dell'ENI una serie di contatti per la definizione di tutto quanto previsto nelle disposizioni dei succitati Decreti.

Allo stato attuale, non risulta agli atti della Soprintendenza la presentazione, da parte del proponente, di un progetto specifico per il miglioramento dell'assetto dal punto di vista paesaggistico della zona interessata dalla presenza del complesso di Santa Maria della Giustizia, anche in relazione allo spostamento o alla riduzione dell'area destinata a "magazzino e deposito di fusti olii" limitrofo allo stesso complesso (prescrizione C5 VIA/AIA n.573 del 27.10.2011).

Con riferimento alla prescrizione C5 del DM di proroga n. 373/2017, inerente la riduzione delle emissioni odorigene, si prende atto di quanto dichiarato dalla Società ENI S.p.A. nel documento relativo allo stato di avanzamento delle attività prescritte con i decreti già rilasciati riguardo alla implementazione di una serie di interventi finalizzati proprio alla minimizzazione delle emissioni odorigene e si riferisce che, a seguito di



sopralluoghi presso il complesso monumentale si è comunque rilevata una persistenza delle emissioni odorigene.

Possono, invece, considerarsi parzialmente ottemperate le prescrizioni C1), C2), C3) del VIA/AIA n. 573 del 27.10.2011 per quanto riferibile alle attività di archeologia preventiva e di sorveglianza archeologica delle aree interessate dai lavori di scavo e di movimento terra, nell'ambito delle operazioni di "Realizzazione dei movimenti terra e area accumulo est relativi al progetto Tempa Rossa Storage Tanks" che hanno interessato l'area di stoccaggio dello stabilimento denominata Area di Bonifica – zona 1, destinata ad accogliere i depositi di materia prima ed altre aree destinate ad essere sede di impianti di servizio connessi al medesimo; la zona 2, ubicata a nord di questa, denominata Area Utilities; la zona 4, denominata Area Antincendio, ubicata a nord-est dell'area di bonifica e delimitata ad ovest dalla strada (di raffineria) n. 107, entro i cui confini, sono stati effettuati gli scavi per la messa in opera di due serbatoi per l'acqua.

Tali attività, che hanno avuto inizio il 09/05/2018 e che sono tuttora in corso, sono state verificate nel corso di sopralluoghi periodici da parte del funzionario responsabile del territorio di Taranto afferente a questa Soprintendenza e sono rilevabili dai reports e da altra documentazione inviata alla Scrivente, in corso d'opera, dagli archeologici della Società incaricata del controllo dei lavori.

Nel periodo considerato, le attività di sorveglianza hanno consentito di escludere la presenza di tracce di frequentazione antropica di età pre-industriale sia in Area di Bonifica che in Area Utilities, dove gli scavi hanno raggiunto quasi dappertutto il substrato geologico, mentre in Area Antincendio sono state oggetto di scavo stratigrafico e di documentazione una serie di evidenze archeologiche riconducibili ad un impianto produttivo agricolo, verosimilmente destinato alla coltivazione della vite, databile in età ellenistica (IV-III sec. a.C.).

Poiché il rischio archeologico nelle aree interessate dal progetto rimane alto, le attività di sorveglianza dovranno continuare ad essere svolte per tutta la durata delle lavorazioni previste in progetto.

Per quanto sopra esposto, visto il parere tecnico della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e Vas n. 37 del 21/12/2020 e considerata la non sostanziale variazione delle condizioni ambientali e del quadro programmatico di riferimento per l'area interessata dai lavori in questione, questa Soprintendenza esprime parere favorevole alla concessione della proroga dei termini di validità del decreto di compatibilità ambientale (DM n. 573 del 27/10/2011), ritenendo che il prolungamento di ulteriori 48 mesi rispetto al termine già prorogato con DM 373/2017 possa consentire il completamento del quadro degli interventi di riqualificazione delle aree limitrofe al Complesso di Santa Maria della Giustizia di stretta competenza di questa Soprintendenza >.

CONSIDERATO che il Servizio II, **Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 10226 del 26/03/2021, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< Si fa seguito alle note prot. 34741 del 27.11.2020, 2707 del 27.01.2021 e 6824 del 02.03.2021, con le quali codesto Servizio richiede di valutare la richiesta di proroga di cui all'oggetto, nonché alla nota prot. 1460 del 18.03.2021, con la quale la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo (di seguito "Soprintendenza") trasmette il proprio motivato parere.

Vista la nota prot. 465 del 16.03.2021, con la quale ENI S.p.A. comunica, a seguito di richiesta effettuata per le vie brevi, aggiornamenti relativi allo stato di avanzamento delle prescrizioni impartite dal Ministero nel Decreto VIA/AIA n. 573, rilasciato dal MATTM in data 27.10.2011, così come parzialmente modificate dal successivo DM n. 373 del 17.12.2017;

Preso atto di quanto affermato dalla Soprintendenza in relazione a dette prescrizioni, con particolare riguardo a quelle relative alle problematiche archeologiche, al momento parzialmente ottemperate;

Lo scrivente Servizio condivide pienamente le considerazioni della competente Soprintendenza che, "considerata la non sostanziale variazione delle condizioni ambientali e del quadro programmatico di riferimento per l'area interessata dai lavori in questione", nell'esprimere parere favorevole alla proroga in oggetto, valutato il perdurare dell'elevato grado di rischio archeologico nelle aree interessate dal progetto -



confermato anche dal rinvenimento di strutture riconducibili ad un impianto produttivo agricolo, verosimilmente destinato alla coltivazione della vite, databile in età ellenistica (IV-III sec. a.C.) – ritiene opportuno riconfermare le prescrizioni impartite nel citato Decreto 573/2011, così come modificate dal DM di proroga n. 373/2017 >.

CONSIDERATO che il progetto proposto dalla Società ENI S.p.A. è costituito da:

- Interventi off-shore:
 - a) prolungamento del pontile esistente a servizio della Raffineria;
 - b) adeguamento dei servizi ausiliari asserviti al pontile.
- Interventi on-shore:
 - a) due nuovi serbatoi di stoccaggio del greggio Tempa Rossa;
 - b) due nuove aree di pompaggio per la spedizione del greggio Tempa Rossa e del greggio Val d'Agri al nuovo pontile;
 - c) nuova linea di trasferimento del greggio Tempa Rossa dai nuovi serbatoi al nuovo pontile;
 - d) un nuovo impianto di preraffreddamento greggio Tempa Rossa;
 - e) due nuovi impianti di recupero vapori ad integrazione dell'esistente;
 - f) adeguamento/potenziamento servizi ausiliari asserviti alle nuove installazioni on-shore.

VALUTATO che i suddetti interventi si inseriscono in un ambito territoriale caratterizzato dagli impianti della Raffineria, nonché in un'area nella quale sono presenti già da tempo numerosi insediamenti industriali, quali ad esempio la Cementir e l'ILVA.

PRESO ATTO di quanto dichiarato dalla Società ENI S.p.A. in merito ai motivi posti alla base della richiesta di proroga di cui trattasi, riferiti, per le opere on-shore: alla non completa attuazione della prescrizione di cui all'art. 1 lettera A) n. 3 del Decreto VIA/AIA, propedeutica all'inizio dei lavori; a ritardi nella movimentazione delle terre nell'Area Ancillari & Interconnecting in quanto l'autorizzazione Unica è stata ottenuta solo in data 28/03/2018 e per completare la movimentazione delle terre da scavo previste dal progetto è stato necessario attendere la conclusione dei lavori di realizzazione dello svincolo sulla SS 106 "Ionica" che permette di raggiungere le aree di riutilizzo delle terre da scavo; al rinvenimento, in aree limitrofe agli scavi, di tracce di materiali contenenti amianto, con conseguente riduzione della velocità di scavo, per rimuovere in sicurezza tali materiali; per le opere off-shore: a ritardi nel rilascio della Concessione Demaniale Marittima, ottenuta nel gennaio 2019 e nella conseguente necessità di ripetere l'indagine magnetometrica (superficiale e profonda), valida 1 anno, per la verifica della presenza di ordigni bellici nelle aree interessate; alla necessità di modificare il progetto del pontile petroli, per la cui modifica è stato avviato dalla stessa Società un procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 (istanza del 05/06/2020).

VISTO e CONSIDERATO il parere tecnico istruttorio espresso dalla ex Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee con nota prot. n. 22527 dell'11/07/2011 per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi, le cui prescrizioni sono state integralmente riportate nel Decreto di compatibilità ambientale n. DVA-DEC-2011-573 del 27/10/2011.

VISTO e CONSIDERATO il parere tecnico istruttorio espresso dalla Direzione generale ABAP, prot. n. 28992 del 18/10/2017 ai fini della concessione della proroga dei termini di validità del suddetto Decreto di compatibilità ambientale, parte integrante del DM n. 373 del 17/12/2017.

PRESO ATTO di quanto dichiarato dalla Società ENI S.p.A. nella "Relazione sulla non sostanziale variazione delle condizioni ambientali e del quadro programmatico di riferimento" (Allegato 4 all'istanza di proroga) dove, con riferimento al regime vincolistico dell'area interessata dagli interventi, se ne afferma l'esclusione dalla tutela prevista dall'art. 142, co. 1 del D. Lgs. n. 42/2004 e quindi dalla necessità di acquisire l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 dello stesso D. Lgs. n. 42/2004, in quanto tale territorio è stato individuato, ai sensi dell'art. 38, co. 5, delle NTA del PPTR, quale area ricadente nelle fattispecie indicate all'art. 142, co. 2, dello stesso decreto legislativo.



RITENUTA superflua, pertanto, ogni ulteriore considerazione in merito alla compatibilità dell'intervento con le disposizioni di cui all'art. 45 (*Prescrizioni per i Territori costieri e i Territori contermini ai laghi*) delle NTA del PPTR.

CONSIDERATO quanto dichiarato dalla Società ENI S.p.A. nel documento denominato "*Stato di avanzamento delle attività prescritte dal Decreto VIA/AIA n. 573 del 27/10/2011 e successiva proroga rilasciata con Decreto Ministeriale n. 373 del 27/12/2017*", Allegato 3 all'istanza di proroga, e a quanto precisato con le sopraccitate *Integrazioni volontarie* del 16/03/2021, per quanto attiene all'ottemperanza alle prescrizioni dettate con i citati decreti di compatibilità ambientale e di proroga.

CONSIDERATO che per quanto attiene alla prescrizione **C.1** la Società proponente ha precisato che per le attività ivi previste: "*Tutti i lavori di scavo (di qualsiasi entità siano, compresi gli scotichi iniziali dei cantieri) dovranno essere seguiti costantemente da personale specializzato archeologico (da reperirsi attraverso Università o Ditte Archeologiche specializzate esterne al Ministero per i beni e le attività culturali, le quali prestazioni saranno a carico della Società ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing.) e realizzati, ove si rendesse necessario lo scavo a mano per la presenza di reperti, da ditte in possesso di attestazioni SOA per la categoria OS 25. Quanto sopra al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso di scavi e che possono determinare l'avvio, a carico della Società ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing, di ulteriori indagini archeologiche. Il suddetto personale specializzato archeologico e le ditte specializzate incaricate dovranno operare secondo le direttive della competente Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia, con la quale pertanto manterranno costanti contatti*", ha incaricato archeologi specializzati che operano secondo le direttive della Soprintendenza

CONSIDERATO che in merito all'ottemperanza alla prescrizione **C.2** "*Nel caso di ritrovamenti archeologici e fossiliferi l'indagine dovrà essere condotta fino ad esaurimento del deposito archeologico comprensivo anche di eventuali analisi e/o altri interventi che si rendano necessari ed opportuni in corso d'opera*", e **C.3** "*Si prescrive ai sensi dell'articolo 90, "Scoperte fortuite", del D. Lgs. 42/2004 s.m.i. che se durante i lavori dovessero essere casualmente ritrovati resti antichi, manufatti o elementi di natura archeologica, anche di apparente non interesse, siano immediatamente sospesi tutti i lavori in atto e ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza per i beni archeologici competente, la quale se ne ravviserà la necessità, chiederà l'ampliamento delle indagini al fine di consentire una corretta ed adeguata documentazione dei resti sepolti*", la Società ENI S.p.A. cita, a titolo esemplificativo, la notifica eseguita dalla stessa Società alla competente Soprintendenza (in data 23 settembre 2019) a seguito di ritrovamento di reperti archeologici.

CONSIDERATO che le prescrizioni **C1, C2 e C3**, come riferito dalla competente Soprintendenza con il parere sopra riportato, sono state parzialmente ottemperate, ovvero ottemperate per quanto riferibile alle attività di archeologia preventiva e sorveglianza archeologica inerenti i lavori fino ad oggi eseguiti dalla Società proponente e che pertanto dette prescrizioni (oggi condizioni ambientali) dovranno essere ottemperate per i lavori ancora da eseguire, che comportano operazioni di scavo di qualsiasi entità.

VISTO e CONSIDERATO quanto dichiarato dall'allora competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio con la nota prot. n. 16477 del 29/08/2017 - integralmente trascritta nel parere della Direzione generale ABAP prot. n. 28992 del 18/10/2017, di cui al DM n. 373/2017 di proroga - laddove specifica che in considerazione del fatto che la Società ENI S.p.A. non aveva dato seguito a quanto prescritto al C.4) del Decreto di VIA n. 573/2011, di seguito riportato:

C.4) *Nel merito delle proposte opere di compensazione indicate dalla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici nelle note prot. n. 9818 del 20/05/2010 (prot. n. 8353 del 20/05/2010) e prot. n. 10826 del 20/06/2011 (prot. n. 9541 del 27/05/2011) - entrambe le note trascritte integralmente nel presente parere tecnico - considerato che il Complesso demaniale di Santa Maria della Giustizia è ubicato all'interno dell'ambito territoriale interessato dall'intervento in esame e che la loro attuazione può consentire una positiva ricaduta per il medesimo territorio sia in termini di valorizzazione del complesso monumentale, sia in termini di fruibilità dello stesso da*

7



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

26/03/2021

parte delle popolazioni locali, si prescrive che, prima dell'Autorizzazione dell'impianto previsto dalla presente procedura VIA dovrà essere stipulato apposito Accordo con la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia per il restauro e consolidamento dello stesso monumento. I tempi e le modalità di realizzazione delle opere di compensazione, come sommariamente indicate nel parere dalla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del 20/06/2011, saranno oggetto dello stesso Accordo. Copia di detto Accordo dovrà essere trasmesso a questa Direzione Generale;

la stessa Soprintendenza ABAP, nel 2016, aveva portato a termine l'intervento di restauro e funzionalizzazione del complesso demaniale di Santa Maria della Giustizia con fondo POIN 2007/2013, rendendo di fatto inattuabile la prescrizione C4.

RITENUTO di non condividere quanto dichiarato al riguardo dalla Società ENI S.p.A. nelle *Integrazioni volontarie* del 16/03/2021, laddove riferisce che "Tale prescrizione è stata ottemperata dalla Scrivente", considerato quanto sopra precisato.

CONSIDERATO che, come evidenziato nella suddetta nota, la ex Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, in alternativa alla suddetta prescrizione C.4, aveva **ritenuto di subordinare il proprio parere favorevole** alla istanza di proroga dei termini di validità del DM-VIA n. 573/2011 formulata dalla Società ENI S.p.A., alla prescrizione volta alla riduzione delle emissioni di gas maleodoranti provenienti dall'impianto della raffineria in modo da poter consentire una opportuna gestione e valorizzazione del Compendio di S. Maria della Giustizia, dichiarata di interesse culturale con DDR 22/05/2008.

RILEVATO che nel parere della Direzione generale ABAP, prot. n. 28992 del 18/10/2017, e quindi nel DM 373/2017 è stato erroneamente riportato che l'ulteriore prescrizione ivi indicata:

1. *Al fine di consentire la gestione e la valorizzazione del Complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia, la Società ENI S.p.A. dovrà porre in essere ogni dispositivo, ed applicare le più moderne tecnologie atte a contenere le emissioni di gas maleodoranti dall'impianto della raffineria, che determinano, con frequenza, obiettivo limite alla permanenza prolungata all'interno dell'area monumentale, impedendo quindi un'adeguata valorizzazione del monumento*

avrebbe sostituito la prescrizione C.5, anziché la prescrizione C.4, che di fatto non era più attuabile da parte della Società proponente.

CONSIDERATO che la prescrizione **C.5** (contenuta nel DM-VIA n. 573/2011), dettata dall'allora Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee (d'ora in poi PBAAC) di seguito indicata:

- C.5) *Al fine di una riqualificazione del complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere verificata la possibilità di spostamento o di riduzione dell'area attualmente destinata a "magazzino e deposito di fusti olii", limitrofo allo stesso complesso. Qualora fosse dimostrata l'impossibilità di spostamento o di riduzione della destinazione d'uso di detta area, a favore di una sistemazione esterna più consona con il monumento, dovrà comunque essere elaborato un progetto che, pur mantenendo l'attuale destinazione d'uso, migliori l'assetto dell'area stessa dal punto di vista paesaggistico;*

è tutt'oggi valida e sarà pertanto richiamata e impartita con il presente parere.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP con il parere prot. n. 28992 del 18/10/2017 espresso ai fini della concessione della proroga dei termini di validità del Decreto di VIA n. 573/2011, ha attestato anche l'avvenuta ottemperanza della prescrizione **C.6**, dettata da questo Ministero con il citato decreto di compatibilità ambientale, condizionandola alla seguente ulteriore prescrizione esecutiva, che sarà comunque richiamata nelle successive condizioni ambientali: *le opere di mitigazione vegetale previste nel progetto di risagomatura dell'area posta tra il complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia e i nuovi serbatoi, dovranno essere oggetto di costante manutenzione da affidare a ditta specializzata secondo*



uno specifico Piano di manutenzione a firma di un agronomo di comprovata esperienza. Prima dell'inizio dei lavori la Società ENI S.p.A. dovrà pertanto trasmettere alla Soprintendenza competente una formale accettazione degli oneri derivanti dalla realizzazione del Piano di manutenzione teso ad assicurare il mantenimento delle specie vegetali di cui al progetto.

PRESO ATTO di quanto dichiarato dalla Società proponente nel documento "Stato di avanzamento delle attività prescritte dal Decreto VIA/AIA n. 573 del 27/10/2011 e successiva proroga rilasciata con Decreto Ministeriale n. 373 del 27/12/2017" e nelle "Integrazioni volontarie" riguardo allo stato di attuazione di quanto previsto nel progetto di cui alla prescrizione C6, ovvero che "ad oggi le attività di risagomatura in oggetto non hanno avuto inizio" precisando che "prima dei lavori di risagomatura la Scrivente trasmetterà alla Soprintendenza quanto richiesto" e che, pertanto, dovrà essere ribadita la suddetta prescrizione esecutiva (oggi condizione ambientale).

PRESO ATTO di quanto dichiarato dalla Società ENI S.p.A. riguardo all'ottemperanza alla prescrizione C.7: "il materiale di risulta proveniente dagli scavi effettuati e non strettamente necessario per il rinterro e la risagomatura dei medesimi, dovrà essere allontanato in tempi brevi e sistemato nelle aree di proprietà di ENI S.p.A. indicate nel progetto presentato, secondo le modalità previste nell'elaborato trasmesso con nota prot. n. TOP/PRM/PEO/per04 del 12/04/2011", ovvero che "le attività sono in fase di realizzazione nel rispetto di quanto indicato nel Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo redatto ai sensi del DM n. 161/2012...".

CONSIDERATO che riguardo alla prescrizione C.8: "Tutte le opere di mitigazione vegetale previste dal progetto, sia nell'area prospiciente il Complesso monumentale che nelle aree individuate per la collocazione delle terre di scavo dovranno essere realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi e con l'obbligo di verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze piantate entro tre anni dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui sopra saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo obbligo di verifica triennale. Si intende che le opere di mitigazione vegetale dovranno essere realizzate immediatamente dopo la riconfigurazione plano-altimetrica delle aree sopraindicate", la Società proponente nel documento "Stato di avanzamento delle attività prescritte dal Decreto VIA/AIA n. 573 del 27/10/2011 e successiva proroga rilasciata con Decreto Ministeriale n. 373 del 27/12/2017", dichiara di aver parzialmente ottemperato alla prescrizione riferendo che le attività sono in fase di realizzazione nel rispetto di quanto prescritto, senza peraltro documentare effettivamente quanto realizzato.

CONSIDERATO che nelle "Integrazioni volontarie" riguardo alla stessa prescrizione C.8, si precisa che "per quanto attiene a tale prescrizione, sono attualmente in corso le attività propedeutiche alla successiva realizzazione delle succitate opere di mitigazione vegetale nelle modalità richieste. Nello specifico, non essendo ancora state ultimate le riconfigurazioni plano-altimetriche nelle aree in oggetto, la Scrivente provvederà ad effettuare tutti gli interventi nel rispetto di quanto prescritto".

RITENUTO pertanto che la prescrizione C.8 potrà essere ottemperata solo al termine delle operazioni di risagomatura e di riconfigurazione delle aree individuate per la collocazione delle terre di scavo e che pertanto la prescrizione C.8 non è stata ancora ottemperata.

CONSIDERATO che nel documento "Relazione sulla non sostanziale variazione delle condizioni ambientali e del quadro programmatico di riferimento", riguardo alla componente Paesaggio si riferisce che nell'area di Santa Maria della Giustizia sono previsti degli interventi non ancora attuati, quali:

- pulizia e livellamento dell'area con eliminazione della recinzione in rete metallica esistente;
- potatura e sagomatura delle piante esistenti;
- posa in opera di una staccionata in legno;
- messa a dimora di tappeto erboso di specie macroterme ad alta resistenza alla siccità e agli ambienti salmastri;
- messa a dimora di piante di Cipresso di altezza 3.50÷-4.00 m;
- pulizia e livellamento delle aree interne al complesso monastico;



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

26/03/2021

- messa a dimora di giardini tematici;
- posa in opera di impianto di irrigazione a goccia a scomparsa.

CONSIDERATO che con il DM n. 373 del 27/12/2017 di proroga questo Ministero ha dettato la seguente ulteriore prescrizione: *"Al fine di consentire la gestione e la valorizzazione del Complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia, la Società ENI S.p.A. dovrà porre in essere ogni dispositivo, ed applicare le più moderne tecnologie atte a contenere le emissioni di gas maleodoranti dall'impianto della raffineria, che determinano, con frequenza, oggettivo limite alla permanenza prolungata all'interno dell'area monumentale, impedendo quindi un'adeguata valorizzazione del monumento"*, e che nel documento *"Stato di avanzamento delle attività prescritte dal Decreto VIA/AIA n. 573 del 27/10/2011 e successiva proroga rilasciata con Decreto Ministeriale n. 373 del 27/12/2017"*, la Società ENI S.p.A. ha riferito che il Gestore ha provveduto ad implementare una serie di interventi finalizzati a garantire la minimizzazione delle emissioni odorigene anche al fine di consentire la gestione e valorizzazione del complesso monumentale di cui trattasi, indicando, a sostegno di quanto dichiarato, un aggiornamento trasmesso dallo stesso Proponente il 15/04/2019 (RAFT/DIR/MV/102).

CONSIDERATO che con le *"Integrazioni volontarie"* del 16/03/2021, la Società ENI S.p.A. ha trasmesso il proprio documento del 15/04/2019, che dava riscontro alla nota prot. n. 6466 del 25/03/2019 con la quale la ex Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto chiedeva quanto segue:

< Facendo seguito agli incontri presso gli uffici di Taranto di questa Soprintendenza e presso la direzione di codesta Raffineria, con la presente si prende atto delle azioni che ENI Taranto intende adottare e sta già adottando per ottemperare alle prescrizioni riferite in particolare alla riduzione delle emissioni odorigene provenienti dall'impianto di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 373 del 27/12/2017.

Inoltre, in riferimento al Provvedimento del Comitato Tecnico Regionale n. 3232 del 28/03/2012, consegnato in copia da codesto Ente nel corso del suddetto incontro, si rende necessario un approfondimento in merito poiché la determinazione che "l'uso della Chiesa di Santa Maria della Giustizia e relative pertinenze per attività concernenti assembramento di persone (attività di pubblico spettacolo, convegni etc.) è da ritenersi incompatibile con lo stato dei luoghi" sembra vanificare quasi completamente il considerevole impegno, tecnico ed economico, profuso dal Ministero per i beni e le attività culturali, quindi di questa Soprintendenza, per il restauro del complesso monumentale demaniale, impedendone di fatto ogni forma d'uso e di valorizzazione, con considerevole nocumento all'azione istituzionale di tutela e conservazione.

Considerata, pertanto, la nota – protocollo RAFTA/DIR/MV/334 del 07/11/2018 – con la quale codesto Ente ha richiesto al Comitato Tecnico Regionale della Puglia dei Vigili del Fuoco informazioni tecniche al fine di attuare azioni che garantiscano la fruibilità del complesso demaniale di Santa Maria della Giustizia, si rimane in attesa di riscontri in merito.

Infine, considerata la situazione, si chiede che questa Soprintendenza sia resa edotta di tutti gli sviluppi e degli eventuali accadimenti riferiti al monumento, così da poter relazionare al Superiore Ministero, nel rispetto delle gerarchie interne e in modo completo ed esaustivo sulle problematiche inerenti la fruibilità e le eventuali azioni intraprese o programmate >.

CONSIDERATO che la Società ENI S.p.A. con nota prot. n. RAFT/DIR/MV/102 del 15/04/2019, con riferimento alla riduzione delle emissioni odorigene, ha indicato le attività e gli interventi messi in atto fino a quella data, consistenti:

- *Nel monitoraggio delle emissioni odorigene, in conformità a quanto stabilito dalla normativa di settore vigente (norma UNI EN 13725) ed in ottemperanza al Piano di Monitoraggio Odori autorizzato dal MATTM, in corrispondenza delle sorgenti ubicate all'interno del perimetro della Raffineria, pertanto anche presso l'aera Serbatoi. Inoltre tale monitoraggio, come peraltro indicato nell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 92 del 14 marzo 2018, viene effettuato – con cadenza mensile – anche*



conformemente alla Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 23 ed è parte integrante del Sistema di Gestione Ambientale dello Stabilimento;

- Nell'installazione dei sistemi di contenimento odori in corrispondenza dei serbatoi a tetto galleggiante contenenti prodotti con tendenza a originare emissioni odorigene. Tale intervento - che ha interessato anche i serbatoi prospicienti il sistema monumentale di Santa Maria della Giustizia - è stato ultimato nel DIC 2018 in accordo alle tempistiche comunicate agli enti preposti;
- Nel monitoraggio olfattometrico - in ottemperanza ad una prescrizione della vigente AIA - conforme alla norma UNI EN 13725, finalizzato a valutare l'eventuale presenza di emissioni odorigene prodotte presso il Campo Boe;
- In ulteriori azioni di monitoraggio, gestionali e strutturali (monitoraggi, installazione di filtri fotocatalitici, miglioramenti tecnologici dell'impianto recupero vapori a servizio dei serbatoi di bitume, ecc.).

CONSIDERATO quanto rilevato dalla competente Soprintendenza e riferito nel parere sopra citato del 18/03/2021 in merito alla persistenza delle emissioni odorigene, rilevate a seguito di recenti sopralluoghi.

CONSIDERATO quanto previsto dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015.

RITENUTO che le opere proposte dalla Società ENI S.p.A., con il rispetto delle condizioni ambientali dettate nei decreti di compatibilità ambientale, prot. n. DVA-DEC-000573 del 27/10/2011 e con quelle ulteriori previste dal DM n. 373 del 27/12/2017, si possano ritenere comunque compatibili con il territorio circostante, per gli aspetti di competenza di questo Ministero.

CONSIDERATE le valutazioni e motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo con il parere endoprocedimentale sopra trascritto del 18/03/2021 nonché il contributo istruttorio del Servizio II di questa Direzione generale ABAP.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla Società ENI S.p.A. con l'istanza di proroga del 03/09/2020 e con le integrazioni volontarie del 16/03/2021.

CONSIDERATO che la proroga dell'efficacia della originaria dichiarazione di compatibilità ambientale di cui al DM-VIA n. 573 del 27/10/2011 come prorogata con DM n. 373 del 27/12/2017, si determina solo a seguito dell'emanazione dello specifico nuovo Decreto ministeriale di concerto tra il Ministro della transizione ecologica e il Ministro della cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale, rimessa in realtà - per quanto di competenza di questo Dicastero - alla successiva determinazione del Ministro come stabilito dal DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, art. 16, co. 2, lett. m).

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto; visto il parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo del 18/03/2021; visto il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP del 26/03/2021, la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio** ritiene di poter confermare le valutazioni già effettuate in merito al progetto in questione nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale, conclusasi con il DM VIA n. 573 del 27/10/2011 ed esprime, per quanto di competenza, parere tecnico istruttorio favorevole alla richiesta della Società ENI S.p.A. di un'ulteriore proroga di quarantotto mesi del termine di efficacia del citato DM-VIA/AIA n. 573/2011, già prorogato di quarantotto mesi con DM-VIA n. 373 del 27/12/2017, per l'**"Adeguamento delle strutture della raffineria di Taranto per la movimentazione del greggio Tempa Rossa"**, nel rispetto, da parte della Società ENI S.p.A., delle condizioni ambientali, ancora da ottemperare indicate nei sopra citati DM-VIA e di seguito riproposte e integrate per quanto sopra evidenziato e riformulate secondo quanto disposto dal decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione dell'allora MATTM) sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

"Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale":

- 1) Tutti i lavori di scavo (di qualsiasi entità siano, compresi gli scotichi iniziali dei cantieri) dovranno essere seguiti costantemente da personale specializzato archeologico (da reperirsi attraverso Università o Ditte Archeologiche specializzate esterne al Ministero della cultura, le quali prestazioni saranno a carico della Società ENI S.p.A.) e realizzati, ove si rendesse necessario lo scavo a mano per la presenza di reperti, da ditte in possesso di attestazioni SOA per la categoria OS 25. Quanto sopra al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso di scavi e che possono determinare l'avvio, a carico della Società ENI S.p.A., di ulteriori indagini archeologiche. Il suddetto personale specializzato archeologico e le ditte specializzate incaricate dovranno operare secondo le direttive della competente Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, con la quale pertanto manterranno costanti contatti.
- Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM e IN CORSO D'OPERA - 3. Fase precedente la cantierizzazione e 4. Fase di cantiere.
Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.
- 2) Nel caso di ritrovamenti archeologici e fossiliferi l'indagine dovrà essere condotta fino ad esaurimento del deposito archeologico comprensivo anche di eventuali analisi e/o altri interventi che si rendano necessari ed opportuni in corso d'opera.
- Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA- 4. Fase di cantiere.
Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.
- 3) Si prescrive ai sensi dell'articolo 90, "Scoperte fortuite", del D. Lgs. 42/2004 che se durante i lavori dovessero essere casualmente ritrovati resti antichi, manufatti o elementi di natura archeologica, anche di apparente non interesse, siano immediatamente sospesi tutti i lavori in atto e ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, la quale se ne ravviserà la necessità, chiederà l'ampliamento delle indagini al fine di consentire una corretta e adeguata documentazione dei resti sepolti.
- Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA- 4. Fase di cantiere.
Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.
- 4) Al fine di consentire la gestione e la valorizzazione del Complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia, la Società ENI S.p.A. dovrà porre in essere ogni dispositivo ed applicare le più moderne tecnologie atte a contenere le emissioni di gas maleodoranti dall'impianto della raffineria, che determinano, con frequenza, oggettivo limite alla permanenza prolungata all'interno dell'area monumentale, impedendo quindi un'adeguata valorizzazione del monumento. Considerato che il monitoraggio delle emissioni odorigene è previsto dal Piano di Monitoraggio Odori autorizzato dall'allora Ministero per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, la Società ENI S.p.A. dovrà comunicare alla competente Soprintendenza i risultati del monitoraggio eseguito, in



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

particolare presso l'area Serbatoi, e le misure/interventi messi in atto per la riduzione/minimizzazione delle medesime emissioni odorigene.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA- 4. Fase di cantiere e POST-OPERAM – 6. Fase precedente la messa in esercizio; 7. Fase di esercizio.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.

- 5) Al fine di una riqualificazione del complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia dovrà essere verificata la possibilità di spostamento o di riduzione dell'area destinata a "magazzino e deposito di fusti olii", limitrofo allo stesso complesso. Qualora fosse dimostrata l'impossibilità di spostamento o di riduzione della destinazione d'uso di detta area, a favore di una sistemazione esterna più consona con il monumento, dovrà comunque essere presentato, entro sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento di proroga di cui trattasi, per la relativa approvazione, alla Direzione generale ABAP e alla competente Soprintendenza, un progetto che, pur mantenendo l'attuale destinazione d'uso, migliori l'assetto dell'area stessa dal punto di vista paesaggistico e del decoro del complesso monumentale.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA- 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.

- 6) Le opere di mitigazione vegetale previste nel progetto di risagomatura dell'area posta tra il complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia e i nuovi serbatoi, presentato ai fini dell'ottemperanza della prescrizione C.6 del DM-VIA n. 573/2011 attestata con il parere della Direzione generale ABAP prot. n. 23825 del 18/10/2017, dovranno essere oggetto di costante manutenzione da affidare a ditta specializzata secondo uno specifico Piano di manutenzione a firma di un agronomo di comprovata esperienza. Entro sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento di proroga di cui trattasi, la Società ENI S.p.A. dovrà trasmettere alla Soprintendenza competente una formale accettazione degli oneri derivanti dalla realizzazione del Piano di manutenzione teso ad assicurare il mantenimento delle specie vegetali di cui al progetto.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA- 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.

- 7) Il materiale di risulta proveniente dagli scavi effettuati e non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura dei medesimi, dovrà essere allontanato in tempi brevi e sistemato nelle due aree di proprietà ENI S.p.A. indicate nel progetto presentato, secondo le modalità previste nell'elaborato trasmesso con nota prot. n. TDP/PRM/PEO/per04 del 12/04/2011. Dell'ottemperanza a tale condizione ambientale dovrà essere data evidenza nell'elaborato richiesto con la condizione ambientale n. 10.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA- 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

Ufficio MiC coinvolto: Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.

- 8) Tutte le opere di mitigazione vegetale previste nel progetto, sia nell'area prospiciente il Complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia che nelle aree individuate per la collocazione delle terre di scavo dovranno essere realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi e con l'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze piantate entro tre anni dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui sopra saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo obbligo di verifica triennale. Si intende che le opere di mitigazione vegetale dovranno essere realizzate immediatamente dopo la riconfigurazione plano-altimetrica delle aree sopraindicate.
- Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA- 4. Fase di cantiere
Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.
- 9) In corso d'opera la competente Soprintendenza potrà impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata. Per quanto sopra la Società ENI S.p.A. avrà cura di comunicare con congruo anticipo l'inizio di tutti i lavori alla competente Soprintendenza, come anche alla Direzione Generale ABAP.
- Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – 3. Fase precedente la cantierizzazione.
Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.
- 10) La Società ENI S.p.A., entro sei mesi dalla conclusione dei lavori, dovrà consegnare alla Direzione generale ABAP e alla competente Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo una relazione, corredata da adeguati elaborati fotografici, con la quale darà conto del recepimento di tutte le condizioni ambientali indicate dal numero 1) al numero 9).
- Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST-OPERAM – 6. Fase precedente la messa in esercizio
Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.
Ufficio MiC coinvolto: Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.

Il Responsabile del Procedimento
UOTT n. 5 - arch. Carmela Iannotti
(tel. 06/67234566 – carmela.iannotti@beniculturali.it)

Il Dirigente del Servizio V
arch. Rocco Rosario Tramutola

IL DIRETTORE GENERALE
arch. Federica GALLONI



ALLEGATO D

Determinazione Provincia di Taranto n. 1207 DEL 14 OTT 2022



PROVINCIA DI TARANTO

5° SETTORE - PIANIFICAZIONE E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

Registro Generale N. 1207 DEL 14/10/2022

OGGETTO: ENI S.P.A RAFFINERIA DI TARANTO. PROGETTO DI “ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA RAFFINERIA DI TARANTO PER LE MOVIMENTAZIONE DEL GREGGIO TEMPORA ROSSA - AREA NUOVI SERBATOI”. CERTIFICATO DI AVVENUTA BONIFICA (CAB) AI SENSI DELL'ART. 248 COMMA 2 DEL D.LGS 152/2006.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con nota prot. 82102 del 01.12.2021, acquisita al prot. prov.le 0041897/2021 del 02/12/2021, l'ARPA Puglia trasmetteva la relazione ex art. 248 del TUA in merito alle operazioni di bonifica e messa in sicurezza permanente dell'area denominata “Nuovi Serbatoi”, di cui alla “*variante del progetto definitivo di bonifica suolo e sottosuolo – Raffineria di Taranto – Rev. Ottobre 2012*”.

Con nota prot. RAF TA/DIR/MT/34 del 20.01.2022, acquisita al prov.le 2210 del 24.01.2022, l'ENI s.p.a. presentava formale istanza a questa Provincia, richiedendo il rilascio del CAB (Certificato di Avvenuta Bonifica) ex art. 248 comma 2 del TUA relativo al suddetto sito.

Detto sito è identificato catastalmente al Foglio n. 196 p.la 1 e Foglio. 193 p.lle 15 e 31 del Comune di Taranto. Nella figura sottostante, viene mostrata l'ubicazione del medesimo e le coordinate georeferenziate del singolo vertice

All'istanza veniva allegata tutta la documentazione tecnico/amministrativa sviluppata nel corso degli anni ed afferente al procedimento di che trattasi.

Si richiamano di seguito gli aspetti salienti del complesso iter procedimentale ex artt. 242 e 252 del TUA, svoltosi negli anni e relativo al sito *de quo*, come riportato nella suddetta relazione ARPA.



Figura 1: Area nuovi serbatoi

Vertice	E(UTM WGS 1984)	N(UTM WGS 1984)
A	685582.00 m	4484055.00 m
B	685491.00 m	4483888.00 m
C	685373.00 m	4484173.00 m
D	685282.00 m	4483996.00 m

Il sito oggetto del presente procedimento è localizzato all'interno della Raffineria Eni sita nell'area industriale di Taranto, compresa nel Sito di Interesse Nazionale di Taranto (Legge istitutiva n. 426/1998, pubblicata su G.U. n. 291 del 14/12/98 e perimetrazione D.M. 10 gennaio 2000, G.U. del 24/02/2000).

La Raffineria è stata interessata da 2 distinte campagne di caratterizzazione ambientale ai sensi del DM 471 del 1999:

- la prima, condotta secondo il "Piano di Caratterizzazione Ambientale", rev. 2 del marzo 2002, svoltasi nel periodo aprile 2002 – giugno 2003 con esiti approvati in sede di Conferenza dei Servizi decisoria del 05/08/03;
- la seconda, ai sensi del "Piano di Caratterizzazione Integrativo" del dicembre 2003 (sulla base delle indicazioni espresse dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito della Conferenza dei Servizi decisoria del 23/10/2003), svoltasi nel periodo maggio 2004 – aprile 2005.

Le attività di caratterizzazione delle matrici suolo e acque di falda di cui sopra, hanno interessato la Raffineria per una estensione pari a ca. 275 ha con l'adozione di una maglia 50 m x 50m.

Queste indagini hanno evidenziato la presenza di criticità ambientali ed in particolare, per la matrice suolo, è stata rilevata la presenza, in specifiche aree, di idrocarburi totali ed idrocarburi

aromatici (Benzene, Toluene, Xilene, Etilbenzene, Stirene), nonché una presenza isolata/occasionale di inquinanti non idrocarburici, tra i quali Rame, Arsenico e Piombo.

Il progetto di bonifica del suolo e del sottosuolo riguardante l'intera area di Raffineria, trasmesso nel novembre 2005 ed integrato in Febbraio e Luglio 2006, è stato approvato dal MATTM (oggi MiTe) in via preliminare con Decreto prot. n. 3822/QdV/M/DI/B del 27 Luglio 2007 e in via definitiva con il Decreto prot. n. 5196/TRI/DI/B del 31 Luglio 2014 (Progetto Definitivo della Bonifica - Suolo e Sottosuolo”).

Questo progetto ha identificato due distinte tipologie di criticità, denominate “areali” e “puntuali” sulla base delle quali sono state poi progettate ed autorizzate dal MATTM due diverse modalità di intervento.

Alcune delle strutture previste dal progetto *“di adeguamento delle strutture della raffineria di Taranto per lo stoccaggio e la movimentazione del greggio proveniente dal giacimento denominato “Tempa Rossa”* ricadono in un'area dello stabilimento in cui il PDDBS ha evidenziato presenza di criticità “puntuali” e su cui è prevista la bonifica mediante scavo e successivo trattamento on site/smaltimento dei terreni rimossi. In particolare, tale area è quella su cui verranno realizzati i nuovi serbatoi di stoccaggio greggio (in corrispondenza dei previsti scavi di bonifica S513, S513B, S513C, S501, S501A, SP188) e l'ex attraversamento ferroviario (S220B).

Nelle aree dove è prevista la realizzazione dei nuovi serbatoi Tempa Rossa e l'ex sottopasso ferroviario, è stato quindi condotto un Piano d'Investigazione Integrativo ai sensi del D.Lgs 152 del 2006, denominato: *“Progetto Tempa Rossa – Aree nuovi serbatoi e sottopassaggio ferroviario – Piano di investigazione integrativo”*, URS Italia, dicembre 2010. Il piano delle attività è stato concordato con il Dipartimento ARPA Provinciale di Taranto in ottemperanza alle osservazioni del MATTM (rif. prot. n. 12984/TRI/DI) e sono state condotte, inoltre, la analisi in contraddittorio. Il piano di indagine integrativo ha visto realizzate n. 94 perforazioni, ubicate indicativamente sui nodi di una maglia sistematica di 25 m di lato.

I sondaggi sono stati realizzati a carotaggio continuo (101 mm) fino a una profondità media di circa 5 m dal p.c., comunque fino a intestarsi di almeno 1 metro nelle argille di base all'acquifero. Le carote estratte sono state riposte in apposite cassette catalogatrici ed in fase di perforazione è stata rilevata la stratigrafia dei terreni attraversati.

In corrispondenza di n. 11 perforazioni (P8, S15, S23, S38, S48, S50, S52, S54, S57, S65, S67), il campionamento è stato eseguito in contraddittorio con ARPA Puglia, Dipartimento di Taranto. Nella caratterizzazione integrativa era compresa anche la realizzazione di n. 26 piezometri di monitoraggio utili ad intensificare la rete piezometrica nelle aree di progetto ai fini di definire con sufficiente dettaglio le eventuali interferenze tra la realizzazione dei serbatoi e le opere previste dal PDB falda, approvato con decreto MATTM del 02/09/2004 e successiva variante.

ARPA Puglia ha trasmesso il report di validazione con nota prot. n. 22807 del 30/04/2012, acquisita al prot. prov.le 0036294/2012 del 03/05/2012.

La caratterizzazione integrativa ha messo alla luce i seguenti parametri eccedenti le CSC di cui alla tabella 1/b allegato 5 alla parte IV del Dlgs 152/2006 (rif. Figura 2 sottostante, tratta dalla relazione ARPA, pag.7).

Id sondaggio	contaminazione	Profondità contaminazione
S8	Mercurio	1-2
S44	Idrocarburi C>12	3-4
S31	Idrocarburi C>12	3-4
S32	Idrocarburi C>12	1-4
S40	Idrocarburi C>12	2-5
P8	Idrocarburi C>12	1,7-4
P4	Idrocarburi C>12	2-3
S48	Idrocarburi C>12	1-2
S49	Idrocarburi C>12	2-3
S54	Idrocarburi C>12	0-1,8
S70	Idrocarburi C>12	
S61	Idrocarburi C>12	1-2
S68	Idrocarburi C>12	0-3
S69	Idrocarburi C>12	1-2
S67	Idrocarburi C>12	0-3,2
S66	Idrocarburi C>12	0,1-2
S45	Idrocarburi C>12 Cromo VI	1-2 4-5
S38	Idrocarburi C>12	3,5-4
S37	Idrocarburi C>12 Cromo VI	1-5
S28	Mercurio	4-5
S50	Idrocarburi C>12	3,5-4,1
S78	Idrocarburi C>12	1-3




Figura 2: Stralcio Fig. 05/A della variante al PDBS (dx) e superamenti (sx)

Con nota prot. n. 194 del 09/10/2012, Eni Divisione Refining & Marketing SpA, ha trasmesso all'ex MATTM, la "Variante al progetto definitivo di bonifica suolo e sottosuolo- Raffineria di Taranto – Rev. Ottobre 2012", basata sugli esiti della caratterizzazione integrativa.

La Conferenza di servizi decisoria del 16/07/2013, il cui verbale è stato approvato con decreto del MATTM n. 4406/TRI/Di/B del 26/07/2013 ha esaminato la variante, concludendo con una richiesta di integrazioni.

Conseguentemente, l'Azienda ha prodotto un documento integrativo alla variante del progetto di bonifica (prot. 232 del 13/11/2013), definito approvabile, con prescrizioni, dalla CdS decisoria del 17/07/2014 (Decreto prot. n. 5196/TRI/DI/B del 31 Luglio 2014).

Nell'ambito della caratterizzazione integrativa, in corrispondenza di n. 11 perforazioni (P8, S15, S23, S38, S48, S50, S52, S54, S57, S65, S67), il campionamento è stato eseguito in contraddittorio con ARPA Puglia, Dipartimento di Taranto, che ha trasmesso il report di validazione con la nota prot. n. 22807 del 30/04/2012, sopra richiamata.

Nel corso delle indagini svolte con ARPA, è stato installato un ulteriore pozzo di monitoraggio (P8).

Dagli atti emerge, inoltre, che ARPA ha effettuato controlli durante i lavori di scavo e bonifica, intervenendo anche a seguito del rinvenimento MCA, a seguito di comunicazione trasmessa da ENI ai sensi dell'art. 192 del TUA.

Risulta, inoltre, che nel corso dei lavori sono state elaborate da ENI le revisioni al “*Piano di scavo, modalità costruttive e stato di avanzamento delle aree di primo accumulo*”; l’ultima è la rev. 5 del 31.05.2019.

Nell’ultima revisione del Piano di scavo (rev.05) sono riportate le quantità di terreno rimosse da ciascun poligono di Thiessen.

Nell’area di realizzazione dei Nuovi Serbatoi è stato completato, nel mese di Maggio 2016, lo scavo per lo scoticamento dello strato superficiale del terreno, fino alla profondità di 25 cm sotto il piano campagna.

Ad integrazione di quanto riportato nella “*Relazione di fine lavori- collaudo degli interventi di bonifica e implementazione della messa in sicurezza operativa realizzati nell’area nuovi serbatoi*” e a riscontro della richiesta di integrazioni trasmessa da ARPA, con nota prot. n. 74364 del 28/10/2021, l’Azienda ha trasmesso, con nota prot. RAFTA/DIR/MT/716 del 10/11/2021, il riepilogo dei “*quantitativi parziali, espressi in tonnellate, di terreno contaminato rimosso e smaltito nei singoli impianti di destinazione... [...]*” in corrispondenza dei poligoni di Thiessen T1÷T8.

Si rappresenta, a tal fine, che il progetto di bonifica approvato originariamente riportava quanto segue: “*Si prevede di dover gestire nell’ambito della presente variante al PDDBS circa 30.000 m³ (+/- 30%) di terreno contaminato, pari a circa 51.000 tons, considerando un peso di volume pari a 1,7 ton/m³.*”.

Nella predetta nota del 10 novembre 2021, l’Azienda ha giustificato la produzione di maggiori quantitativi di terreni contaminati rispetto alle iniziali previsioni, facendo riferimento all’ampliamento dello scavo del Thiessen T4 a seguito del rinvenimento di pareti non conformi alle CSC.

In totale, ARPA nella relazione trasmessa a questa Provincia ha rilevato che sono state prodotte e smaltite circa 35.300 t in più solo dai Thiessen contaminati, per uno scostamento del 69,2 % rispetto al quantitativo previsto (51.000 t) dal Progetto di bonifica approvato.

La procedura di collaudo degli interventi, propedeutica al riutilizzo delle aree per il progetto Tempa Rossa, riportata al capitolo 8 della “*Variante del progetto definitivo di bonifica suolo e sottosuolo- Raffineria di Taranto- rev. Ottobre 2012, relativa all’area Tempa Rossa*”, prevede sia il collaudo della bonifica del sottosuolo delle aree d’intervento, che l’attestazione dell’esecuzione delle attività ed eventuali implementazione di MISO.

La Società ha completato la rimozione dei terreni contaminati nell’area di installazione dei Serbatoi ed ha inviato all’ARPA i risultati analitici delle verifiche delle pareti e dei fondi scavo, realizzate secondo il “*protocollo operativo di collaudo – Pareti e fondo scavo*” trasmesso da Eni con nota prot.RAFTA/DIR/LA/269 del 12/10/2015. Per ogni poligono di Thiessen, ARPA ha emesso i report di verifica, completi di rapporti di prova delle analisi condotte in contraddittorio, citate nella relazione trasmessa.

Nel report ARPA relativo alle verifiche effettuate sulle pareti e fondo scavo del poligono T7, avendo riscontrato valori di idrocarburi molto prossimi alle CSC di cui alla tabella 1b allegato 5 alla parte IV del Dlgs 152/2006, l’Agenzia ha chiesto all’Azienda di trasmettere i dettagli dell’intervento di MISE previsto con nota ARPA prot. n. 50802 del 12/08/2020.

La Società ha trasmesso il riscontro con la nota prot. RAF TA/DIR/MT/365 del 13/11/2020 in cui è riportato che “*a seguito della realizzazione degli interventi di MISO sopra descritti (unitamente a quelli che saranno realizzati sulle restanti aree interne ed esterne all’area nuovi serbatoi), la Scrivente provvederà a trasmettere un report tecnico-descrittivo di dettaglio propedeutico all’emissione della certificazione dell’avvenuta attivazione degli interventi di MISO da parte degli Enti Preposti (rif. art. 1, comma 5 del Decreto MATTM prot. n. 5389/TRI/DI/B/del 17/10/2014)*”.

Per ciò che concerne le verifiche effettuate sulle pareti e fondo del poligono di Thiessen T4 si evidenzia come sia ARPA che la parte, abbiano riscontrato il superamento delle CSC di cui alla tabella 1b allegato 5 alla parte IV del DLGS 152/2006 per idrocarburi pesanti e leggeri e che dunque si sia reso necessario l'ampliamento dello scavo, ove tecnicamente possibile, nonché l'implementazione delle opere di MISO lungo le pareti in cui non era possibile ampliare lo scavo.

Tutti i settori con superamenti delle CSC rilevati sia da ARPA che dall'Azienda, sono risultati collocati lungo la parete TP4, libera dalla presenza di infrastrutture e interferenze.

Con nota prot. RAFTA/DIR/MT/441 del 15/02/2021, l'Azienda ha comunicato il termine delle attività di ampliamento dello scavo di bonifica del Thiessen T4 e ha trasmesso la proposta di schema di collaudo delle nuove pareti e del settore di fondo scavo generati.

L'Agenzia, con nota propria nota prot. n. 13450 del 24/02/2021 ha comunicato la disponibilità per l'esecuzione delle attività di collaudo e ha richiesto l'integrazione dei piezometri di monitoraggio, proposti con la nota RAFTA/DIR/MT/394 del 14/12/2020, con ulteriori 3 piezometri.

Con nota acquisita al prot. ARPA n. 19739 del 22/03/2021, l'Azienda ha infine trasmesso il cronoprogramma relativo alla realizzazione di tutti gli 8 piezometri integrativi, che entreranno nella rete di monitoraggio idrochimico generale della Raffineria.

Il collaudo in contraddittorio delle pareti e del fondo scavo generati dall'ampliamento dello scavo è stato effettuato i giorni 01/03/2021 e 02/03/2021.

L'Azienda ha trasmesso gli esiti delle analisi con la nota prot. RAFTA/DIR/MT/478 del 26/03/2021 comunicando che i risultati delle analisi chimiche sono conformi alle CSC fissate dalla tabella 1, colonna B allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/2006 per tutti i parametri analizzati.

Con nota prot. n. 31395 del 30/04/2021, anche ARPA ha trasmesso gli esiti analitici per la verifica delle pareti generate dall'ampliamento del Thiessen T4 che sono risultati tutti conformi alle CSC.

Con nota tecnica prot. RAFTA/DIR/MT/604 del 13/07/2021 acquisita da ARPA al n. prot. 50326 del 14/07/2021, la Società ha trasmesso all'Agenzia la "*Relazione di fine lavori- Collaudo degli interventi di bonifica ed implementazione della messa in sicurezza operativa realizzati nell'area nuovi Serbatoi*", relativa alle attività realizzate secondo quanto indicato al Capitolo 8 della "*Variante al Progetto Definitivo di Bonifica Suolo e Sottosuolo - Revisione a seguito prescrizioni CdS decisoria del 3 maggio 2012*".

Con nota prot. n. 54440 del 02/08/2021, l'Agenzia ha richiesto alcune integrazioni, che l'Azienda ha infine riscontrato con nota prot. RAFTA/DIR/MT/624 del 06/09/2021.

La documentazione trasmessa dalla Azienda risultava comprensiva di tutti gli elementi richiesti dall'Agenzia con la nota prot. n. 31395 del 30/04/2021.

Infine, con riferimento alle attività di Messa in Sicurezza Operativa previste ai punti 1, 2 e 3 del § 8.2 della Variante al Progetto Definitivo di Bonifica Suolo e Sottosuolo – Revisione a seguito di prescrizioni CdS decisoria del 03 Maggio 2012 (URS Italia Ottobre 2012) approvata con Decreto MATTM prot. n. 5389/TRI/DI/B del 17/10/2014, l'Agenzia ha preso atto di quanto illustrato dal proponente nell'allegato E alla Relazione finale di collaudo ("*As Built dell'implementazione della Messa In Sicurezza Operativa in area nuovi serbatoi – Progetto Tempa Rossa Eni Raffineria di Taranto*").

In questo elaborato, sono descritti i diversi interventi di MISO realizzati internamente al lotto "*Nuovi Serbatoi*" per ciascuna parete presso la quale non era possibile effettuare scavi per la rimozione dei terreni contaminati.

Gli interventi di MISO hanno interessato le seguenti pareti:

- a) Pareti nord ed ovest Thiessen T7;
- b) Pareti sud e ovest Thiessen T8;
- c) Parete nord T4.

La Variante al Progetto di Bonifica dei Suoli prevedeva (sia per specifiche porzioni di suolo interne all'Area Nuovi Serbatoi, che per quelle esternamente prospicienti) le seguenti attività di MISO:

- Pavimentazione superficiale, delle parti pianeggianti non pavimentate, delle aree sottese dai poligoni Thiessen che presentano superamenti, all'esterno delle aree di scavo;
- Impermeabilizzazione delle pareti di scavo non conformi tramite stesura di georete di protezione e impermeabilizzazione;
- Impermeabilizzazione delle pareti di scavo interessate da paratie berlinesi e palancole in corrispondenza dei lati Est e Nord dello scavo in area nuovi serbatoi Tempa Rossa;
- Implementazione di un programma di monitoraggio Soil Gas ed Aria Ambiente.

Per ciò che concerne le pareti dei Thiessen T7 e T8, presso le quali erano installate palancole in acciaio ondulate, è stata effettuata la posa in opera di ulteriori lamiere zincate non ondulate ed il riempimento dell'intercapedine tramite sabbia di cava certificata. Lungo la parete interna, in adiacenza alla lamiera è stato dunque posato un pacchetto di teli geosintetici impermeabilizzanti:

- ✓ Geocomposito bentonitico tipo Modulo Geobent XP 4/310;
- ✓ Geomembrana in HDPE 2.0 mm;
- ✓ TNT ad alta tenacità TECNODREN PP/N 1000.

La parete Nord del Thiessen T4, a causa della presenza di infrastrutture funzionali (PIPE WAY), non è stata oggetto di collaudo e pertanto si è provveduto alla realizzazione di specifici interventi di Messa In Sicurezza Operativa tramite l'ancoraggio e posa del medesimo pacchetto di teli geosintetici.

Le attività di Messa In Sicurezza Operativa sono state realizzate (presso le porzioni di suolo interne all'area Nuovi serbatoi) nel periodo compreso tra Dicembre 2020 e Marzo 2021; in particolare sono state impermeabilizzate le pareti dei poligoni Thiessen T4 – T7 – T8 per una superficie complessiva pari a 1.500 m².

Durante le attività di sopralluogo di cui al verbale 85/a/st/21 del 01/06/2021, risulta che i tecnici ARPA hanno visionato i teli posizionati durante la realizzazione degli interventi di MISO presso il poligono T4.

Una volta completati i collaudi degli scavi, i Thiessen T1÷T8 sono stati riempiti con materiale di provenienza certificata.

Come descritto nella relazione tecnica di fine lavori, le attività di riempimento, in fase di completamento, sono state condotte fino al raggiungimento, per ciascun poligono di Thiessen, delle quote previste da progetto.

Come richiesto dall'Agenzia, l'Azienda ha inserito nell'allegato "D", la Relazione degli interventi di bonifica dell'area nuovi serbatoi a firma di tecnico abilitato, redatta successivamente allo svolgimento delle attività di collaudo.

Il suddetto collaudatore dichiara che: *"i collaudi post-bonifica dei Thiessen T1÷T8 in area nuovi serbatoi del Progetto Tempa Rossa, sono stati svolti in conformità a quanto previsto dal "Protocollo operativo di collaudo – Pareti e fondo scavo", contenuto in Allegato 6 alla Variante PDDBS, approvata dal MATTM – Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche con*

Decreto prot. 5389/TRI/DI/B del 17 OTT 2014 e permettono di ritenere collaudabili i lavori eseguiti che hanno permesso di raggiungere la conformità agli obiettivi di bonifica descritti al Capitolo 3 dell'Allegato 6 della Variante PDDBS.

La presente dichiarazione è relativa alle sole attività di collaudo dei terreni prelevati dalle pareti e dal fondo degli scavi post-bonifica dell'area nuovi serbatoi del Progetto Tempa Rossa, che hanno costituito oggetto della Variante al PDDBS, eseguite per verificare il raggiungimento degli obiettivi di bonifica, limitatamente ai parametri ricercati (rif. Capitolo 2 dell'Allegato 6 della Variante al PDDBS) ed alle aree investigate (Thiessen T1÷T8 area nuovi serbatoi)".

L'ARPA, quindi, ha concluso la propria relazione affermando, tra l'altro, che: *"Il completamento del collaudo tecnico-amministrativo, con esito positivo, è stato notificato dall'Azienda con la nota tecnica prot. RAFTA/DIR/MT/604 del 13/07/2021, acquisita da ARPA al n. prot. 50326 del 14/07/2021): "Relazione di fine lavori - Collaudo degli interventi di bonifica ed implementazione della messa in sicurezza operativa realizzati nell'area nuovi Serbatoi".*

Con le note prott. n. 54440 del 02/08/2021 e n. 74364 del 28/10/2021, l'Agenzia ha richiesto alcune integrazioni, che l'Azienda ha fornito riscontrando con le note prot. RAFTA/DIR/MT/624 del 06/09/2021 e RAFTA/DIR/MT/716 del 10/11/2021.

In generale l'Agenzia ha condotto verifiche dell'avanzamento dei lavori di bonifica sia tramite sopralluoghi che tramite campionamenti e analisi di quota parte delle pareti e dei fondi scavo dei poligoni di Thiessen oggetto di rimozione dei terreni contaminati.

Dagli esiti analitici risulta che, ove è stata possibile la rimozione, sono stati asportati i terreni contaminati rilevati dal Piano di Caratterizzazione integrativo.

Lungo le pareti, presso le quali non è stato possibile rimuovere i terreni contaminati, l'Azienda ha certificato la realizzazione di presidi di messa in sicurezza operativa, conformemente a quanto previsto dalla variante del progetto di bonifica approvato [...].

Tanto richiamato, questo ufficio -con nota prot. prov.le 0016384/2022 del 18/05/2022- riscontrando sia l'istanza della società in premessa richiamata, prot. prov.le 2210 del 24.01.2022, sia la relazione ARPA prot. prov.le 41897 del 02.12.2021, - chiedeva al MiTE, alla parte ed all'Agenzia stessa chiarimenti in merito:

1. allo scostamento del 69,2% rilevato da ARPA in merito al quantitativo previsto dal PDB di terreni contaminati prodotti dai Thiessen; si domandava se tale aspetto necessitasse di approvazione, ovvero atto di assenso comunque denominato da parte dell'Autorità competente (MiTE), qualora non ottenuto dalla parte;
2. alla circostanza per cui sia stato utilizzato materiale di provenienza certificata per il riempimento degli scavi, prevista dal progetto Tempa Rossa, ma non dalla variante al PDDB;
3. alla non implementazione del Piano di Monitoraggio del soil gas, prevista dalla MISO.

In merito ai summenzionati punti, perveniva dapprima riscontro di ARPA (inviata alla Provincia di Taranto, al MiTe e all'Eni) che, con nota prot. 45022 del 16.06.2022, acquisita al prot. prov.le 20124 del 17.6.2022, affermava che quanto riportato al precedente punto 2 non costituisce motivo ostativo al rilascio del CAB; relativamente al punto 3 l'Agenzia invitava la società a trasmettere il Piano di Monitoraggio del Soil Gas, demandando le valutazioni all'Autorità competente in indirizzo.

Con nota prot. RAFTA/DIR/MDL/248 del 09.08.2022, acquisita al prot. prov.le 0026892/2022 del 09/08/2022 (trasmessa anche a ARPA e MiTE), l'Eni forniva riscontro ai summenzionati punti 1-2-3. In particolare, riguardo al monitoraggio del soil gas la società chiariva che *"... le aree di MISO (in cui ricadono i punti di monitoraggio del soil gas denominati rispettivamente da 1 a 10 sono*

ubicata esternamente all'area oggetto di bonifica (rif. "Area Nuovi Serbatoi"), per la quale la scrivente ha chiesto il rilascio del CAB."

Ad ogni buon conto, la società si impegnava a trasmettere comunque il Piano di Monitoraggio del Soil gas, come chiesto da ARPA.

Con nota prot. 100291/2022, acquisita al prot. prov.le 0027034/2022 del 11/08/2022, il MiTE viste le succitate note di ARPA e Eni chiedeva a questa Provincia le proprie valutazioni in merito.

In riscontro alla nota suddetta, con nota prot. prov.le 30096/2022 del 14.09.2022, veniva convocato tavolo tecnico da questa Provincia al fine di discutere taluni aspetti del procedimento, invitando Eni e MiTe.

Con nota prot.113087/2022, acquisita al prot. prov.le 0030537/2022 del 18/09/2022, il MiTE riscontrava detta convocazione, chiedendo che al tavolo fosse invitata anche ARPA e domandando, altresì, un posticipo della data della stessa. A seguito di varie comunicazioni, l'ultima di cui al prot. prov.le 0031084/2022 del 22/09/2022, il tavolo tecnico si teneva il 27.09.2022, alla presenza dei rappresentanti degli Enti summenzionati e dell'Eni.

Nel corso del tavolo tecnico, il MiTE comunicava che avrebbe fornito il proprio parere.

Detto parere veniva trasmesso con nota prot. 125037/2022, acquisito al prot. prov.le 0033527/2022 del 11/10/2022. Nell'ambito del medesimo il MiTE, ripercorrendo l'iter del procedimento, concludeva affermando che: *"... non si ravvisano motivi ostativi al rilascio da parte di codesta Amministrazione del provvedimento di certificazione di avvenuta bonifica sensi del secondo comma dell'art. 248 del D.lgs. 152/2006"*.

Per tutto quanto sopra riportato, si trasmettono gli atti al Dirigente per gli aspetti di propria competenza, ai sensi e per gli effetti del comma 1 lett. e) dell'art. 6 della legge 241/90 e s.m.i., e si propone al medesimo l'adozione della seguente determinazione.

"Il sottoscritto attesta di avere regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo, sotteso all'adozione del presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente in materia. Attesta, infine, che quanto precede è stato redatto sotto la propria responsabilità e che pertanto la seguente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria espletata ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90."

Il funzionario tecnico
Ing. Emiliano Morrone

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Letta e fatta propria la relazione che precede e ritenuto di non doversene discostare;

Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 107;

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n°165/2001;

Vista la L. 7 agosto 1990, n°241 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale n. 17 del 18 giugno 2007;

Visto lo Statuto provinciale;

Vista la Disposizione Presidenziale della Provincia di Taranto n. 4 del 09.03.2022 di conferimento dell'incarico della dirigenza del Settore Pianificazione ed Ambiente all'Ing. Aniello Polignano;

Visto il Regolamento di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell'Ente;

Vista la relazione di ARPA Puglia prot. 0082102 - 211 - 01/12/2021 - SDTA, STTA / DG -, DS -, SAS, STSG, acquisita al prot. prov.le 0041897/2021 del 02/12/2021, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione

Vista la documentazione agli atti richiamata nella relazione che precede e i pareri degli Enti coinvolti

DETERMINA

1. di prendere atto della relazione tecnica di Arpa Puglia, redatta ai sensi dell'art.248, comma 2, del D.Lgs n.152/2006 ed inviata con nota prot. 0082102 - 211 - 01/12/2021 - SDTA, STTA / DG -, DS -, SAS, STSG, acquisita al prot. prov.le 0041897/2021 del 02/12/2021, certificando, quindi, che gli interventi di bonifica realizzati da Eni siano tali per cui si possa attestare l'efficacia degli stessi;
2. di stabilire che la presente determinazione costituisce titolo per lo svincolo delle eventuali garanzie finanziarie prestate al MiTE di cui all'articolo 242, comma 7 del D.Lgs n.152/2006;
3. di stabilire che il Comune territorialmente competente è tenuto a riportare nei certificati di destinazione urbanistica l'avvenuta bonifica che ha interessato la/e particella/e dell'area di intervento;
4. di precisare che in caso intervenisse un mutamento della destinazione urbanistica dell'area e la fruizione del sito richiedesse l'adozione di limiti di accettabilità della contaminazione più restrittivi ai sensi della normativa vigente, l'interessato dovrà procedere ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 152/06;
5. di specificare che la presente fa salvo ogni altro prescritto nulla osta, parere, concessione, permesso, valutazione, licenza o altro secondo la specifica normativa di riferimento. Restano, altresì, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi;
6. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6/bis della legge 241/90 e s.m.i., non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta;
8. di dare atto della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 174/bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;
9. di dare atto che, ai fini della pubblica conoscenza, il presente provvedimento è pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio dell'Ente;
10. di notificare la presente determinazione all'ENI s.p.a.
11. di trasmettere copia del presente atto a:
 - al Dipartimento Prevenzione S.I.S.P. A.U.S.L. U.O. di Taranto;
 - all'A.R.P.A. Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto;
 - alla Regione Puglia – Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica;
 - al Comune di Taranto;
 - al MiTE.

12. di dare atto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
13. di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'Albo on-line della Provincia, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR (ex D.Lgs.196/03) in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Taranto, 14/10/2022

Il Dirigente
POLIGNANO ANIELLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



ALLEGATO E

Nota Eni prot. n. RAFTA/DIR/MDL/255 del 06 SET 2022



Raffineria di Taranto
Strada Statale Jonica 106
74123 Taranto
Fax +39 099 4700471
Tel. +39 099 4782.111
eni.com

Prot. RAFTA/DIR/MDL/ 255
Taranto 06/09/2022

Alla cortese attenzione di:

ARPAP DAP Taranto – servizio territoriale
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

p.c. ARPA Puglia – Direzione Generale
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Taranto

Settore Pianificazione e Ambiente - Servizio Bonifiche
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it
protocollo@pec.provincia.ta.it

Ministero della Transizione Ecologica

Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS)
Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle
risorse idriche (USSRI)
Divisione VII - Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale
USSRI@pec.mite.gov.it

Oggetto: Eni S.p.A. Raffineria di Taranto. Progetto di "Adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per la movimentazione del Greggio Tempa Rossa".
Riscontro alla nota ARPA Puglia DAP Taranto – servizio territoriale prot. n. 0045022 – 211 del 16 GIU 2022.

Con riferimento all'oggetto, e facendo seguito alla nota ARPA Puglia DAP Taranto prot. n. prot. n. 0045022 del 16 GIU 2022, si trasmette in allegato alla presente il documento "Piano di monitoraggio Soil Gas e Aria Ambiente", previsto al punto n. 4 del paragrafo 8.2 della "Variante al Progetto Definitivo di Bonifica Suolo e Sottosuolo - Revisione a seguito prescrizioni CdS decisoria del 3 maggio 2012". Il presente documento è stato redatto secondo le linee guida SNPA n. 15/2018 e n. 16/2018, così come richiesto da ARPA Puglia - DAP Taranto con nota in epigrafe.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono

Distinti saluti,
Eni SpA
Direzione Generale Energy Evolution
Green/Traditional Refinery & Marketing
Raffineria di Taranto
Responsabile
Michelangelo Di Luzzo

Pagina 1 di 1



Raffineria
di Taranto

Data: 06 settembre 2022, 12:51:32
Da: enirmtaranto.dir@pec.eni.it <enirmtaranto.dir@pec.eni.it>
A: dap.ta.arpapuglia <dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it>
CC: dir.generale.arpapuglia <dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it>
dir.scientifica.arpapuglia <dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it>
settore.ambiente <settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it>
protocollo <protocollo@pec.provincia.ta.it>
ussri <ussri@pec.mite.gov.it>
Oggetto: Eni S.p.A. Raffineria di Taranto - Riscontro alla nota ARPA Puglia DAP Taranto prot. 45022 del 16/06/2022. Trasmissione del Piano di Monitoraggio Soil Gas e Aria Ambiente
Allegati: Piano di Monitoraggio Soil Gas e Aria Ambiente.pdf (6.6 MB)
RAFTA_DIR_MDL_255 DEL 06 SET 2022.pdf (184.4 KB)

Con riferimento a quanto in oggetto si trasmette la comunicazione prot. RAFTA/DIR/MDL/255 del 06 SET 2022, completa dell'allegato nella stessa citato.

Distinti Saluti



ALLEGATO F

Nota ARPA Puglia - DAP Taranto prot. n. 0045022 - 211 del 16 GIU 2022



Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.82 /2005 e ss. mm. ii.

Co.Ge. = C8d_CE

Spett.le **Provincia di Taranto**
Settore Pianificazione e Ambiente
Servizio Bonifiche
protocollo@pec.provincia.ta.it

Ministero della Transizione Ecologica
Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS)
Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse
idriche (USSRI)
Divisione VII - Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale
USSRI@Pec.Mite.Gov.it

E p.c. **Eni S.p.A.**
enirtaranto.dir@pec.eni.it

ARPA PUGLIA – Direzione Generale
ARPA PUGLIA – Direzione Scientifica

Oggetto: ID7- Sito di interesse Nazionale di Taranto. “Variante al progetto definitivo di bonifica suolo e sottosuolo – Raffineria di Taranto- rev Ottobre 2012”. Istanza di CAB ex art. 248 del TUA – Bonifica e messa in sicurezza permanente area “nuovi serbatoi”(PDBBS). Riscontro richiesta chiarimenti della Provincia di Taranto.

Rif. Prov_TA n. prot. 16384/2022 del 18/05/2022 (acquisita al prot. ARPA 38235 del 19/05/2022)

1

Con la presente si riscontrano le richieste di chiarimenti di cui ai punti 2 e 3 della nota emarginata in epigrafe indirizzata alla Scrivente Agenzia e all’Autorità Competente.

PUNTO 2: considerando quanto puntualizzato dall’Agenzia rispetto all’assenza di riferimenti al riempimento delle aree a seguito dell’esito positivo della verifica delle pareti e fondo scavo, nel PDBBS, l’Agenzia non ritiene tale affermazione ostativa al rilascio del CAB.

PUNTO 3: tenuto conto che la variante al progetto di bonifica dei suoli prevedeva l’adozione di specifiche misure di MISO (Messa in sicurezza operativa) che comprendeva anche *l’implementazione di un programma di monitoraggio Soil Gas ed Aria Ambiente*, la Provincia chiede alla Scrivente se l’assenza del monitoraggio del soil gas presso i punti previsti dal PDBBS all’interno nell’area serbatoi – oggetto dell’istanza di CAB -, costituisce motivo ostativo al rilascio del CAB.

In merito, fermo restando che l’Azienda è tenuta a predisporre quanto prima il Piano di Monitoraggio del soil gas e dell’aria ambiente secondo le *Linee Guida SNPA n. 15/2018 (ex Manuali e Linee Guida ISPRA n. 187/2018) – “Progettazione del monitoraggio di vapori nei siti contaminati”* e ad effettuare le analisi conformemente alle *Linee Guida SNPA n. 16/2018 (ex Linee Guida ISPRA n. 188/2018) – “Metodiche analitiche per le misure di aeriformi nei siti contaminati”*, si rimanda tale valutazione all’Autorità Competente in indirizzo.

Tanto si comunica per quanto di competenza.

Distinti Saluti,

Il Dirigente
Ing. Mario Manna

Il Direttore f.f. del Dipartimento
Dott. Vittorio Esposito

nl

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto – servizio territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Data: 16 giugno 2022, 15:27:34
Da: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
A: enirmtaranto.dir@pec.eni.it
Oggetto: [2022.0045022|131125] ID7- Sito di interesse Nazionale di Taranto. "Variante al progetto definitivo di bonifica suolo e sottosuolo - Raffineria di Taranto- rev Ottobre 2012". Istanza di CAB ex art. 248 del TUA - Bonifica e messa in sicurezza permanente area "nuovi serbatoi"(PDDBS). Riscontro richiesta chiarimenti della Provincia di Taranto.
Allegati: Segnatura.xml (2.2 KB)
riscontro provincia_Tempa_Rossa.pdf (1.9 MB)
riscontro provincia_Tempa_Rossa.pdf (1.8 MB)

ID7- Sito di interesse Nazionale di Taranto. "Variante al progetto definitivo di bonifica suolo e sottosuolo - Raffineria di Taranto- rev Ottobre 2012". Istanza di CAB ex art. 248 del TUA - Bonifica e messa in sicurezza permanente area "nuovi serbatoi" (PDDBS). Riscontro richiesta chiarimenti della Provincia di Taranto.



ALLEGATO G

Nota ARPA Puglia - DAP Taranto prot. n. 0007773 - 2.7.3 del 6 FEB 2024



Co.Ge. = C8d_CE

Spett.le **Eni S.p.A.**
enirmtaranto.dir@pec.eni.it

E p.c. **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**
Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS)
Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche
(USSRI) - Divisione VII – “Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale”
USSRI@Pec.Mite.Gov.it
Direzione generale valutazioni ambientali (VA)
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
VA@pec.mite.gov.it

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
GEO –PSC Area per la caratterizzazione e la protezione dei suoli e per i
siti contaminati
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA PUGLIA – Direzione Generale
ARPA PUGLIA – Direzione Scientifica

Oggetto: ID7/3092- Sito di interesse Nazionale di Taranto. Raffineria di Taranto. Progetto di variante al progetto di bonifica suolo e sottosuolo approvato con Decreto prot. 5389/tri/Di/B del 17/10/2014. Nota Eni prot. RAFTA/DIR/MDL/255 del 06/09/2022 – “Piano di monitoraggio Soil Gas e Aria Ambiente”. Trasmissione parere.

1

Rif.: Decreto VIA n. 573 del 27/10/2013 e 373 del 27/12/2017, Decreto di bonifica prot. 5389/TRI/DI/B del 17/10/2014, nota Eni prot. RAFTA/DIR/MDL/255 del 06/09/2022 (acquisita al prot. ARPA n. 60555 del 07/09/2022).

Con la presente, si trasmette il parere richiesto da codesta Azienda relativamente al “**Piano di monitoraggio Soil Gas e Aria Ambiente**”, trasmesso con Vs. nota prot. RAFTA/DIR/MDL/255 del 06/09/2022, acquisito al prot. ARPA n. 60555 del 07/09/2022.

La redazione di questo piano di monitoraggio è prevista al punto n. 4 del § 8.2 della “*Variante al Progetto definitivo di bonifica suolo e sottosuolo – revisione a seguito prescrizioni CdS decisoria del 3 maggio 2012*” (in seguito Variante PDBS) approvato dall’ex MATTM con Decreto prot. n.5389/TRI/DI/B del 17 OTT 2014 rielaborato secondo le linee guida SNPA n. 15/2018 e n. 16/2018 così come richiesto da ARPA Puglia - DAP Taranto con nota prot. n. 45022 del 16/06/2022.

Sebbene l’A.C non avesse espressamente richiesto l’approvazione del piano da parte dell’Agenzia, tenuto conto della successiva nota di Eni prot. RAFTA/DIR/MDL/207 del 04/10/2023, ARPA Puglia con il supporto dell’ISPRA ha predisposto le valutazioni che seguono.

Il presente PM rientra nelle attività previste per la Messa in Sicurezza Operativa (MISO) dalla Variante PDBS per le due aree del Progetto “*Tempa Rossa*” definite come segue.

- Area Nuovi Serbatoi (ANS o Lotto 1)
- Area Attraversamento Stradale Ferroviario (AASF o Lotto 2)

Per ognuna delle aree individuate, la variante di progetto di bonifica prevedeva l’ubicazione di postazioni di misura sia di soil gas che di aria ambiente.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto – servizio territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Al fine di fornire una valutazione sul Piano di Monitoraggio proposto, relativamente alle misure di soil gas, si riporta una breve descrizione delle 2 aree nonché dello stato di contaminazione delle stesse.

Gli interventi di bonifica approvati per i due lotti, prevedevano lo scavo del terreno contaminato e la gestione dello stesso tramite invio ad impianti di recupero/smaltimento autorizzati, esterni al Sito.

Ad oggi sono stati completati gli interventi di bonifica del Lotto 1, per i quali l'Agenzia ha trasmesso alla Provincia e al Ministero, con nota prot. 82102 del 01/12/2021, la relazione ex art. 248, mentre con nota prot. RAFTA/DIR/MDL/21 del 05/02/2024 (acquisita al prot. ARPA n. 7484 del 06/02/2024), codesta Azienda ha trasmesso i più recenti aggiornamenti relativi allo stato di avanzamento delle opere di bonifica presso il lotto 2.

Il Lotto 1 è caratterizzato da una contaminazione nei terreni nell'intervallo 0-4 m da p.c. e da un livello di falda altrettanto superficiale, con una quota minima di 0,97 m da p.c. Per tali motivi codesta Azienda ha proposto l'utilizzo di flux chamber dinamiche aperte. I contaminanti rilevati in concentrazioni non conformi ai limiti sono gli Idrocarburi C>12, il Cromo VI e il Mercurio.

Il Lotto 2 è caratterizzato da una contaminazione nei terreni nell'intervallo 1,6-6,8 m da p.c. e da un livello di falda più profondo del precedente, con una quota minima di 3,24 m da p.c. Per tali motivi codesta Azienda ha proposto l'utilizzo di sonde soil gas survey. I contaminanti rilevati in concentrazioni non conformi ai limiti sono gli Idrocarburi C>12 e C<12.

Il PDBS prevedeva, al § 8.2 – “*Criteri di collaudo degli interventi di bonifica e implementazione MISO*”, nelle aree in cui non fosse stato possibile raggiungere gli obiettivi di bonifica per la presenza di infrastrutture, manufatti e/o strutture produttive, etc., l'implementazione di idonei interventi di MISO già previsti per le aree non oggetto di bonifica sia per l'Area Nuovi Serbatoi che per l'Area Attraversamento Stradale Ferroviario rimandando l'effettiva rimozione di tali criticità all'atto della dismissione del sito.

2

Nello specifico sono state previste le seguenti attività di MISO:

1. Pavimentazione superficiale, delle parti pianeggianti non pavimentate, delle aree sottese dai poligoni di Thiessen che presentano superamenti, all'esterno delle aree di scavo.
2. Impermeabilizzazione delle pareti di scavo non conformi.
3. Impermeabilizzazione delle pareti di scavo interessate da paratie berlinesi e palancole (previste dal progetto Tempa Rossa) in corrispondenza del lato Est e Nord dello scavo in area nuovi serbatoi Tempa Rossa.
4. Implementazione di un programma di monitoraggio Soil Gas ed Aria Ambiente.
5. *Monitoraggio Soil Gas Interstiziali e Rete di monitoraggio Aria Ambiente.*


Nel Piano di monitoraggio, la Società ha quindi previsto l'ubicazione di 3 stazioni di misura per ciascuno dei 10 poligoni di Thiessen contaminati ricadenti nelle due aree in oggetto, per un totale di 60 punti di campionamento, così come rappresentato nelle figure seguenti.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto – servizio territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it



3

Figura 1- Ubicazione proposta da Eni per i punti di monitoraggio Soil Gas e Aria Ambiente - area nuovi serbatoi (rif. fig.6 PM)

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto – servizio territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
 tel. 099 9946310 fax 099 9946311
 e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
 PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it




Figura 2- Ubicazione proposta per i punti di monitoraggio Sol Gas e Aria Ambiente - Area Attraversamento stradale ferroviario (rif. fig.7 PM)

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto – servizio territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



OSSERVAZIONI

Alla luce della breve descrizione del piano di monitoraggio proposto per le 2 aree individuate dal Progetto Tempa Rossa, si riportano le seguenti valutazioni.

Lotto 1 – Area Nuovi Serbatoi (ANS)

1. Si osserva che la configurazione dell'area (presenza di infrastrutture pre-esistenti interrato nell'area in oggetto e nelle aree adiacenti e presenza di calcareniti localmente subaffioranti) può determinare una distribuzione dei vapori nel sottosuolo disomogenea e di vie preferenziali di migrazione. Quest'ultima condizione determina la scarsa rappresentatività di misure con camere aperte dinamiche, dato che la proposta di posizionamento delle stesse potrebbe non intercettare le vie di emissione dei vapori. Pertanto, in conformità alla LG SNPA 15/2018, è necessario far precedere la misura con camera dinamica da uno "screening" delle aree, includendo anche un buffer esterno a ciascun poligono non conforme, con camera di accumulo per l'identificazione delle vie di emissione. La dimensione del buffer dovrà consentire il posizionamento di un numero statisticamente valido di punti di misura con camera di accumulo a monte e a valle delle strutture interrato esistenti (berlinese, palancolato, bacini di contenimento, sottoservizi, ecc.) e di nuova realizzazione (bacini di contenimento, sottoservizi, ecc.). Per una maggiore attendibilità dell'interpretazione dei dati, il numero minimo di punti di misura con camera di accumulo non potrà essere inferiore a 50 (cumulativo di entrambi i lotti) e l'interasse tra i punti non potrà essere inferiore ai 5 m. La strumentazione di rilevazione dei COV per la camera di accumulo dovrà essere ad elevata sensibilità (ai ppb), come previsto dall'Appendice B alla LG SNPA 15/2018, per consentire una stima significativa del flusso.
2. Dovranno essere eseguite almeno quattro campagne stagionali di misura con camera di accumulo per valutare l'eventuale influenza delle condizioni climatiche sito-specifiche ed in particolare di temperatura, precipitazione e ventosità.
3. L'interpretazione dei dati dovrà essere effettuata mediante mappe di "isoflusso" con interpolazione statistica dei punti di misura. Dovrà essere indicato il metodo di interpolazione dei dati e la relativa incertezza.
4. A valle delle campagne di monitoraggio con camere di accumulo, nel caso si identifichino punti emissivi, in tali aree dovrà essere eseguito il monitoraggio con camere aperte dinamiche in conformità alle indicazioni della LG 15/2018 e della relativa Appendice B.
5. I contaminanti da monitorare con le camere aperte dinamiche saranno tutti i composti volatili di origine idrocarburica, ovverosia C<12 (classificazione MADEP) e BTEXS.

5

Lotto 2 – Area Attraversamento Stradale Ferroviario (AASF)

1. Qualora l'assetto idrogeologico dell'area evidenziasse un confinamento anche parziale della falda, al fine di verificare che le sonde *soil gas survey* non vadano ad intercettare localmente aree sature, si richiede di rivalutare la profondità delle sonde tenendo conto del posizionamento realistico dell'orizzonte saturo. Tale valutazione dovrà tenere conto dell'andamento piezometrico, dell'effettivo rinvenimento dell'orizzonte saturo nelle stratigrafie dei sondaggi eseguiti e delle oscillazioni stagionali della falda.
2. Qualora alcuni campioni non conformi siano ubicati nel saturo, occorrerà valutare il loro potenziale apporto all'emissione di vapori in caso di oscillazioni della falda.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto – servizio territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpauglia@pec.rupar.puglia.it



3. Prima del campionamento mediante *soil gas survey*, al fine di verificare la tenuta delle sonde, andranno eseguite prove con traccianti, viste le peculiarità dell'area in oggetto.
4. Ferme restando le considerazioni di cui al punto 1, se l'orizzonte saturo lo consente, le sonde vanno approfondite per raggiungere il livello di profondità della sorgente (almeno 2,5 m da p.c.) tenendo conto del fatto che in alcuni punti la contaminazione si attesta a profondità di 6 m da p.c.
5. Per quel che concerne la scelta dei supporti di campionamento da utilizzare (canister o vacuum bottle), in conformità alla LG 15/2018, è opportuno quantificare preliminarmente le concentrazioni di COV totali con misure speditive con PID ad elevata sensibilità (ordine dei ppb).
6. In analogia a quanto già osservato per il Lotto 1, si evidenzia che la configurazione dell'area, anche in questo caso, vede la presenza di infrastrutture pre-esistenti interrato e di calcareniti localmente subaffioranti. Ciò può determinare una distribuzione dei vapori nel sottosuolo disomogenea e vie preferenziali di migrazione. Per le sonde *soil gas survey* (vedasi punto 4) è stato richiesto di raggiungere il più possibile la profondità delle sorgenti proprio per ridurre gli effetti delle vie preferenziali. Viceversa, per le misure in aria con canister, le condizioni di disomogeneità del sottosuolo nell'area in esame ne determinano la scarsa rappresentatività, dato che la proposta di posizionamento dei punti di monitoraggio potrebbe non intercettare le vie di emissione dei vapori. Pertanto, si richiede un monitoraggio con camere di accumulo preliminarmente al monitoraggio dell'aria ambiente. Per le specifiche su numero, ubicazione e condizioni di campionamento, si rimanda a quanto già osservato per il Lotto 1.

Si chiede quindi a codesta Azienda di avviare il monitoraggio di screening propedeutico, trasmettendo il cronoprogramma dello stesso, corredato dalle schede tecniche della strumentazione utilizzata, con un preavviso di almeno 15 giorni.

Cordiali Saluti,

Il dirigente
Ing. Mario Manna

Il Direttore del DAP- Taranto ff.
Direttore del servizio territoriale
Dott. Vittorio Esposito

Il funzionario istruttore
Dott.ssa geol. Noemi La Sorsa

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto – servizio territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



ALLEGATO H

Nota Eni RAFTA/DIR/LA/221 del 19 NOV 2014



Raffineria di Taranto
Strada Statale Jonica 106
74123 Taranto
Fax +39 099 4700471
Tel. +39 099 4782.111
eni.com

Prot. RAFTA/DIR/LA/221
Taranto 19/11/2014

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Direzione generale per le valutazioni ambientali
Divisione II - Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
Fax 06/57225994
PEC DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

OGGETTO: Istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA, ai sensi dell'art.28 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. relativa al progetto Eni – Progetto di adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per la movimentazione del Greggio Tempa Rossa. Verifica di ottemperanza delle prescrizione n. 1 A)-3 Aree SIN.

Eni S.p.A., con sede legale in Roma, piazzale Enrico Mattei 1, e sede secondaria in Roma, via Laurentina 449, Capitale Sociale €. 4.005.358.876,00 i.v., iscritta nel Registro delle imprese di Roma, Codice Fiscale 00484960588 e Partita Iva 00905811006, rappresentata dall'ing. LUCA AMORUSO nato a Bari il 18/09/1966, in qualità di Procuratore, domiciliato per l'incarico a Taranto, Strada Statale Jonica 106, Tel. +39 099 4782111, Fax +39 099 4700471, PEC enirmtaranto.dir@pec.eni.it, richiede l'avvio della procedura in oggetto relativamente alle seguenti prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA DVA-DEC-2011-573 del 27.10.2011, la cui verifica è posta a carico di codesta Amministrazione:

Prescrizione n.	Testo integrale della prescrizione come riportato nel provvedimento di VIA
Prescrizione Commissione VIA art. 1 A)- 3. Aree SIN	<i>I lavori previsti dal progetto potranno avere inizio soltanto dopo la conclusione della procedura di caratterizzazione ed eventuale bonifica delle aree a mare e a terra direttamente interessate, nel quadro delle indicazioni e degli obblighi dettati dal DM 26.2.2003 del MATTM e sulla base di quanto eventualmente specificato e prescritto al riguardo in Sede di Conferenza di servizi dalla Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche. Qualora fosse necessaria la bonifica, la procedura in questione si intenderà conclusa, e quindi i lavori potranno essere iniziati, soltanto in presenza della certificazione di avvenuta bonifica da parte dell'Autorità Competente, relativamente alla totalità delle aree oggetto dell'intervento.</i>

eni spa

Capitale sociale Euro 4.005.358.876,00 i.v.
Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale 00484960588
Part. IVA 00905811006, R.E.A. Roma n. 756453
Sede legale:
Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma
Sedi secondarie:
Via Emilia, 1 - Piazza Ezio Vanoni, 1
20097 San Donato Milanese (MI)



Si trasmette in allegato alla presente:

- 1) Descrizione tecnica della modalità di attuazione della prescrizione;
- 2 a-h) Allegati di supporto

La documentazione trasmessa è composta di 3 copie in formato digitale predisposte conformemente alle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i." del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per un totale di n. 3 supporti informatici e di 1 copia in formato cartaceo.

Il/la sottoscritto/a è consapevole che il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblicherà sul portale delle Valutazioni ambientali VAS-VIA (www.va.minambiente.it) la documentazione trasmessa con la presente.

eni spa
Downstream & Industrial Operations
Raffineria di Taranto
Il Direttore
Luca Amoruso

(Timbro e Firma)

Riferimenti per contatti:

Nome e Cognome Francesco Picardi

Telefono 099.4782.111

Fax 099 4700471

E-mail enirmtaranto.dir@pec.eni.it

108

ALLEGATO 1

Allegato 1

Descrizione tecnica della modalità di attuazione della prescrizione art. 1 A)-3 Aree SIN.

Decreto VIA DVA-DEC-2011-573 del 27.10.2011

Il Proponente del Progetto di adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per la movimentazione del Greggio Tempa Rossa di cui al Decreto VIA in oggetto (di seguito per brevità "progetto Tempa Rossa") ritiene di ottemperare alla prescrizione art. 1 A)-3 con le modalità appresso descritte.

In via preliminare preme evidenziare che il Progetto Tempa Rossa interesserà le seguenti aree:

- area a terra nuovi Serbatoi
- area a terra Attraversamento ferroviario
- aree a terra Utilities
- area a mare Prolungamento Pontile Petroli.

Tali aree, evidenziate nella planimetria in Allegato 2-a e già oggetto di caratterizzazione, non sono nella loro totalità interessate da contaminazione e dai conseguenti interventi di bonifica.

Aree richiedenti bonifica dei suoli

In allegato 2-c) sono evidenziate le aree risultate contaminate e per le quali il Gestore ha presentato il progetto degli interventi di bonifica, mediante Variante al Progetto di Bonifica di Suolo e Sottosuolo della Raffineria di Taranto, trasmessa in rev. 1 con nota prot. n. RAFTA/DIR/CG/194 del 9/10/2012 ed approvata con Decreto Direttoriale n° 5389/TRI/DI/B del 17/10/2014 dalla Direzione Tutela del Territorio e Risorse Idriche del MATTM in data 17/7/2014 (vedi allegato 2-d).

Si tratta delle aree destinate:

- ai due nuovi Serbatoi di greggio Tempa Rossa,
- al nuovo Attraversamento ferroviario.

Nell'ambito del suddetto procedimento, la Direzione TRI del MATTM ha inoltre riconosciuto, per tali due aree, la possibilità di riutilizzare un lotto già bonificato e certificato (e quindi di avviare lavori di realizzazione), indipendentemente dal completamento della bonifica dell'altro, come riportato nella Variante al Progetto di Bonifica di Suolo e Sottosuolo di cui sopra e, come sopra detto, approvata dal MATTM (vedi Decreto riportato in allegato 2-d già richiamato).

Per ciascuna di tali aree, pertanto, saranno completati gli interventi di bonifica e saranno acquisiti i relativi certificati di avvenuta bonifica, rilasciati dall'Autorità Competente. I lavori del progetto Tempa Rossa ricadenti su tali aree potranno essere realizzati solo successivamente alla trasmissione al MATTM DVA dei rispettivi certificati di avvenuta bonifica come da prescrizione art. 1 A)-3.

Resta inteso che, prima di procedere all'avvio dei lavori da realizzarsi nelle aree da bonificare (lavori elencati in allegato 2-g), si procederà con una o più richieste di Verifica di Ottemperanza, a valle dell'ottenimento delle certificazioni di avvenuta bonifica delle aree oggetto di bonifica.

Aree non richiedenti bonifica dei suoli

Ai fini dell'avvio dei lavori attinenti gli impianti e le opere da realizzarsi nelle aree che non necessitano di interventi di bonifica dei suoli, evidenziate in allegato 2-b), si specifica quanto segue.

Gli impianti e le opere da realizzarsi in suddette aree già bonificate, o che non necessitano di bonifica secondo quanto deliberato nell'ambito dell'iter ex art. 252 D.lgs 152/06 dal MATTM, sono le seguenti:

- Utilities:
 - nuovo impianto recupero Vapori (VRU), ubicato nell'area identificata con E (vedi allegato);
 - impianto di raffreddamento Greggio ed altri interventi minori, previsti nell'area identificata con la lettera D (vedi allegato);
- prolungamento dell'esistente Pontile con le opere accessorie relative (vedi allegato).

Dal punto di vista realizzativo, tali opere sono indipendenti da quelle previste sulle aree richiedenti bonifica dei suoli e sopra descritte.

A questo proposito preme evidenziare che, per le aree a terra del progetto Tempa Rossa, l'istruttoria condotta dalla Direzione Tutela del Territorio e Risorse Idriche del MATTM sulla richiesta di parere del Proponente in materia di *"Riutilizzo delle aree non soggette a Progetto di bonifica dei suoli nell'ambito del progetto di adeguamento della logistica per lo stoccaggio e la movimentazione del greggio Tempa Rossa nella Raffineria di Taranto"*, ha concluso che le aree indicate dal Proponente (D, E, F, L in fig. 4 della nota Eni 241 del 19.12.2012, replicate nella planimetria all. 2-b) sono idonee al riutilizzo in quanto non contaminate o oggetto di interventi di bonifica già positivamente conclusi.

Nella conferenza di servizi decisoria del 16.7.2013 (vedi stralcio verbale riportato in Allegato 2-e), è stato infatti deliberato *"di prendere atto della certificazione di avvenuta bonifica dei punti S155, S431, S464 e S506"* e *"di ritenere concluso positivamente il procedimento di bonifica dei suoli per le aree denominate D, E, F, L"*.

Analogamente, relativamente all'area a mare interessata dal prolungamento del pontile, preme evidenziare che l'istruttoria condotta dalla Direzione Tutela del Territorio e Risorse Idriche del MATTM sui risultati della Caratterizzazione Integrativa (condotta in ottemperanza alla prescrizione 1.A.3 di cui all'oggetto) ha concluso che le aree possono essere oggetto di riutilizzo in quanto risultate non contaminate.

Nella stessa conferenza di servizi decisoria del 16.7.2013 sopra richiamata (vedi stralcio verbale riportato in Allegato 2-d), è stato infatti deliberato *"di prendere atto dei risultati delle indagini di caratterizzazione integrativa sui sedimenti marini trasmessi da Eni R&M con nota n. 04 del 14/01/2013"*.

Per le aree a terra e a mare che non richiedono bonifica dei suoli (evidenziate in Allegato 2-b), il Proponente ritiene pertanto di aver ottemperato alla prescrizione in oggetto e intende procedere, fin da subito, con le attività di realizzazione del progetto Tempa Rossa previste in tali aree.

Il proponente confida che la modalità di parziale ottemperanza proposta per la prescrizione in oggetto possa essere favorevolmente valutata in quanto rispettosa della finalità della prescrizione stessa.

La finalità della prescrizione n. 3 è infatti quella di assicurare che, prima della costruzione di nuovi impianti, vengano eseguiti gli interventi di bonifica del suolo laddove necessario e, a tal riguardo, le deliberazioni della Direzione T.R.I. del MATTM intervenute successivamente all'emanazione del provvedimento di VIA richiedono interventi di bonifica esclusivamente per le aree destinate alla costruzione dei serbatoi e del sottopasso ferroviario (vedi allegati 2-c e 2-d).

La possibilità di avviare le attività di realizzazione del progetto Tempa Rossa presso le aree che non richiedono bonifica dei suoli non comporta alcuna interferenza o impedimento per l'esecuzione degli interventi di bonifica da attuarsi in ossequio alle determinazioni della Direzione

MP

T.R.I. del MATTM. Viceversa, l'impossibilità di procedere nelle modalità descritte comporterebbe impatti di rilievo sul programma di completamento delle opere previste dal Progetto.


Negli allegati 2-f) e 2 h) sono sinteticamente descritti i lavori da eseguirsi nelle aree già utilizzabili in quanto bonificate o non richiedenti bonifica e il cronoprogramma di massima dei lavori.

Allegati:

- all. 2-a): Planimetria "Aree interessate dal progetto Tempa Rossa"
- all. 2-b): Planimetria "Aree interessate dal progetto Tempa Rossa immediatamente utilizzabili"
- all. 2-c): Planimetria "Aree interessate dal progetto Tempa Rossa soggette a bonifica"
- all. 2-d): Decreto Direttoriale n° 5389/TRI/Di/B di approvazione della Variante al Progetto Definitivo di Bonifica di Suolo e Sottosuolo della Raffineria di Taranto
- all. 2-e): Stralcio verbale CdS Decisoria MATTM Direzione TRI del 16/7/2013 per il S.I.N. di Taranto
- all. 2-f): Lavori da realizzare nelle aree immediatamente utilizzabili
- all. 2-g): Lavori da realizzare nelle aree da bonificare
- all. 2-h): Cronoprogramma di massima dei lavori

OP

ALLEGATO 2



LEGENDA

---	CONFINI DI PROPRIETA'
---	OPERE AGGIUNTE
④	IMPIANTO DI TRATTAMENTO OROLOGIO OIL WATER
⑤	IMPIANTO DI RAFFINAMENTO
⑦	INTRAVVENIMENTI STRADALI
⑧	IMPIANTO ANTINCENDIO
⑩	FABBRICATO CANNA ELETTRICA E SALA TECNICA
⑫	AREA DI POMPAGGIO OROLOGIO
⑬	TRATTAMENTO
⑭	IMPIANTO INCENDIO VAPORI
①	NUOVI SERBATOI
②	ALZATE OROLOGIO
③	INTERRAMENTO FERROVIA
⑥	PROLUNGAMENTO PORTILE

REV.	DESCRIZIONE	DATA	DEL.	G.F.	L.P.E.	D.C.A.
0		07/11/2014				

URS
 Via Ugo 27
 420141 MALVI
 Tel. +39 052 422556.1
 Fax. +39 052 422553.1


ENI S.p.A. Divisione R&M - RAFFINERIA DI TARANTO
 Verifica di ottemperanza della prescrizione art. 1 A)-3
 Aree SIN provvedimento VIA DVA-DEC-2011-573
ALLEGATO 2-a: AREE INTERESSATE DAL PROGETTO
TEMPA ROSSA

COGLIE	18/01/1	N° COMPLESSIVA	45316484.02/000	FLOT	1:1	SCALA	1:5.000	N° DISEGNO	ALLEGATO 2-a	Foglio	1
E' VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA URS ITALIA											



NOVA II
SPAZZIAMENTO

LEGENDA	
—	CONFINI DI PROPRIETA'
—	DEGRE.TEMPA.ROSSA
①	NUOVI SERBATOI
②	ATTROVIGLIAMENTO FURBOVARIO
③	PROLUNGAMENTO PORTILE
④	AREA DI POMPAGGIO CROCCIO VAL FAVRE
⑤	IMPIANTO DI IMPROVVISAMENTO
⑥	ATTROVIGLIAMENTO STRADALI
⑦	IMPIANTO ANTINCENDIO
⑧	FABBRICATO CACERNA ELETTRICA E SALA TECNICA
⑨	AREA DI POMPAGGIO CROCCIO TEMPA ROSSA
⑩	IMPIANTO RECUPERO VAPORI
⑪	AREE SOSTITUIBILI
⑫	AREE CON USI DIVERSE O NON REQUISITI INDIVISIBILI INISTANTANEAMENTE UTILIZZABILI



REV.	DESCRIZIONE	DATA	DIS.	APP.
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
0	07/11/2014	G.F.	L.P.E.	D.C.A.



Via Vesul, 27
I-20142 Milano
Tel. +39 02 50355.1
Fax. +39 02 50355.2

ENI S.p.A. Divisione R&M - RAFFINERIA DI TARANTO
 Verifica di ottemperanza della prescrizione art. 1 A)- 3
 Aree SIN provvedimento VIA DVA-DEC-2011-573

**ALLEGATO 2-b: AREE INTERESSATE DAL PROGETTO TEMPA
 ROSSA IMMEDIATAMENTE UTILIZZABILI**

CODICE	N° COMPLESSO	FLCOT	SECTA	IPF DISEGNO	Foglio
18W02	46318484.02000	1:1	1:7.500	ALLEGATO 2-b	1
					1


SCALA GRAFICA

42



SENZA
STABILIMENTO

LEGENDA	
—	CONFINI DI PARCELA
—	AREE TEMPA COSELA
①	FLUO SCARICATI
②	ATTRAVERSAMENTO FERRUGINO
③	PROLUNGAMENTO PORTILE
④	AREA DI POMPAGGIO GREGGIO VALD'ANCI
⑤	IMPIANTO DI IMPIEDIMENTO
⑥	ATTRAVERSAMENTI STRADALI
⑦	IMPIANTO ANTINCENDIO
⑧	FABBRICATO CARRA ELETTRICA E SALA TECNICA
⑨	AREA DI POMPAGGIO GREGGIO TEMPA ROSSA
⑩	IMPIANTO RECUPERO VAPORI
—	AREE SOGGETTE A BONIFICA
—	AREE DA BONIFICARE



—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
0	—	07/11/2014	G.F.	L.P.E.	D.C.A.
REV.	DESCRIZIONE	DATA	DES.	CONFR.	APP.



VIA VENEZIA 27
48014 MARANO
TEL. 0535.00.42255/7
FAX 0535.00.42261

ENI S.p.A. Divisione R&M - RAFFINERIA DI TARANTO
 Verifica di ottemperanza della prescrizione art. 1 A)-3
 Aree SIN provvedimento VIA DVA-DEC-2011-573

ALLEGATO 2-c: AREE INTERESSATE DAL PROGETTO TEMPA ROSSA SOGGETTE A BONIFICA

BOZZE	18/003	1° COLLAZIONE	45319494.02000	1:1	SCALA	17.500	1° DISEGNO	Foglio	1
							ALLEGATO 2-c		1

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA URS ITALIA



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO
E DELLE RISORSE IDRICHE

Prot. 5389/TRI/DI/B

17 OTT. 2014

- Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
- Visto in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la titolarità sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;
- Visto l'articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Taranto" come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Visto il Decreto Ministeriale del 10 gennaio 2000 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Taranto";
- Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 3822/QdV/M/DI/B del 27 luglio 2007 con il quale è stato autorizzato con prescrizioni, in via provvisoria, per motivazioni d'urgenza, l'avvio dei lavori previsti dal "Progetto definitivo di bonifica - suolo e sottosuolo - della Raffineria di Taranto", trasmesso da ENI Divisione Refining & Marketing SpA con nota del 24 novembre 2005, così come integrato dalla documentazione trasmessa con le note inviate da ENI Divisione Refining & Marketing SpA in data 10 febbraio 2006 e 20 luglio 2006;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 5196/TRI/DI/B del 31 luglio 2014 con il quale è stato approvato con prescrizioni il "Progetto definitivo di bonifica - suolo e sottosuolo - della Raffineria di Taranto", trasmesso da ENI Divisione Refining & Marketing SpA con nota del 24 novembre 2005, così come integrato dalla documentazione trasmessa con le note inviate da ENI Divisione Refining & Marketing SpA in data 10 febbraio 2006 e 20 luglio 2006;
- Vista la certificazione analitica relativa al sito "Tempa Rossa" ricadente all'interno dell'area oggetto del "Progetto definitivo di bonifica - suolo e sottosuolo - della Raffineria di Taranto", trasmessa da ARPA Puglia - Dipartimento provinciale di Taranto con nota del 30 aprile 2012 con protocollo n. 22807, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 13432/TRI/DI del 9 maggio 2012, che ha evidenziato la presenza di ulteriori contaminazioni;
- Vista la "Variante al Progetto definitivo di bonifica suolo e sottosuolo - Raffineria di Taranto - Rev. Ottobre 2012" relativa all'area "Tempa Rossa", trasmessa da ENI Divisione Refining & Marketing SpA con nota del 9 ottobre 2012 con protocollo n. 194, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 27380 del 15 ottobre 2012;
- Visto il parere in merito alla "Variante al Progetto definitivo di bonifica suolo e

B
A

- sottosuolo – Raffineria di Taranto – Rev. Ottobre 2012” relativa all’area “Tempa Rossa”, trasmesso da ISPRA con nota del 21 dicembre 2012 con protocollo n. 48910, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 417 del 3 gennaio 2013;
- Visto il parere in merito alla “Variante al Progetto definitivo di bonifica suolo e sottosuolo – Raffineria di Taranto – Rev. Ottobre 2012” relativa all’area “Tempa Rossa”, trasmesso da ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto con nota del 28 dicembre 2012 con protocollo n. 69514, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 316 del 3 gennaio 2013;
- Visto il parere in merito alla “Variante al Progetto definitivo di bonifica suolo e sottosuolo – Raffineria di Taranto – Rev. Ottobre 2012” relativa all’area “Tempa Rossa”, trasmesso da ASL Taranto con nota del 17 aprile 2013 con protocollo n. 2056, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 30497 del 17 aprile 2013;
- Visto il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 16 luglio 2013, approvato con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 4406/TRI/DI/B del 26 luglio 2013, che ha esaminato la “Variante al Progetto definitivo di bonifica suolo e sottosuolo – Raffineria di Taranto – Rev. Ottobre 2012” relativa all’area “Tempa Rossa” . chiedendo una serie di integrazioni;
- Visto il documento integrativo alla “Variante al Progetto definitivo di bonifica suolo e sottosuolo – Raffineria di Taranto – Rev. Ottobre 2012” relativa all’area “Tempa Rossa”, trasmesso da ENI Divisione Refining & Marketing SpA con nota del 13 novembre 2013 con protocollo n. 232, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 55206/TRI del 14 novembre 2013;
- Vista la nota della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare trasmessa in data 20 giugno 2014 con protocollo n. 19907, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17400/TRI del 25 giugno 2014, nella quale si dispone con prescrizioni l’esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale della “Variante al Progetto definitivo di bonifica suolo e sottosuolo – Raffineria di Taranto – Rev. Ottobre 2012” relativa all’area “Tempa Rossa”;
- Visto il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 17 luglio 2014, approvato con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 5182/TRI/DI/B del 18 luglio 2014, che ha deliberato di ritenere approvabile con prescrizioni la “Variante al Progetto definitivo di bonifica suolo e sottosuolo – Raffineria di Taranto – Rev. Ottobre 2012” relativa all’area “Tempa Rossa”;
- Visto il parere positivo del Ministero dello Sviluppo Economico reso con nota del 15 ottobre 2014 con protocollo n. 180586, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 27182/TRI del 16 ottobre 2014;
- Considerato che l’Ufficio di controllo di legittimità sugli atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della Corte dei Conti ha comunicato, con propria nota

del 25 giugno 2014, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17467/TRI del 26 giugno 2014, che i decreti ministeriali di approvazione dei progetti di bonifica ex l'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non rientrano tra le tipologie di atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'articolo 3 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

DECRETA

ART. 1

1. È approvata la "Variante al Progetto definitivo di bonifica suolo e sottosuolo – Raffineria di Taranto – Rev. Ottobre 2012" relativa all'area "Tempa Rossa", trasmessa da ENI Divisione Refining & Marketing SpA con nota del 9 ottobre 2012 con protocollo n. 194, così come integrata dal documento trasmesso da ENI Divisione Refining & Marketing SpA con nota del 13 novembre 2013 con protocollo n. 232, a condizione che sia rispettata la seguente prescrizione:
 - a. il progetto esecutivo dovrà essere corredato dal Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) aggiornato ed integrato in considerazione del parere della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Il Piano, le modalità e la restituzione dei dati dovranno essere concordati con ARPA Puglia così da consentire alla medesima ARPA di indicare, in tempo utile, eventuali ulteriori misure di mitigazione da adottare.
La Società proponente dovrà inviare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il Piano approvato da ARPA Puglia, per tutto il periodo di monitoraggio (ante operam, corso d'opera, post operam). Inoltre dovrà inviare annualmente una relazione tecnica sugli esiti di monitoraggio, compresa anche la descrizione di eventuali misure di mitigazione adottate.
2. Resta salvo l'obbligo di ENI Divisione Refining & Marketing SpA di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame delle Amministrazioni competenti nell'istruttoria del procedimento di approvazione della Variante di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi idrici.
3. Gli elaborati progettuali relativi alla Variante di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 17 luglio 2014.
4. La Variante di cui al comma 1 dovrà essere realizzata nel rispetto dei criteri e delle modalità previste.
5. La corretta esecuzione ed il completamento della Variante di cui al comma 1 sono attestati dalla Provincia di Taranto mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 2

1. I lavori previsti nella Variante di cui all'articolo 1 dovranno iniziare entro e non oltre quattro mesi dalla data di notifica del presente Decreto e dovranno rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma presente nel Progetto.

ART. 3

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, la ENI Divisione Refining & Marketing SpA, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante della Variante di cui all'articolo 1 ne dovrà dare comunicazione alla Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti o di terreno da trattare rispetto a quelli previsti nella variante di cui all'articolo 1 tali da comportare una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta dalla ENI Divisione Refining & Marketing SpA un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


ART. 4

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nella Variante di cui all'articolo 1, dovrà essere prestata una fidejussione bancaria a cura di ENI Divisione Refining & Marketing SpA a favore della Regione Puglia, in una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento stimato nella "Variante al Progetto definitivo di bonifica suolo e sottosuolo - Raffineria di Taranto - Rev. Ottobre 2012" relativa all'area "Tempa Rossa", in € 17.854.000,00 (diciassette milioni e ottocentocinquantaquattromila).

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Maurizio Pernice



SITO D'INTERESSE NAZIONALE TARANTO

Verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 16/07/2013

L'anno 2013 il giorno 16 del mese di luglio alle ore 09:30 in via Cristoforo Colombo 44, Roma, presso gli uffici della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si riunisce, regolarmente convocata con nota prot. n. 42505 del 10/07/2013 la Conferenza di Servizi decisoria per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Stato delle attività in tema di Messa in Sicurezza, caratterizzazione e bonifica sul SIN di Taranto
 - a. ARPA PUGLIA Validazione risultati della caratterizzazione effettuate dalle Aziende;
 - b. SAIPEM S.p.a. - PV Agip 38014 Taranto, S.S. 106 Jonica - Analisi di rischio, trasmessa da Saipem S.p.a. con nota prot. 739 del 04/07/2012 ed acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 21808 del 11/07/2012;
 - c. AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO - Aree libere del porto di Taranto. Analisi di Rischio aree A e B trasmesso dall'Autorità Portuale con nota prot. 10495 del 20/11/2012 ed acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 41243 del 27/11/2012;
 - d. ECOLOGICA S.p.a. - Piano di Caratterizzazione ambientale riguardante le aree di proprietà della ditta Ecologia S.p.a. (ex ICM) - Zona ASI - Contrada La Riccia - Taranto. Invio di una relazione esplicativa finale circa le determinazioni della Conferenza di Servizi decisoria del 03/05/2012, trasmesso da Ecologica S.p.a. con nota prot. 46/12/MB del 14/12/2012 ed acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 1523 del 08/01/2013;
 - e. A.S.I. TARANTO - Piano di Caratterizzazione infrastrutture consortili, trasmesso dall'A.S.I. Taranto con nota prot. 978 del 20/12/2012, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 52068 del 27/12/2012 e Piano di Caratterizzazione aree a verde, trasmesso dall'A.S.I. Taranto con nota prot. 197 del 28/02/2013, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 19208 del 08/03/2013;
2. CEMENTIR
 - a. Piano di Caratterizzazione relativo alla Banchina Cementir Porto Mercantile di Taranto, trasmesso da Cementir S.p.a. con nota prot. 41070 del 19/11/2012 ed acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 39907 del 22/11/2012;
 - b. Valutazione dell'esposizione professionale dei lavoratori impiegati nelle attività di cantiere presso lo Stabilimento, trasmesso da Cementir S.p.a. con nota prot. 41071 del

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI TARANTO
Verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 16/07/2013

19/11/2012 ed acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 39910 del 22/11/2012;

3. ITALCAVE S.p.a.

- a. Certificato di collaudo tecnico-funzionale del 2° Lotto della Discarica per rifiuti speciali non pericolosi - Loc. La Riccia - Giardinello trasmesso da Italcave S.p.a. con nota n. 215 del 15/11/2012 ed acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 39357 del 21/11/2012;
- b. Risultati analitici relativi al monitoraggio acque di falda dell'area di proprietà della Italcave trasmessa da Italcave S.p.a. con nota n. 217 del 19/11/2012 ed acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 39612 del 22/11/2012;
- c. Nota n. 169/DIR/2012 del 14/09/2012 acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e T.T.M. n. 21004 del 18/09/2012 con oggetto: Conferenza dei servizi decisoria del 03/05/2012 relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto - Area ex Campo Contumaciale

4. ENI Refining & Marketing

- a. Area Tempa Rossa - Approfondimenti sulle prescrizioni formulate al 5° punto all'OdG della Conferenza di Servizi decisoria del 03/05/2012 - nota prot. 241 del 19/12/2012 acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 180 del 02/01/2013, nota n. 212 del 05/11/2012 acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 36699 del 14/11/2012 e nota n. 04 del 14/01/2013 ed acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 5898 del 22/01/2013;
- b. Progetto Tempa Rossa - Variante a stralcio al Progetto Definitivo di bonifica Suolo e Sottosuolo trasmessa da ENI R&M con nota prot. 194 del 09/10/2012 ed acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 27380 del 15/10/2012;
- c. Modello numerico di flusso e di trasporto per la verifica dei sistemi di contenimento delle acque sotterranee trasmesso da ENI R&M con nota prot. 212 del 05/11/2012 ed acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 36699 del 14/11/2012;
- d. Monitoraggio semestrale delle acque di falda - Giugno 2012, trasmesso da ENI R&M con nota prot. RAFTA/DIR/CG/42 del 05/03/2013 ed acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 20284/TR/DFI del 13/03/2013;

- 5. ENIPOWER - Progetto definitivo relativo all'adeguamento della centrale di cogenerazione di Taranto trasmesso da ENIPOWER con nota prot. 41/2012 del 28/06/2012 ed acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 19501 del 04/07/2012;

998
27
27

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI TARANTO
Verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 16/07/2013

6. **SOGESID S.p.a.** - Rapporto finale delle attività di sperimentazione finalizzate alla gestione dei sedimenti dei dragaggi del porto di Taranto, trasmesso da Sogesid S.p.a. con nota prot. 934 del 19/02/2013 ed acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 14627 del 20/02/2013;
7. **Varie ed eventuali.**

ML *Pa* *Ch* *AF2* *JK*

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI TARANTO
Verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 16/07/2013

Dopo ampia e approfondita discussione, la Conferenza di Servizi decisoria **DELIBERA** di prendere atto dei riscontri forniti da ENI R&M con nota prot. 241 del 19/12/2012 acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 180 del 02/01/2013, nota n. 212 del 05/11/2012 acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 36699 del 14/11/2012 e nota n. 04 del 14/01/2013 ed acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 5898 del 22/01/2013.

La Conferenza di Servizi decisoria **DELIBERA**, inoltre, di prendere atto che:

1. i lavori relativi al progetto di bonifica dei suoli sono iniziati secondo il cronoprogramma di cui alla nota 147 del 23/07/2012;
2. ARPA Puglia con nota n. 17078 del 18/03/2013 ha certificato l'avvenuta bonifica dei punti S155, S431, S464 e S506.

e di ritenere concluso positivamente il procedimento di bonifica dei suoli di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente e T.T.M. n. 3822/QdV/M/DI/B del 27/07/2007 per le aree denominate D, E, F, L in figura 4 allegata alla nota di ENI R&M prot. n. 241 del 19/12/2012;

La Conferenza di Servizi decisoria **DELIBERA**, infine, di

1. richiedere ad ENI R&M di trasmettere al MATTM periodici aggiornamenti sulle attività di revamping degli interventi di bonifica della falda;
2. prendere atto dei risultati delle indagini di caratterizzazione integrativa sui sedimenti marini trasmessi da ENI R&M con nota n. 04 del 14/01/2013;
3. ribadire ad ARPA Puglia la richiesta di trasmissione della validazione dei risultati delle indagini di caratterizzazione condotte dalla ditta nell'area del bacino di contenimento del serbatoio T-3002 nonché per i risultati del piano di caratterizzazione integrativo sui sedimenti marini;

Si passa ad illustrare il documento di cui alla lettera b) del presente punto all'O.d.G., "Progetto Tempa Rossa - Variante a stralcio al Progetto Definitivo di bonifica Suolo e Sottosuolo trasmessa da ENI R&M con nota prot. 194 del 09/10/2012 ed acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 27388 del 15/10/2012". Gli interventi di bonifica dei terreni previsti nel progetto ricadono in due aree dello stabilimento ENI di Taranto nelle quali saranno realizzati i seguenti interventi:

1. installazione di due nuovi serbatoi di accumulo greggio del progetto Tempa Rossa, che prevede l'adeguamento delle strutture della raffineria, per il potenziamento della capacità di stoccaggio e spedizione greggio proveniente dall'omonimo campo pozzi sito in Basilicata.
2. realizzazione di un sottopasso per permettere alle tubazioni di trasporto greggio l'attraversamento della linea ferroviaria e il raggiungimento del pontile di carico navi. Nell'assetto progettuale attuale, il sottopasso ferroviario verrà comunque realizzato ma è stato spostato in un'area che non interferisce con gli scavi del PDDBS.

2)    21

all. 2-f): Lavori da realizzare nelle aree immediatamente utilizzabili

Area comune:

- preparazione piazzole di primo accumulo terre, viabilità
- smantellamento magazzini
- opere di mitigazione paesaggistica

Area Utilities:

- preparazione rampa di accesso, scotico e realizzazione della berlinese
- sbancamenti, primo accumulo, caratterizzazione, riutilizzo delle terre
- realizzazione impianto
- precommissioning & commissioning

Area Prolungamento Pontile:

- infissione dei pali
- realizzazione impianto
- precommissioning e commissioning

100

all. 2-g): · Lavori da realizzare nelle aree da bonificare

Area Serbatoi:

- preparazione piazzole di primo accumulo terre, viabilità e sistemazione aree interna/esterna per riutilizzo terre
- preparazione rampa di accesso, scotico
- realizzazione delle opere di sostegno scavi e prolungamento della trincea drenante SB5
- sbancamenti, primo accumulo, caratterizzazione, riutilizzo/smaltimento delle terre
- collaudi pareti e fondo scavo
- realizzazione impianto
- precommissioning e commissioning

Area Attraversamento Ferroviario:


- sbancamenti, primo accumulo, caratterizzazione, riutilizzo/smaltimento delle terre
- collaudi pareti e fondo scavo
- realizzazione impianto
- precommissioning e commissioning

NP



Adeguamento della logistica per lo stoccaggio e la movimentazione del greggio Tempa Rossa

Cronoprogramma di massima delle attività



MS



ALLEGATO I

Nota ARPA Puglia - DAP Taranto nota prot. n. 0061817 - 86 del 18 SET 2023



Co.ge. = C8e_C08_002

Spett.le **Eni S.p.A.**

enirtaranto.dir@pec.eni.it

E p.c. **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**
Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS)

Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI) -
Divisione VII – "Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale"
USSRI@Pec.Mite.Gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS)

Direzione generale valutazioni ambientali (VA)
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
VA@pec.mite.gov.it

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS
ctva@pec.minambiente.it

ISPRA

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA PUGLIA – Direzione Generale

ARPA PUGLIA – Direzione Scientifica

1

Oggetto :ID7/3092 – SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI TARANTO

Proponente: Eni Raffineria di Taranto

Variante al progetto definitivo di bonifica suolo e sottosuolo – Raffineria di Taranto – rev. Ottobre 2012. Collaudo pareti e fondi scavo dell'intervento di bonifica di suolo e sottosuolo nell'area "attraversamento stradale/ferroviario". Comunicazione superamenti CSC.

Rif.: Decreto VIA n. 573 del 27/10/2013 e n. 373 del 27/12/2017, Decreto di bonifica prot. n. 5389/TRI/DI/B del 17/10/2014, nota Eni RAFTA/DIR/MDL-09 del 09/01/2023 (acquisita in pari data al prot. ARPA n. 989), nota Eni RAFTA/DIR/MDL-107 del 09/05/2023 (acquisita in pari data al prot. ARPA n. 34766).

Premessa

Con decreto n. 573 del 27/10/2013 del Ministero dell'Ambiente, Direzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali (DVA) è stata sancita la compatibilità ambientale del progetto **"Raffineria di Taranto – Adeguamento stoccaggio del greggio proveniente dal giacimento "Tempa Rossa"**

Considerato che tale progetto ricade nel Sito di interesse nazionale di Taranto e che si sovrappone ad aree in cui, durante la caratterizzazione integrativa condotta nel 2011, sono state rilevate contaminazioni dei terreni per idrocarburi e metalli, la prescrizione art. 1 comma A3 del suddetto decreto, ha vincolato l'inizio dei lavori alla conclusione dell'eventuale bonifica, ovvero alla certificazione di avvenuta bonifica da parte dell'Autorità Competente, **relativamente alla totalità delle aree oggetto dell'intervento.**

Successivamente, è stata presentata da Eni l'istanza per la verifica di assoggettabilità alla Via della variante del piano di gestione terre e rocce da scavo, a sua volta approvata con provvedimento DVA 19907 del 20/06/2014, con prescrizioni.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto – Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto

tel. 099 9946310 fax 099 9946311

e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it

PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Infine è stata approvata, con decreto prot. 5389/TRI/DI/B del 17/10/2014, **la variante al Progetto definitivo di bonifica suolo e sottosuolo** - Raffineria di Taranto- Rev. Ottobre 2012, integrata con documento trasmesso da Eni con nota 13 novembre 2013, prot.232.

Essa prevedeva la rimozione dei terreni contaminati nell'area interessata dall'installazione dei nuovi Serbatoi e del sottopassaggio ferroviario. I terreni contaminati e non contaminati sarebbero stati gestiti secondo quanto previsto dalla variante del piano di gestione terre e rocce da scavo.

Da ultimo, con nota prot. RAFTA/DIR/MDL-09 del 09/01/2023, Eni ha trasmesso il protocollo di dettaglio per le attività di collaudo dell'area denominata "Attraversamento Stradale/Ferroviario", suddivisa in n. 7 poligoni di Thiessen caratterizzati da altrettanti fondi scavo e relative 13 pareti.

La suddetta nota risultava corredata dai seguenti allegati:

- allegato A: Planimetria con indicazione dei poligoni di Thiessen e impronta degli scavi;
- allegato B: Schemi di dettaglio e identificativi dei settori di pareti e fondi scavo da campionare;
- allegato C: protocollo analitico di collaudo.




Figura 1- Planimetria con indicazione dei poligoni di Thiessen e impronta degli scavi. Rif. Allegato A nota Eni 9/2023 del 09/01/23

Attività di verifica

Nelle settimane dal 30 Gennaio al 23 Febbraio 2023, quest'Agenzia ha effettuato il campionamento del 10% dei campioni prelevati dal proponente al fine di verificare lo stato di contaminazione delle pareti e fondi scavo nonché di validare le analisi di parte.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto – Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Gli esiti delle analisi condotte hanno messo in evidenza numerose eccedenze delle CSC, in particolare in corrispondenza dei fondi scavo, così come riportato nelle tabelle sottostanti:

Thiessen S6SF - Verbale 058/ST/2023 del 30/01/2023

Campione		VERBALE	RdP ARPA	Non conformità tab. 1 all.5 parte IV 152/2006 (ARPA)
PS6SF-C-CNV	PARETE	058/ST/2023 del 30/01/2023	900	Idrocarburi C>12 (9900 mg/Kg)
PS6SF-C1-CV	PARETE	058/ST/2023 del 30/01/2023	901	-
PS6SF-C2-CV	PARETE	058/ST/2023 del 30/01/2023	902	-
FS6SF-A1-CV	FONDO	058/ST/2023 del 30/01/2023	903	-
FS6SF-A-CNV	FONDO	058/ST/2023 del 30/01/2023	904	Idrocarburi C>12 (11300 mg/Kg)

Thiessen S220B-1. Verbale 058/A/ST/2023 del 01/02/2023

Campione		VERBALE	RdP ARPA	Non conformità tab. 1 all.5 parte IV 152/2006 (ARPA)
PS220B-1-E-CNV	PARETE	058/A/ST/2023 del 01/02/2023	1093	-
PS220B-1-E1-CV	PARETE	058/A/ST/2023 del 01/02/2023	1094	-
FS220B-1-A1-CV	FONDO	058/A/ST/2023 del 01/02/2023	1096	-
FS220B-1-A-CNV	FONDO	058/A/ST/2023 del 01/02/2023	1097	Idrocarburi C>12 (16160 mg/Kg)

Thiessen S220B. Verbale 058/B/ST/2023 del 07/02/2023

Campione		VERBALE	RdP ARPA	Non conformità tab. 1 all.5 parte IV 152/2006 (ARPA)
PS220B-B-CNV	PARETE	058/B/ST/2023 del 07/02/2023	1354	-
PS220B-B1-CV	PARETE	058/B/ST/2023 del 07/02/2023	1355	-
FS220B-A-CNV	FONDO	058/B/ST/2023 del 07/02/2023	1356	Idrocarburi C>12 (19800 mg/Kg)
FS220B-A1-CV	FONDO	058/B/ST/2023 del 07/02/2023	1358	-

Thiessen S1SF. Verbale 058/C/ST/2023 del 08/02/2023

Campione		VERBALE	RdP ARPA	Non conformità tab. 1 all.5 parte IV 152/2006 (ARPA)
FS1SF-A-CNV	FONDO	058/C/ST/2023 del 08/02/2023	1418	Idrocarburi C>12 (2940 mg/Kg)
PS1SF-A-CNV	PARETE	058/C/ST/2023 del 08/02/2023	1419	-
FS1SF-A1-CV	PARETE	058/C/ST/2023 del 08/02/2023	1420	-
PS1SF-A1-CV	PARETE	058/C/ST/2023 del 08/02/2023	1421	-

Thiessen S2SF. Verbale 058/D/ST/2023 del 15/02/2023

Campione		VERBALE	RdP ARPA	Non conformità tab. 1 all.5 parte IV 152/2006 (ARPA)
FS2SF-A-CNV	FONDO	058/D/ST/2023 del 15/02/2023	1765	Idrocarburi C>12 (7210 mg/Kg)
PS2SF-F2-CV	PARETE	058/D/ST/2023 del 15/02/2023	1769	-
FS2SF-A2-CV	FONDO	058/D/ST/2023 del 15/02/2023	1770	-
PS2SF-F1-CV	PARETE	058/D/ST/2023 del 15/02/2023	1771	-
PS2SF-F-CNV	PARETE	058/D/ST/2023 del 15/02/2023	1768	Idrocarburi C>12 (1710 mg/Kg)

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto – Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Thiessen S7SF. Verbale 058/E/ST/2023 del 21/02/2023

Campione		VERBALE	RdP ARPA	Non conformità tab. 1 all.5 parte IV 152/2006 (ARPA)
PS7SF-C-CNV	PARETE	058/E/ST/2023 del 21/02/2023	1975	Idrocarburi C>12 (5550 mg/Kg)
FS7SF-A-CNV	FONDO	058/E/ST/2023 del 21/02/2023	1976	Idrocarburi C>12 (5340 mg/Kg)
PS7SF-C2-CV	PARETE	058/E/ST/2023 del 21/02/2023	1977	-
FS7SF-A2-CV	FONDO	058/E/ST/2023 del 21/02/2023	1979	-

Thiessen S220B-2. Verbale 058/F/ST/2023 del 23/02/2023

Campione		VERBALE	RdP ARPA	Non conformità tab. 1 all.5 parte IV 152/2006 (ARPA)
PS220B2-B1-CV	PARETE	058/F/ST/2023 del 23/02/2023	2159	-
FS220B2-A1-CV	FONDO	058/F/ST/2023 del 23/02/2023	2161	-
FS220B-2-A-CNV	FONDO	058/F/ST/2023 del 23/02/2023	2160	Idrocarburi C>12 (10950 mg/Kg)
PS220B-2-B-CNV	PARETE	058/F/ST/2023 del 23/02/2023	2158	Idrocarburi C>12 (2560 mg/Kg)

In riferimento anche alla nota prot. RAFTA/DIR/MDL/107 del 09/05/2023 con la quale codesta Società ha trasmesso a quest'Agenda e per conoscenza all'A.C. e agli altri Enti coinvolti, gli esiti delle analisi condotte dal proprio laboratorio di fiducia ed ha evidenziato altrettante non conformità rispetto alle Concentrazioni soglia di contaminazione ("CSC"), si chiede di adottare tutte le misure previste dal progetto di bonifica approvato e dal decreto di bonifica (prot. 5389/TRI/DI/B del 17/10/2014) e di trasmettere all'Agenda gli esiti di tutti i campionamenti effettuati, già allegati alla nota del 09/05, riportandoli su un foglio di calcolo riepilogativo editabile.

Codesta Società, inoltre, dovrà inviare una relazione di aggiornamento relativa agli interventi di MISO già implementati secondo il progetto di bonifica approvato, in cui devono essere riportati anche gli interventi in corso, completi di cronoprogramma, per consentire la programmazione di ulteriori verifiche da parte di quest'Agenda.

Seguirà alla presente nota fattura elettronica intestata a codesta Società relativa alle prestazioni svolte e richieste dall'Autorità Competente.

Tanto si comunica per quanto di competenza,

Distinti saluti,

Il dirigente
Ing. Mario Manna

Il Direttore f.f. del DAP di Taranto
e del Servizio Territoriale
Dott. Vittorio Esposito
(documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 24 del D.lgs.82/2005 e ss. mm. ii.)

Il funzionario istruttore
dott.ssa geol. Noemi La Sorsa

Allegati :

Rapporti di prova

link: <https://arpapuglia.page.link/LqKABnbZmtRAfoWS6>

la password per accedere è la seguente: **I23(0zDX**

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto – Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto

tel. 099 9946310 fax 099 9946311



e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it

PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



ALLEGATO J

Planimetrie dello stato attuale del sito sovrapposte a quello iniziale prima dell'avvio dei lavori –
Progetto Tempa Rossa




DISEGNI DI RIFERIMENTO	
DOC. N°	DESCRIZIONE
20076-0000-L-DW-0002-R02	PIANTA TUBAZIONI DI MONTAGGIO
20076-0000-L-DW-0003-R02	PLOT PLAN
20040-0000-L40-DW-00004-00	OFF SHORE AREE
RN07300TDP53006_EXDE07_01	PLANIMETRIA SUDDIVISIONE PIANTE MONTAGGIO TUBAZIONI
081TAR21-93-500-GB-0001-A_05	INTERCONNECTING NUOVO VRU/VCU TEMPRA ROSSA PIANTE CHIAVE
-	-
-	-

LEGENDA	
AREE DI INTERVENTO ON-SHORE	
1	AREA TANK 3012 (WBS-01020101)
2	AREA TANK 3009 (WBS-01020102)
3	AREA VIGILI DEL FUOCO (WBS-01020205)
4	AREA SISTEMA ANTINCENDIO (WBS-01020203)
5	CABINA SS-14 (WBS-010203)
6	ATTRAVERSAMENTO FF.SS. (WBS-010206)
7	SALA CONTROLLO MOV-TA/TR (WBS-010203)
8	CABINA SS-20 (WBS-01020401)
9	----- PERCORSI CAVI PRINCIPALI
10	LINEA 30" GREGGIO TEMPRA ROSSA A PONTILE
11	NUOVO VRU/VCU TEMPRA ROSSA (AEREON)
12	INTERCONNECTING BL NUOVO VRU/VCU TEMPRA ROSSA (FBM)
13	ADEGUAMENTO CABINA SS-7 (PES/DG)
14	AREA STOCCAGGIO MATERIALI APPALTATORE MECCANICO (ENI RAFFINERIA)
AREE DI INTERVENTO OFF-SHORE	
1	NUOVA PIATTAFORMA P3 ED ESTENSIONE PONTILE (RTI ARKAD-FINCOSIT)
2	ADEGUAMENTO SISTEMA DI POMPAGGIO ANTINCENDIO (EXPERTISE)
3	ADEGUAMENTO SISTEMA FIREFIGHTING (TEMA SISTEMI)
4	INTERCONNECTING BL (FBM)
5	PALIFICATA PER SOSTEGNO TUBO 30" (FBM)
6	----- PERCORSI CAVI PRINCIPALI
AREE DI INTERVENTO PER MITIGAZIONE AMBIENTALE	
1	VISIERA DI MITIGAZIONE PAESAGGISTICA E INTERVENTI DI MODELLAZIONE MORFOLOGICA E DI NATURALIZZAZIONE
2	AREA ESTERNA DESTINATA AL RIUTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO CON INTERVENTI DI MODELLAZIONE MORFOLOGICA, DI NATURALIZZAZIONE E RIMBOSCHIMENTO


Rev.	Data	Descrizione	Elaborato	Verificato	Approvato
0	05/07/2022	EMISSIONE PER APPROVAZIONE	A.ALBANO	ENI	ENI

Committente	Eni S.p.A. Raffineria di Taranto	COMM. N°	-
		ORDINE N°	-
		DES. N°	-
Impianto	RAFFINERIA DI TARANTO		
Titolo	ADEGUAMENTO LOGISTICA STOCCAGGIO MOVIMENTAZIONE TEMPRA ROSSA-ON SHORE-OFF SHORE STABILIMENTO ENI: PLANIMETRIA GENERALE DEL PROGETTO	FILE PLANIMETRIA GENERALE DI RAFFINERIA PROGETTO TEMPRA ROSSA.dwg	ARCHIVO
		COMM. N°	-
		DES. N°	-
		SCALA	1:4000
		Fg	-



1 tubazione da 30" TR + 2 Tubazioni da 24"

30"-Greggio Tempa Rosso 30"-Greggio Val D'Agri



OPERE NON PIU' NECESSARIE

CAMBIO POSIZIONE E/O PERCORSO

LEGENDA

IMPIANTI DA REALIZZARE

NOTA:
STRALCI PLANIMETRIA GENERALE DOCUMENTO N° TA-100003 Rev. 9



2	05/01/11	Terza emissione	G.F.	C.GA.	A.F.
1	02/12/10	Seconda emissione	G.F.	C.GA.	A.F.
0	14/07/09	Prima emissione	GA	LT	FDP
Rev.	Data	Descrizione	DISEGN.	CONTR.	APPR.
	Date	Description			
REVISIONI - REVISIONS					

Divisione Refining & Marketing Raffineria di Taranto


Scala 1:1500
 Scale ALLEGATO 2B - DETTAGLIO NUOVA AREA STOCCAGGIO - CONFIGURAZIONE POST OPERAM
 Estratto da:

Progetto	Unita'	Tipo di docum.	Classe d'archivio e progressivo	Foglio	Rev.
Project	Unit	Type of Docum.	Account Class & Progressive	1 of N	0

SOFTWARE : AUTOCAD 2000 FILE: 078050BTD17250_03_000.dwg
 Documento di proprietà aziendale. La Società "Iutisera" i propri diritti a termine di legge. This document is Company property. The Company lawfully reserves all rights.





SEZIONE A-A



ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO SEZIONE C-C

Attraversamento ferroviario (soluzione 2)



LEGGENDA

- IMPIANTI DA REALIZZARE
- OPERE NON PIU' NECESSARIE
- CAMBIO POSIZIONE E/O PERCORSO

Rev.	Data	Descrizione	DISEGN.	CONTR.	APPR.
0	07/01/11	Seconda emissione	GF	LT	FDP
0	14/07/09	Prima emissione	GA	LT	FDP


REVISIONI - REVISIONS

Divisione Refining & Marketing
Raffineria di Taranto


Scala: STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE-PROGETTO DEFINITIVO
 Scale: ALLEGATO 2C - DETTAGLIO ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO - CONFIGURAZIONE POST OPERAM
 Estratto da:

Progetto	Unita'	Tipo di docum.	Classe d'archivio e progressivo	Foglio	Rev.
Project	Unit	Type of Docum.	Account Class & Progressive	1 of N	0


SOFTWARE: AUTOCAD 2000 FILE: 078050BTD17251_04_000.dwg




PIATTAFORMA "P3"
PIANTA A EL. 10000
(SCALA 1:333)



SEZIONE A-A
(SCALE 1:333)



Piattaforma "P3"




LEGGENDA




NOTA:

STRALCI PLANIMETRIA GENERALE DOCUMENTO N° TA-100003 Rev. 9


- OPERE NON PIU' NECESSARIE
- CAMBIO POSIZIONE E/O PERCORSO




PIATTAFORMA "P3"
PIANTA A EL. 7000
(SCALE 1:333)



SEZIONE "X-X"
(SCALE 1:125)



LISTA APPARECCHIATURE	
SIGLA	DESCRIZIONE
100-YU-100	BRACCIO DI CARICO GREGGIO ACCOSTO 1
100-YU-101	BRACCIO DI CARICO GREGGIO ACCOSTO 1
100-YU-200	BRACCIO DI CARICO GREGGIO ACCOSTO 2
100-YU-201	BRACCIO DI CARICO GREGGIO ACCOSTO 2
100-YU-102	BRACCIO DI CARICO MARINE DIESEL BUNKER ACCOSTO 1
100-YU-103	BRACCIO DI CARICO MARINE DIESEL BUNKER ACCOSTO 1
100-YU-202	BRACCIO DI CARICO MARINE DIESEL BUNKER ACCOSTO 2
100-YU-203	BRACCIO DI CARICO MARINE DIESEL BUNKER ACCOSTO 2
100-YU-104	BRACCIO DI RECUPERO VAPORI ACCOSTO 1
100-YU-204	BRACCIO DI RECUPERO VAPORI ACCOSTO 2
100-PA-100A/B	POMPE DRENI ACCOSTO 1
100-PA-200A/B	POMPE DRENI ACCOSTO 2
100-PA-101A/B	POMPE ACQUE METEORICHE ACCOSTO 1
100-PA-201A/B	POMPE ACQUE METEORICHE ACCOSTO 2
100-VA-100	SERBATOIO RACCOLTA DRENI ACCOSTO 1
100-VA-200	SERBATOIO RACCOLTA DRENI ACCOSTO 2
100-VA-101	SERBATOIO RACCOLTA ACQUE METEORICHE ACCOSTO1
100-VA-201	SERBATOIO RACCOLTA ACQUE METEORICHE ACCOSTO2
PMX-005	PACKAGE SCHIUMA ANTINCENDIO
100-XY-100/200	PACKAGE STAZIONE BOMBOLE AZOTO
100-SH-300	DOCCIA LAVACOCCHI
...	SISTEMA IDRAULICO PER BRACCI DI CARICO
100-XX-300	PACKAGE PRODUZIONE ARIA STRUMENTI & SERVIZI



SEZIONE "Y-Y"
SEZIONE TIPICA PONTILE - PARTE ESISTENTE -
(SCALE 1:125)

30" e 18" per TP
2 linee da 24" Greggio Val D'Agri
2 linee da 14" per Recupero Vapori Val D'Agri

0	14/07/09	Prima emissione	GA	LT	FDP
Rev.	Date	Descrizione	DISEGN.	CONTR.	APPR.

REVISIONI - REVISIONS

Divisione Refining & Marketing Raffineria di Taranto

Scala: STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE-PROGETTO DEFINITIVO
Scale: ALLEGATO 2D - DETTAGLIO ESTENSIONE PONTILE -
Estratto da: CONFIGURAZIONE POST OPERAM

Progetto	Unita'	Tipo di docum.	Classe d'archivio e progressivo	Foglio di	Rev.
Project	Unit	Type of Docum.	Account Class & Progressive	1 of N	0

SOFTWARE : AUTOCAD 2000 FILE: 078050BDA17252_04_000.dwg



ALLEGATO K

Tabella riepilogativa dello stato attuale delle verifiche di ottemperanza del decreto VIA/AIA n. 573 del 27 OTT 2011 e ss.mm.ii.



STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRESCRITTE DAL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE VIA/AIA N. 573 DEL 27/10/2011 E SUCCESSIVA PROROGA RILASCIATA DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE CON DECRETO N.373 DEL 27/12/2017

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE VIA/AIA N. 573 DEL 27/10/2011

Art.	Lettera	N.	Testo	Ottemperata (SI/NO/in corso)	Note e/o riferimenti	Stato avanzamento ottemperanza condizione ambientale
1 PRESCRIZIONI	A Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS	1	Preventivamente alla costruzione dell'opera dovrà prevedersi l'attuazione di un Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), integrativo del PCM previsto nel parere AIA ed allegato di seguito, strutturato su tre fasi distinte: ante operam, costruzione, post operam, e che dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione degli enti competenti. Il Piano dovrà prevedere, per tutte le fasi, un approfondito monitoraggio della qualità dell'ambiente marino con particolare riferimento a quei parametri potenzialmente sensibili agli impatti associati al traffico navale (torbidità, rumore, etc.). In particolare la fase ante operam dovrà prevedere delle stazioni di monitoraggio in numero e con ubicazioni adeguate al monitoraggio degli impatti associati al traffico navale nell'area di interesse.	in corso	Ottemperanza positiva espressa dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale con nota prot. 025150 del 18/06/2014.	<p>Il PMA viene realizzato secondo le modalità previste dal documento <i>Adeguamento delle strutture per lo stoccaggio e la spedizione del greggio proveniente dal giacimento Tempa Rossa - Piano di Monitoraggio ambientale - Prescrizione A1 del Decreto di Compatibilità Ambientale n. 000573 del 27/10/2011</i> e dal successivo documento <i>Integrazione del Piano di Monitoraggio Ambientale relativo al Progetto Tempa Rossa – Revisione 1 - Adempimento alla prescrizione del DVA-2014-0019907 del 20/06/2014 ed al parere ARPA Puglia prot. 8579 del 16/02/2015.</i></p> <p>Eni trasmette annualmente i report annuali di monitoraggio on-shore e off-shore al MATTM così come stabilito alla prescrizione n. 1 del Provvedimento Direttoriale MATTM prot. DVA-2014-19907 del 20 GIU 2014 [ID_VIP: 2707]</p> <p>Ad oggi trasmessi n. 7 RT PMA trasmessi al MATTM/MTE/MASE, nello specifico:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Periodo novembre 2015 – ottobre 2016 - verifica di ottemperanza: esito positivo con Decreto Dirigenziale n. 233 del 10 MAG 2018 [ID_VIP: 3906]; 2. Periodo novembre 2016 – ottobre 2017 - verifica di ottemperanza: esito positivo con Decreto Dirigenziale n. 233 del 10 MAG 2018 [ID_VIP: 3906]; 3. Periodo novembre 2017 – ottobre 2018 - verifica di ottemperanza: esito positivo con Decreto Direttoriale n. 0000108 del 28 MAR 2019 [ID_VIP: 4770]; 4. Periodo novembre 2018 – ottobre 2019 - verifica di ottemperanza: esito negativo con Provvedimento Direttoriale ex MATTM_DEC_2021-0000044 del 15 FEB 2021 [ID_VIP: 5259]; 5. Periodo novembre 2018 – ottobre 2019 (revisione) - verifica di ottemperanza: in corso da parte del MASE con nota prot. n. 0058151 del 31 MAG 2021; 6. Periodo novembre 2019 – ottobre 2020 - verifica di ottemperanza: in corso da parte del MASE con nota prot. n. 0093864 del 3 SET 2021; 7. Periodo novembre 2020 – ottobre 2021 – il report è stato trasmesso da Eni con nota RAFTA/DIR/MT/85 del 04 MAR 2022; 8. Periodo novembre 2021 – ottobre 2022 – il report è in fase di trasmissione al MASE; <p>È in fase di emissione l'RT PMA del periodo novembre 2022 – ottobre 2023.</p>
		2	Il proponente dovrà presentare entro l'avvio dei lavori di costruzione del progetto, un piano di intervento composto di interventi gestionali e/o tecnologici che permetta di conseguire la totale compensazione dell'incremento di emissioni di VOC (36 t/anno) dovute al progetto Tempa Rossa e quindi mantenere l'assetto emissivo inalterato rispetto all'ante operam.	SI	Ottemperanza positiva espressa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. DVA-2015-0002410 del 28/1/2015. "omissis... La prescrizione A 2) del decreto di compatibilità ambientale n. DVA-DEC-2011-573 del 27 ottobre 2011, fatti salvi tutti gli obblighi autorizzativi che la realizzazione del piano di intervento di cui alla nota CTVA-2014-0003816 del 05/11/2014 comporta ...omissis".	-
		3	Aree SIN – I lavori previsti dal progetto potranno avere inizio soltanto dopo la conclusione della procedura di caratterizzazione ed eventuale bonifica delle aree a mare e a terra direttamente interessate, nel quadro delle indicazioni e degli obblighi dettati dal D.M. 26.2.2003 del MATTM e sulla base di quanto eventualmente specificato e prescritto al riguardo in sede di Conferenza dei Servizi dalla Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche. Qualora fosse necessaria la bonifica, la procedura in questione si riterrà conclusa, e quindi i lavori potranno essere iniziati, soltanto in presenza della certificazione di avvenuta bonifica da parte dell'Autorità Competente, relativamente alla totalità delle aree oggetto dell'intervento.	SI	Ottemperanza positiva, limitatamente alle aree a terra e a mare che non richiedono bonifica dei suoli, espressa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. DVA-2015-0004820 del 20/02/2015.	<p>Gli interventi di bonifica nell'area nuovi serbatoi previsti dalla Variante PDBS sono stati completati con esito positivo così come certificato dalla Provincia di Taranto con Determinazione n. 1207 14 OTT 2022.</p> <p>Per quanto riguarda la restante area denominata Attraversamento Stradale/Ferroviario sono stati completati gli scavi di bonifica previsti dalla Variante PDBS ed è stato eseguito il collaudo delle pareti e del fondo scavo. Con successiva nota ARPA Puglia DAP Taranto prot. 0061817 - 86 del 18 SET 2023, ha trasmesso gli esiti dei campionamenti effettuati. Ad oggi sono in fase di completamento le suddette attività di MISO sia nell'intorno dell'Area Nuovi Serbatoi sia nell'Area Attraversamento Stradale/Ferroviario, mentre il Piano di Monitoraggio Soil Gas e Aria Ambiente previsto al punto n. 4 del paragrafo 8.2 della Variante al PDBS è stato rielaborato su richiesta di ARPA Puglia - DAP Taranto (cfr. nota prot. n. 0045022 - 211 del 16 GIU 2022) nel documento trasmesso da Eni con nota prot. n. RAFTA/DIR/MDL/255 del 06 SET 2022, per il quale il medesimo spettabile Ente di Controllo con nota prot. n. 0007773 - 2.7.3 del 6 FEB 2024 ha trasmesso le proprie valutazioni e prescrizioni per la realizzazione di quanto proposto nel sopra citato Piano di Monitoraggio.</p>



STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRESCRITTE DAL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE VIA/AIA N. 573 DEL 27/10/2011 E SUCCESSIVA PROROGA RILASCIATA DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE CON DECRETO N.373 DEL 27/12/2017

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE VIA/AIA N. 573 DEL 27/10/2011

Art.	Lettera	N.	Testo	Ottemperata (SI/NO/in corso)	Note e/o riferimenti	Stato avanzamento ottemperanza condizione ambientale
		4	<p>Sedimenti Marini</p> <p>a. Simulazione numerica della dispersione dei sedimenti. Prima dell'inizio della fase di progettazione esecutiva dovrà essere effettuata una simulazione numerica complessiva della dispersione dei sedimenti nell'ambiente marino mediante l'utilizzo di opportuni modelli tridimensionali certificati che tengano conto:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Delle effettive caratteristiche delle navi attraccanti al pontile in termini di dimensioni, potenza, caratteristiche degli scafi e delle eliche, ecc.; II. Dei parametri fisici, geologici e geotecnici dei sedimenti e delle quantità di inquinanti eventualmente presenti in corrispondenza delle rotte delle navi; III. Delle velocità di ricaduta sul fondo marino ("Fall Velocity Susp. Current"); IV. Del campo idrodinamico di base dovuto al regime delle correnti e delle onde. <p>Le suddette simulazioni dovranno essere eseguite lungo le rotte (corridoi) previste per le navi trasportanti il greggio sia in avvicinamento che in uscita dal pontile, e comunque per una lunghezza delle rotte non inferiore a 10 km misurata a partire dal pontile con scansione di almeno 1 km. In ogni punto analizzato dovranno essere fornite e analizzate come minimo, ma non in modo limitativo, le concentrazioni areali dei sedimenti posti in sospensione e le corrispondenti percentuali di eventuali inquinanti, il tutto a diversi livelli d'acqua misurati a partire dal fondale marino, i tempi di risospensione, ecc. Il campo di corrente e le onde anomale ("Bernoulli Wake") generate dal transito delle navi che si propagano anche verso il basso fondale dando luogo a "stress" e a conseguente risospensione dei sedimenti dovrà essere valutato a mezzo di opportuni software tridimensionali (i.e. "Shipflow" o equivalenti) che tengano conto delle reali caratteristiche delle navi.</p> <p>In funzione dei risultati che scaturiranno dalle suddette simulazioni, in fase di verifica di ottemperanza, potranno essere o meno prescritte limitazioni sulle velocità di crociera e sulle modalità di manovra delle navi entro i suddetti corridoi, sull'intervallo di transito di una nave rispetto all'altra (anche se non direttamente connessa all'impianto), al fine di garantire comunque che la dispersione dei sedimenti sia circoscritta entro una specifica distanza (fascia di rispetto) di 400 m rispetto alla rotta delle navi stesse. Tutto ciò al fine di garantire che, in ogni condizione ambientale, la concentrazione di eventuali inquinanti contenuto nei sedimenti in sospensione sia inferiore ai limiti di legge.</p> <p>b. Monitoraggi periodici. Al fine di verificare il riscontro dei risultati scaturiti dai modelli matematici, in corso d'esercizio il Proponente, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dovrà predisporre un Piano di Monitoraggio e relative Specifiche Operative oggetto di specifica approvazione da parte del Ministero stesso prima dell'adozione. Al fine di riscontrare i risultati dal modello matematico applicato, in fase di esercizio dovranno essere effettuati a cura dell'ARPA Puglia, con oneri a carico del Proponente, misure e controlli a campione della concentrazione dei sedimenti e della conseguente percentuale di eventuali inquinanti posti in sospensione al bordo della fascia esterna del corridoio di transito delle navi. Tali controlli saranno effettuati in corrispondenza di specifici transetti a determinate altezze dal fondale che saranno definite sulla base delle suddette Linee Guida e Specifiche Operative su almeno il 5% delle navi in transito e comunque almeno 1 volta al mese. In funzione dei risultati che scaturiranno dal monitoraggio periodico potranno essere prescritte ulteriori limitazioni più restrittive sulle velocità di crociera e sulle modalità di manovra delle navi entro i suddetti corridoi, sull'intervallo di transito di una nave rispetto all'altra, ecc. al fine di garantire comunque il rispetto dei parametri di dispersione dei sedimenti precedentemente fissati all'interno della fascia di rispetto. Tutti i risultati ottenuti dovranno essere raccolti in una specifica banca dati ("Data Base") e resi disponibili al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare almeno ogni 2 anni.</p>	in corso	<p>Ottemperanza positiva espressa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. DVA-2014-0019903 del 20/6/2014 ad esclusione del punto 4b per il quale è stata presentata con prot. n. RAFTA/DIR/MDL/245 del 24 NOV 2023 l'istanza di ottemperanza alla condizione ambientale, a cui è stata allegata il "Piano di Monitoraggio Sedimenti Marini Sospesi".</p>	-
		5	<p>Aria - Implementare il sistema di rilevamento esistente della qualità dell'aria con una centralina dedicata, da posizionarsi in accordo con Arpa Puglia e con costi di installazione e gestione a carico del Proponente, per il rilevamento degli inquinanti atmosferici derivanti dal nuovo input emissivo di progetto, con particolare riferimento all'ozono secondo i parametri definiti all'allegato 12 del D.Lgs. 13/08/2010 n. 155. Nel caso in cui i livelli dell'ozono per il periodo di riferimento vengano superati rispetto ai valori dell'anno precedente all'esercizio dei due serbatoi Tempa Rossa, dovranno essere messe in atto ulteriori misure di mitigazione in riduzione dei VOC di pertinenza della raffineria</p>	SI	<p>Ottemperanza positiva espressa dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale con nota prot. 025150 del 18/06/2014.</p>	-



STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRESCRITTE DAL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE VIA/AIA N. 573 DEL 27/10/2011 E SUCCESSIVA PROROGA RILASCIATA DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE CON DECRETO N.373 DEL 27/12/2017

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE VIA/AIA N. 573 DEL 27/10/2011

Art.	Lettera	N.	Testo	Ottemperata (SI/NO/in corso)	Note e/o riferimenti	Stato avanzamento ottemperanza condizione ambientale
1 PRESCRIZIONI	B Prescrizioni della Commissione IPPC	1	Capacità produttiva – Il proponente dovrà attenersi alla capacità produttiva dichiarata in sede di domanda di AIA e secondo AIA rilasciata di 6.500.000 t/anno; ogni altra modifica sostanziale del ciclo dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e di controllo fatto salvo le eventuali ulteriori procedure previste dalla regolamentazione e/o legislazione vigente.	SI	Ad oggi il Proponente si attiene a quanto prescritto.	-
		2	<p>Approvvigionamento e stoccaggio materie prime ed ausiliarie e combustibili:</p> <p>a. In merito all'approvvigionamento e allo stoccaggio di materie prime, ausiliarie e combustibili è necessario che vengano rispettati i seguenti criteri e/o misure per evitare eventuali sversamenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tutte le forniture devono essere opportunamente caratterizzate e quantificate, archiviando le relative bolle di accompagnamento e i documenti di sicurezza, compilando inoltre i registri con i materiali in ingresso, che consentono la tracciabilità dei volumi totali di materiale usato; 2) Adottare tutte le precauzioni affinché materiali liquidi e solidi possano essere trascinati al di fuori dell'area di contenimento provocando sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo e delle acque sotterranee e superficiali; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto; 3) Deve essere garantita l'integrità strutturale dei serbatoi di stoccaggio per tutte quelle sostanze che possono provocare un impatto sull'ambiente (ad esempio sostanze pericolose ecc.); 4) I bacini di contenimento dei serbatoi devono avere una capacità almeno pari al 100% di quella autorizzata dei serbatoi che vi insistono e secondo le regole tecniche di progettazione; altresì dovrà essere garantita la tenuta dei suddetti bacini di contenimento secondario; nel caso in cui più serbatoi siano perimetrali dallo stesso bacino di contenimento, la sua capacità volumetrica non dovrà essere inferiore al volume del serbatoio più grande; 5) Il Proponente dovrà fornire entro 3 mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale un cronoprogramma dell'adeguamento dei serbatoi che non presentano doppie tenute programmandone la messa fuori servizio ovvero la loro sostituzione. 6) Al fine di evitare eventuali sversamenti, il Proponente dovrà garantire la pavimentazione e l'impermeabilizzazione dell'intero tragitto delle 2 nuove condotte. <p>b. In relazione all'approvvigionamento di combustibili in alcuni casi stoccato nei serbatoi descritti, si prescrive la loro caratterizzazione ai sensi dell'allegato X, alla Parte V del D.Lgs. 152/06, in termini di portata, pressione, potere calorifico e composizione media dei componenti principali e per i liquidi in termini di viscosità, percentuali di acqua e sedimenti, di zolfo, di residuo carbonioso, di nichel e vanadio, di ceneri e di PCB/PCT con le modalità e frequenza indicate nel piano di monitoraggio e controllo al quale si rimanda; tale analisi è utile anche per un calcolo delle emissioni prodotte da un eventuale utilizzo.</p>	SI	<p>Il Proponente ottempera già a quanto riportato nella prescrizione in parola per i punti 1-5 lettera a. Per quanto attiene la tematica serbatoi di stoccaggio, il Gestore ha provveduto, nell'ambito del Decreto AIA vigente D.M. 92/2018, ad attuare tutti gli interventi prescritti.</p> <p>Per il punto a.6 il proponente presenterà istanza di ottemperanza non appena avrà completato l'opera richiesta.</p>	-
		3	<p>Aria</p> <p>a. Emissioni convogliate: relativamente alle Emissioni convogliate in aria si confermano gli attuali limiti di bolla, così come previsti da Decreto DVA-DEC-2010-0000273 del 24-05-2010;</p> <p>b. Emissioni diffuse e fuggitive: La Raffineria, in accordo con le prescrizioni del Decreto AIA del 24/05/2010, e secondo le MTD per la riduzione delle emissioni fuggitive di VOC, sta sviluppando un programma di Leak Detection and Repair (LDAR) su pompe, compressori, valvole, scambiatori, flange e connettori della Raffineria. Tale programma verrà esteso anche agli impianti del progetto di Tempa Rossa. Una volta realizzato il progetto di Tempa Rossa, la Raffineria estenderà i controlli semestrali dei COV, attualmente effettuati presso l'area pensile di carico prodotti petroliferi, anche alla piattaforma di carico P3. Per l'esercizio dell'impianto, il Proponente deve trasmettere all'Autorità competente, entro 6 mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il programma di manutenzione periodica finalizzato all'individuazione delle perdite e alle relative riparazioni LDAR (Leak Detection and Repair) al fine di monitorare e ridurre le emissioni fuggitive. Tale programma dovrà essere implementato secondo le modalità indicate nel PMC.</p>	SI	Riferimento Decreto AIA D.M. 92/2018.	-



STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRESCRITTE DAL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE VIA/AIA N. 573 DEL 27/10/2011 E SUCCESSIVA PROROGA RILASCIATA DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE CON DECRETO N.373 DEL 27/12/2017

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE VIA/AIA N. 573 DEL 27/10/2011

Art.	Lettera	N.	Testo	Ottemperata (SI/NO/in corso)	Note e/o riferimenti	Stato avanzamento ottemperanza condizione ambientale
		4	Acqua a. Per l'esercizio dell'impianto: Entro 6 mesi dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale i controlli degli scarichi idrici, per la verifica del rispetto dei limiti, devono essere effettuati immediatamente a valle dei relativi trattamenti. b. Per gli scarichi parziali: Entro 6 mesi dalla data di rilascio dell'AIA il Proponente dovrà adottare un sistema di monitoraggio delle acque di raffreddamento prima del convogliamento con gli altri scarichi della rete fognaria di stabilimento, come specificato nel PMC. c. Laddove previsto nel PMC, gli scarichi dovranno essere sottoposti a controllo analitico secondo le definite modalità e frequenze.	SI	Riferimento Decreto AIA D.M. 92/2018.	-

		<p>Rifiuti - Al fine di una corretta gestione sia interna che esterna, il Proponente deve effettuare una tantum la caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti prodotti, e comunque ogni volta che intervengano modifiche nel processo di produzione e/o materie prime ed ausiliarie che possano determinare modifiche della composizione dei rifiuti. Si prescrive per l'esercizio dell'impianto, in relazione ai rifiuti:</p> <p>a. Il Deposito Temporaneo di rifiuti prodotti deve essere gestito nel rispetto di quanto indicato nella lettera m) dell'articolo 183 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di seguito riportato: "m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm); 2. i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 3. il Deposito Temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 5. Per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo. <p>b. Il Proponente deve garantire la corretta applicazione del Deposito Temporaneo dei rifiuti, in conformità alle norme tecniche di gestione, progettazione e realizzazione, ed in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le Aree di stoccaggio di rifiuti devono essere chiaramente distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime; 2) lo stoccaggio deve essere organizzato in Aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto., distinguendo le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle per rifiuti pericolosi che devono essere opportunamente separate; 3) ciascuna Area di stoccaggio deve essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente; devono, inoltre, essere riportati i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati; 4) il Proponente deve presentare entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione uno studio di fattibilità circa l'impermeabilizzazione della superficie di tutte le Aree di deposito al fine di renderle resistenti all'attacco chimico dei rifiuti; 5) il Proponente deve presentare entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione uno studio di fattibilità circa le coperture fisse o mobili dei siti di stoccaggio, in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici; 6) tutte le acque meteoriche (prima e seconda pioggia) derivanti dalle aree di stoccaggio di rifiuti pericolosi devono essere collettate ed inviate all'impianto di trattamento reflui; 7) le vasche utilizzate per lo stoccaggio dei fanghi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto, essere attrezzate con coperture ed essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; 8) i contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento; 9) i contenitori o serbatoi fissi o mobili devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivo antiriboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello; 10) i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati; 11) i rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antiriboccamento e contenimento. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose. Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di container chiusi; 12) i contenitori e/o serbatoi devono essere provvisti di bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso; 	<p>SI</p>	<p>Riferimento Decreto AIA D.M. 92/2018.</p>	<p>-</p>
--	--	--	-----------	--	----------



			<p>13) i recipienti fissi o mobili non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;</p> <p>14) il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 95/1992 e succo mod., e al D.M. 392/1996;</p> <p>15) il deposito delle batterie al piombo derivanti dall'attività di manutenzione deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;</p> <p>c. Il Proponente dovrà garantire la corretta applicazione del Deposito Temporaneo dei rifiuti, purché venga garantito il rispetto delle condizioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) della lettera m) al comma 1 dell'Art. 183 del D. Lgs 152/06.; per tale attività il Proponente deve indicare preventivamente di quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale o quantitativo) e dovrà verificare, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, ogni mese lo stato di giacenza dei Depositi Temporanei, sia come somma delle quantità dei rifiuti pericolosi e somma delle quantità di rifiuti non pericolosi sia in termini di mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi e dovranno altresì essere controllate le etichettature. Si rimanda al Piano di Monitoraggio e Controllo per i dettagli di comunicazione e registrazione dei dati;</p> <p>d. Il Deposito Preliminare/Messa in Riserva deve essere specificato per: Le tipologie dei rifiuti per i quali è ammesso lo stoccaggio (attività di cui ai punti D 15 e R 13 dell'All. B e C della parte quarta del D. Lgs. 152/06) con i relativi quantitativi massimi stoccabili per:</p> <ul style="list-style-type: none">I. rifiuti speciali non pericolosi prodotti in proprio di cui all'All. D della parte quarta del D. Lgs. 152/06, individuabili con i codici CER con indicazione anche del Totale dei rifiuti speciali non pericolosi e della capacità massima di stoccaggio.II. rifiuti speciali pericolosi prodotti in proprio di cui all' All. D della parte quarta del D. Lgs. 152/06, individuabili con i codici CER con il Totale rifiuti speciali pericolosi e della capacità massima di stoccaggio.III. Lo stoccaggio dovrà costituire fase preliminare al conferimento in altri impianti di smaltimento o recupero autorizzati;IV. I rifiuti prodotti dovranno essere smaltiti non oltre 12 mesi dalla data della loro produzione.V. I rifiuti dovranno essere stoccati in contenitori idonei in possesso di adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.VI. I contenitori di cui al punto precedente dovranno essere collocati esclusivamente nell'area di Deposito Preliminare nei punti indicati per le:<ul style="list-style-type: none">• Zona A - Rifiuti non pericolosi• Zona B - Rifiuti pericolosiVII. I contenitori fissi e mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere contrassegnati da apposite etichette e targhe ben visibili, indicanti la natura e la pericolosità dei rifiuti in essi contenuti.			
--	--	--	---	--	--	--



STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRESCRITTE DAL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE VIA/AIA N. 573 DEL 27/10/2011 E SUCCESSIVA PROROGA RILASCIATA DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE CON DECRETO N.373 DEL 27/12/2017

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE VIA/AIA N. 573 DEL 27/10/2011

Art.	Lettera	N.	Testo	Ottemperata (SI/NO/in corso)	Note e/o riferimenti	Stato avanzamento ottemperanza condizione ambientale
		6	<p>Rumore</p> <p>a. Dovranno essere rispettati i limiti assoluti previsti dal DPCM 14/11/97 e quelli previsti nel Piano di Classificazione Acustica comunale. In caso di superamento persistente dei limiti di legge, il Proponente dovrà fornirne comunicazione all'A.C., ed intervenire con opportune opere di mitigazione sulle fonti, sulle vie di propagazione e sui ricettori, dopo idonea identificazione delle misure di risanamento tecnicamente fattibili da concordare con l'ARPA. A valle degli interventi dovrà procedere a nuovo monitoraggio acustico allo scopo di valutarne l'efficacia.</p> <p>b. Occorre effettuare comunque un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei confronti dell'ambiente esterno, entro 1 anno dal rilascio dell'AIA e ad esito conforme, almeno ogni 4 anni, per verificare non solamente il rispetto dei limiti normativi e, in caso di superamento dei limiti di legge, intervenire con opportune opere di mitigazione sulle fonti, sulle vie di propagazione e sui ricettori.</p>	SI	Riferimento Decreto AIA D.M. 92/2018.	-
		7	<p>Manutenzione ordinaria e straordinaria. Malfunzionamenti ed Eventi incidentali:</p> <p>a. Il Proponente deve attuare un adeguato programma di manutenzione ordinario tale da garantire l'operabilità ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e sistemi rilevanti a fini ambientali. In tal senso il Proponente dovrà dotarsi di un manuale di manutenzione, comprendente tutte le procedure di manutenzione da utilizzare e dedicate allo scopo.</p> <p>b. Il Proponente, inoltre, dovrà disporre di macchinari di riserva in caso di effettuazione di interventi di manutenzione che impongano il fuori servizio del macchinario primario. Il Proponente dovrà altresì registrare, su apposito registro di manutenzione, l'attività effettuata. In caso di arresto di impianto per l'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria, dovrà inoltre darne comunicazione con congruo anticipo e secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio, all'Ente di Controllo.</p> <p>c. In caso di malfunzionamento, il Proponente dovrà essere in grado di sopperire alla carenza di impianto conseguente, senza che si verifichino rilasci ambientali di rilievo. Il Proponente ha l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive, rendendone pronta comunicazione all'Ente di Controllo, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.</p> <p>d. Il Proponente deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali ed a tal fine deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti. A tal proposito si considera una violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci incontrollati di sostanze inquinanti nell'ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e di conseguenti malfunzionamenti, già sperimentati in passato e ai quali non si è posta la necessaria attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali.</p> <p>e. Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente, all'Ente di Controllo, al Comune e alla Provincia, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.</p> <p>f. In caso di eventi incidentali di particolare rilievo e impatto sull'ambiente quindi tali da poter determinare potenzialmente il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Proponente ha l'obbligo di comunicazione immediata scritta (pronta notifica per fax e nel minor tempo tecnicamente possibile) all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Proponente ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuoverne le cause e per mitigare al possibile le conseguenze. Il Proponente inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione.</p> <p>g. Il Proponente deve fornire ulteriori informazioni sulla Analisi dei rischi ambientali ed in particolare nella valutazione degli scenari incidentali dei cosiddetti Effetti d'Area, ovvero la mancanza di alimentazione elettrica, gli effetti da alluvioni, l'eventuale instabilizzazione delle strutture e/o dei sottoservizi (es. cedimenti differenziali), i malfunzionamenti delle torce (es. spegnimento per allagamento) ove esistenti.</p>	SI	Riferimento Decreto AIA D.M. 92/2018.	-
		8	<p>Dismissioni e ripristino dei luoghi - In relazione ad un eventuale intervento di dismissione totale o parziale dell'impianto, 1 anno prima della scadenza dell'A.I.A., il Proponente dovrà predisporre e presentare all'Autorità Competente un piano di bonifica e ripristino ambientale al fine di minimizzare gli impatti causati dalla presenza dell'opera e creare le condizioni per un ripristino, nel tempo, delle condizioni iniziali. Il progetto dovrà essere comprensivo degli interventi necessari al ripristino e alla riqualificazione ambientale delle aree liberate. Nel progetto dovrà essere compreso un Piano di Indagini atte a caratterizzare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee delle aree dismesse e a definire gli eventuali interventi di bonifica, nel quadro delle indicazioni e degli obblighi dettati dalla Parte IV del D.Lgs 152/06.</p>	SI	Il Gestore, nel caso in cui si dovesse procedere ad una dismissione, provvederà ad attuare quanto prescritto.	-



STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRESCRITTE DAL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE VIA/AIA N. 573 DEL 27/10/2011 E SUCCESSIVA PROROGA RILASCIATA DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE CON DECRETO N.373 DEL 27/12/2017

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE VIA/AIA N. 573 DEL 27/10/2011

Art.	Lettera	N.	Testo	Ottemperata (SI/NO/in corso)	Note e/o riferimenti	Stato avanzamento ottemperanza condizione ambientale
		9	Prescrizioni da procedimenti autorizzativi - Restano a carico del Proponente, che si intende tenuto a rispettarle, tutte le prescrizioni derivanti da altri procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad autorizzazioni non sostituite dall'Autorizzazione Integrata Ambientale. Inoltre, per quanto riguarda le autorizzazioni sostituite dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, sopravvivono a carico del Proponente tutte le prescrizioni sugli aspetti non espressamente contemplati nell'AIA, ovvero che non siano con essa in contrasto.	SI	Riferimento Decreto AIA D.M. 92/2018.	-
		10	<p>Piano di monitoraggio e controllo</p> <p>a. Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) predisposto dal Proponente e approvato da ISPRA, già individuato quale ente di controllo dal MATTM, ad esito del parere istruttorio costituisce parte integrante del presente parere per l'impianto in riferimento.</p> <p>b. Nell'attuazione di suddetto piano, il Proponente ha l'obbligo di dare le seguenti comunicazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) trasmissione delle relazioni periodiche di cui al PMC ad ISPRA e ARPA/APPA, alla Provincia e ai Comuni interessati; 2) comunicazione all'Autorità competente per il controllo ISPRA ed ARPA territorialmente competente dell'eventuale non rispetto delle prescrizioni contenute nell'AIA; 3) tempestiva informazione ad ISPRA ed ARPA territorialmente competente, nei casi di malfunzionamenti o incidenti, e conseguente valutazione agli effetti ambientali generatisi. <p>c. Le modalità per le suddette comunicazioni sono contenute nel piano di monitoraggio e controllo allegato al presente parere.</p> <p>d. Le comunicazioni ed i rapporti debbono sempre essere firmati dal Gestore dell'impianto.</p> <p>e. Il Proponente ha l'obbligo di notifica delle eventuali modifiche che intende apportare all'impianto.</p> <p>f. Entro 6 mesi dal rilascio del Decreto di Compatibilità Ambientale il Proponente deve applicare le modalità contenute nel PMC.</p> <p>g. Per impianti esistenti, il Proponente entro i 6 mesi successivi al rilascio del Decreto di Compatibilità Ambientale concorda con l'ente di controllo ISPRA e ARPA il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento del sistema di monitoraggio prescritto.</p>	SI	Riferimento Decreto AIA D.M. 92/2018.	-
1 PRESCRIZIONI	C Prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività	1	Tutti i lavori di scavo (di qualsiasi entità siano, compresi gli scotichi iniziali dei cantieri) dovranno essere seguiti costantemente da personale specializzato archeologico (da reperirsi attraverso Università o Ditte Archeologiche specializzate esterne al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, le quali prestazioni saranno a carico della Società ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing) e realizzati, ove si rendesse necessario lo scavo a mano per la presenza di reperti, da ditte in possesso di attestazioni SOA per la categoria OS 25. Quanto sopra al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso di scavi e che possono determinare l'avvio, a carico della Società ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing, di ulteriori indagini archeologiche. Il suddetto personale specializzato archeologico e le ditte specializzate incaricate dovranno operare secondo le direttive della competente Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, con la quale pertanto manterranno costanti contatti.	Le prescrizioni di cui all'articolo 1 lettera C n.1 ÷ 7 sono state sostituite da quelle riportate nelle proroghe concesse (Decreto n. 373 del 27 DIC 2017 e Decreto n. 481 del 25 NOV 2021) per il decreto VIA/AIA 573/2011 27 OTT 2011.		
		2	Nel caso di ritrovamenti archeologici e fossiliferi l'indagine dovrà essere condotta fino ad esaurimento del deposito archeologico comprensivo anche di eventuali analisi e/o altri interventi che si rendano necessari ed opportuni in corso d'opera.			
		3	Si prescrive ai sensi dell'articolo 90, "Scoperte fortuite", del "D.Lgs. 42/2004 s.m.i. che se durante i lavori dovessero essere casualmente ritrovati resti antichi, manufatti o elementi di natura archeologica, anche di apparente non interesse, siano immediatamente sospesi tutti i lavori in atto e ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza per i Beni Archeologici competente, la quale se ne ravviserà la necessità, chiederà l'ampliamento delle indagini al fine di consentire una corretta ed adeguata documentazione dei resti sepolti.			



STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRESCRITTE DAL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE VIA/AIA N. 573 DEL 27/10/2011 E SUCCESSIVA PROROGA RILASCIATA DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE CON DECRETO N.373 DEL 27/12/2017

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE VIA/AIA N. 573 DEL 27/10/2011

Art.	Lettera	N.	Testo	Ottemperata (SI/NO/in corso)	Note e/o riferimenti	Stato avanzamento ottemperanza condizione ambientale
		4	Nel merito delle proposte opere di compensazione indicate dalla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici nelle note prot. n. 9818 del 20/05/2010 (prot. n. 8353 del 20/05/2010) e doppio protocollo n. 9541 del 27/05/2011 - 10826 del 20/06/2011 - entrambe le note trascritte integralmente nel parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - considerato che il Complesso demaniale di Santa Maria della Giustizia è ubicato all'interno dell'ambito territoriale interessato dall'intervento in esame e che la loro attuazione può consentire una positiva ricaduta per il medesimo territorio sia in termini di valorizzazione del complesso monumentale, sia in termini di fruibilità dello stesso da parte delle popolazioni locali, si prescrive che, prima dell'Autorizzazione dell'impianto previsto dalla presente procedura VIA dovrà essere stipulato apposito Accordo con la Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia per il restauro e consolidamento dello stesso monumento. I tempi e le modalità di realizzazione delle opere di compensazione, come sommariamente indicate nel parere dalla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del 27/05/2011, saranno oggetto dello stesso Accordo. Copia di detto Accordo dovrà essere trasmesso alla Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee.			
		5	Al fine di una riqualificazione del complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere verificata la possibilità di spostamento o di riduzione dell'area attualmente destinata a "magazzino e deposito di fusti olii", limitrofo allo stesso complesso. Qualora fosse dimostrata l'impossibilità di spostamento o di riduzione della destinazione d'uso di detta area, a favore di una sistemazione esterna più consona con il monumento, dovrà comunque essere elaborato un progetto che, pur mantenendo l'attuale destinazione d'uso, migliori l'assetto dell'area stessa dal punto di vista paesaggistico.			
		6	La risagomatura dell'area, posta tra il complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia e i nuovi serbatoi e l'inserimento della strada di collegamento tra il piano di stabilimento (20.00 m. slm) con l'area dei nuovi serbatoi (4.50 m. slm), dovrà essere oggetto di un'accurata progettazione finalizzata ad una sistemazione più naturale del terreno, evitando per quanto possibile, salti di quota improvvisi che danno origine a veri e propri muri di verde. Il progetto dovrà essere presentato alla Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea e alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto per la relativa approvazione prima dell'inizio dei lavori.			
		7	Il materiale di risulta proveniente dagli scavi effettuati e non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura dei medesimi, dovrà essere allontanato in tempi brevi e sistemato nelle due aree di proprietà ENI S.p.A. indicate nel progetto presentato, secondo le modalità previste nell'elaborato trasmesso con nota prot. n. TDP/PRM/PEO/per04 del 12/04/2011.			
		8	Tutte le opere di mitigazione vegetale previste nel progetto, sia nell'area prospiciente il Complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia che nelle aree individuate per la collocazione delle terre di scavo dovranno essere realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi e con l'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze piantate entro tre anni dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui sopra saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo obbligo di verifica triennale. Si intende che le opere di mitigazione vegetale dovranno essere realizzate immediatamente dopo la riconfigurazione plano-altimetrica delle aree sopraindicate.			
		9	In corso d'opera le Soprintendenze di settore competenti potranno impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata. Per quanto sopra la Società ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing avrà cura di comunicare con congruo anticipo l'inizio di tutti i lavori alle competenti Soprintendenze di settore, come anche alla Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee.			
				Le prescrizioni di cui all'articolo 1 lettera C n.1 ÷ 7 sono state sostituite da quelle riportate nelle proroghe concesse (Decreto n. 373 del 27 DIC 2017 e Decreto n. 481 del 25 NOV 2021) per il decreto VIA/AIA 573/2011 27 OTT 2011.		
2	ALTRE PRESCRIZIONI	1	Il Proponente è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se emanate successivamente al presente decreto, ed in particolare quelle previste in attuazione della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dal D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e loro successive modifiche ed integrazioni.	-	Il Proponente prende atto ed esprime massima collaborazione per rispettare quanto prescritto.	-
		2	A norma dell'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le eventuali prescrizioni derivanti dai procedimenti conclusi ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334 e s.m.i. nonché gli altri provvedimenti che l'autorità competente adotterà ai sensi del medesimo decreto, costituiranno parte integrante del presente provvedimento.	-	Il Proponente prende atto ed esprime massima collaborazione per rispettare quanto prescritto.	-
		3	Si prescrive la georeferenziazione informatica di tutti i punti di emissione in atmosfera, nonché degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche che saranno fornite dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.	SI	Riferimento Decreto AIA D.M. 92/2018.	-



STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRESCRITTE DAL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE VIA/AIA N. 573 DEL 27/10/2011 E SUCCESSIVA PROROGA RILASCIATA DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE CON DECRETO N.373 DEL 27/12/2017

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE VIA/AIA N. 573 DEL 27/10/2011

Art.	Lettera	N.	Testo	Ottemperata (SI/NO/in corso)	Note e/o riferimenti	Stato avanzamento ottemperanza condizione ambientale												
		4	Si devono considerare prevalenti le prescrizioni riportate nel presente decreto rispetto alle corrispondenti prescrizioni contenute nei pareri allegati.	-	<i>Il Proponente prende atto.</i>	-												
3 MONITORAGGIO E CONTROLLO		1	Si prescrive, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, che il Proponente fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare si prescrive che il Proponente garantisca l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli.	SI	Riferimento Decreto AIA D.M. 92/2018.	-												
		2	Si prescrive, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, che il Proponente, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, informi tempestivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto.	SI	Riferimento Decreto AIA D.M. 92/2018.	-												
		3	In aggiunta agli obblighi recati dall'articolo 11, comma 2 del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, si prescrive che il Proponente trasmetta gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, e alla ASL territorialmente competente.	SI	Riferimento Decreto AIA D.M. 92/2018.	-												
4 DURATA E AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE		1	Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il progetto di cui al presente provvedimento è realizzato entro cinque anni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 6, comma 4, del presente decreto. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza della società, la procedura di VIA viene reiterata.	SI	<i>Richiesta di proroga di quarantotto (48) mesi (24 NOV 2020 – 23 NOV 2024) presentata il 03 SET 2020 (RAFTA/DIR/MT/264) accolta con D.M. 481 del 25 NOV 2021 rilasciato dall'ex MITE di concerto con il Ministero della Cultura.</i>	-												
		2	Ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, la durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è stabilita secondo il seguente schema: <table border="1" data-bbox="519 1050 1359 1207"> <thead> <tr> <th>DURATA AIA</th> <th>CASO DI RIFERIMENTO</th> <th>RIFERIMENTO al D.Lgs 59/05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5 anni</td> <td>Casi comuni</td> <td>Comma 1, art. 9</td> </tr> <tr> <td>6 anni</td> <td>Impianto certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001</td> <td>Comma 3, art. 9</td> </tr> <tr> <td>8 anni</td> <td>Impianto registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001</td> <td>Comma 2, art. 9</td> </tr> </tbody> </table>	DURATA AIA	CASO DI RIFERIMENTO	RIFERIMENTO al D.Lgs 59/05	5 anni	Casi comuni	Comma 1, art. 9	6 anni	Impianto certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001	Comma 3, art. 9	8 anni	Impianto registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001	Comma 2, art. 9	-	<i>Il Proponente prende atto.</i>	-
	DURATA AIA	CASO DI RIFERIMENTO	RIFERIMENTO al D.Lgs 59/05															
	5 anni	Casi comuni	Comma 1, art. 9															
	6 anni	Impianto certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001	Comma 3, art. 9															
	8 anni	Impianto registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001	Comma 2, art. 9															
		3	Rilevato che il Proponente ha certificato il proprio impianto secondo la norma UNI EN ISO 14001, l'Autorizzazione Integrata Ambientale avrà validità 6 anni a decorrere dalla data di ottenimento dell'autorizzazione.	-	<i>Il Proponente prende atto.</i>	-												
		4	La validità della presente A.I.A. si riduce automaticamente alla durata indicata in tabella in caso di mancato rinnovo o decadenza delle certificazioni suddette. In ogni caso il Proponente è obbligato a comunicare eventuali variazioni delle certificazioni di cui sopra tempestivamente all'Autorità Competente.	-	<i>Il Proponente si atterrà a quanto prescritto.</i>	-												
	5	Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, il Proponente prende atto che l'AC durante la procedura di rinnovo potrà aggiornare o confermare le prescrizioni a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione. La domanda di rinnovo della presente autorizzazione deve essere presentata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sei mesi prima della citata scadenza.	-	<i>Il Proponente conferma la presa d'atto.</i>	-													
	6	Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, la presente autorizzazione può essere comunque soggetta a riesame. Il Proponente prende atto che l'AC può effettuare il riesame anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale quando: a) l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite; b) le MTD hanno subito modifiche sostanziali che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi aggiuntivi; c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche; d) nuove disposizioni comunitarie o nazionali lo esigono.	SI	<i>Il Gestore ha già provveduto al recepimento della prescrizione. Rif. Decreto AIA D.M. 92/2018.</i>	-													
	7	A tale riguardo si prescrive che, su specifica richiesta di riesame da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Proponente presenti, entro i tempi e le modalità fissati dalla stessa richiesta, la documentazione necessaria a procedere al riesame.	SI	<i>Il Gestore ha già provveduto al recepimento della prescrizione. Rif. Decreto AIA D.M. 92/2018.</i>	-													
	8	Si prescrive al Proponente di comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ogni modifica all'impianto prima della sua realizzazione. Si prescrive, inoltre, al Proponente l'obbligo di comunicazione di ogni variazione di utilizzo di materie prime, di modalità di gestione, di modalità di controllo, prima della loro attuazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.	SI	<i>Il Gestore ha già provveduto al recepimento della prescrizione. Rif. Decreto AIA D.M. 92/2018.</i>	-													



STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRESCRITTE DAL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE VIA/AIA N. 573 DEL 27/10/2011 E SUCCESSIVA PROROGA RILASCIATA DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE CON DECRETO N.373 DEL 27/12/2017

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE VIA/AIA N. 573 DEL 27/10/2011

Art.	Lettera	N.	Testo	Ottemperata (SI/NO/in corso)	Note e/o riferimenti	Stato avanzamento ottemperanza condizione ambientale
5	TARIFFE	1	Si prescrive il versamento del conguaglio della tariffa di cui all'articolo 33, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. secondo i tempi, le modalità e gli importi definiti dall'articolo 5, comma 3 del decreto interministeriale 24 aprile 2008, comunicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli.	SI	Il Gestore ha già provveduto al recepimento della prescrizione. Rif. Decreto AIA D.M. 92/2018.	-
		2	Si prescrive il versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel citato decreto interministeriale del 24 aprile 2008.	SI	Il Gestore ha già provveduto al recepimento della prescrizione. Rif. Decreto AIA D.M. 92/2018.	-
6	DISPOSIZIONI FINALI	1	Il Proponente resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto.	SI	Il Proponente si attiene a quanto prescritto.	-
		2	Il Proponente resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto.	SI	Il Proponente si attiene a quanto prescritto.	-
		3	Il presente provvedimento è comunicato alla Società ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione Puglia, all'ARPA Puglia. La Regione Puglia provvede a comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.	-	Il Proponente prende atto.	-
		4	La Società ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing provvede alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 27 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., notiziandone il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.	SI	Il proponente ha provveduto ad ottemperare alla prescrizione pubblicando il D.M. 573 del 27/10/2011 sulla Gazzetta Ufficiale Parte II Anno 152° n. 136 del 24/11/2011, notiziando in merito il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (LT_TR_OUT_0029PEO/MAZ del 1/12/2011).	-
		5	La Società ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing trasmette al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 10 della Legge 24 novembre 2000, n. 340.	SI	Il proponente ha provveduto ad ottemperare alla prescrizione pubblicando il D.M. 573 del 27/10/2011 sulla Gazzetta Ufficiale Parte II Anno 152° n. 136 del 24/11/2011 notiziando in merito il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (LT_TR_OUT_0029PEO/MAZ del 1/12/2011).	-
		6	Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione Puglia sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.	-	Il Proponente prende atto.	-
		7	A norma dell'articolo 29 quattordicesimo, comma 2, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente.	-	Il Proponente prende atto.	-
		8	Alla Verifica di Ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto A) si provvederà come di seguito indicato: <ul style="list-style-type: none"> L'ottemperanza delle prescrizioni n. 2, 3, 4 dovrà essere verificata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; L'ottemperanza delle prescrizioni n. 1 e 5 dovrà essere verificata da ISPRA trasmettendo gli esiti al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 	-	Il Proponente prende atto.	-
		9	Alla Verifica di Ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto B) provvederà ISPRA comunicando gli esiti al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.	-	Il Proponente prende atto.	-
		10	Alla Verifica di Ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto C) provvederà il Ministero per i Beni e le Attività Culturali in accordo con le Soprintendenze competenti comunicando gli esiti al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.	-	Il Proponente prende atto.	-



DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE N.373 DEL 27/12/2017 (1° PROROGA VIA/AIA)						
Art.	Lettera	N.	Testo	Ottemperata (SI/NO/in corso)	Note e/o riferimenti	Stato avanzamento ottemperanza condizione ambientale
1 PRESCRIZIONI	C Prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività	5	La prescrizione C.5) del decreto di compatibilità ambientale n.573del 27 ottobre 2011 è sostituita dalla seguente: Al fine di consentire la gestione e la valorizzazione del Complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia, la società Eni S.p.A. dovrà porre in essere ogni dispositivo, ed applicare la più moderne tecnologie atte a contenere le emissioni di gas maleodoranti dall'impianto di raffineria, che determinano, con frequenza, oggettivo limite alla permanenza prolungata all'interno dell'area monumentale, impedendone quindi un'adeguata valorizzazione.		Prescrizione sostituita dalla prescrizione C.5 contenuta nel parere tecnico istruttorio della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio prot. MIC MIC_DG-ABAP_SERV V 29/03/2021 0010390-P [34.43.01/8.22.1/2019] allegato al Decreto MiTE n. 481 del 25/11/2021 (2° proroga VIA/AIA) di seguito riportata.	
ALTRE PRESCRIZIONI			Il presente provvedimento sarà comunicato alla società Eni S.p.A., al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Regione Puglia e all'ARPA Puglia.	-	Il Proponente prende atto.	-
			Sarà cura della Regione Puglia comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi interessati.	-	Il Proponente prende atto.	-
			Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.	-	Il Proponente prende atto.	-
			Il Proponente provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, notiziandone il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali.	SI	Il proponente ha provveduto ad ottemperare alla prescrizione pubblicando il D.M. 373 del 27/12/2017 sulla Gazzetta Ufficiale Parte II Anno 159° n. 55 del 12/05/2018.	-

DECRETO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (MITE) N.481 DEL 25/11/2021 (2° PROROGA VIA/AIA)						
Art.	Lettera	N.	Testo	Ottemperata (SI/NO/in corso)	Note e/o riferimenti	Stato avanzamento ottemperanza condizione ambientale
1 (Prescrizioni del Ministero della cultura - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Servizio V - prot. MIC MIC_DG-ABAP_SERV V 29/03/2021 0010390-P [34.43.01/8.22.1/2019]- in riferimento al parere endoprocedimentale della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo del 18/03/2021 che sostituiscono quelli contenuti nel Decreto VIA/AIA n. 573 del 27/10/2021 e nel Decreto n.373 del 27/12/2017 - 1° Proroga)	C	1	Tutti i lavori di scavo (di qualsiasi entità siano, compresi gli scotichi iniziali dei cantieri) dovranno essere seguiti costantemente da personale specializzato archeologico (da reperirsi attraverso Università o Ditte Archeologiche specializzate esterne al Ministero della cultura, le quali prestazioni saranno a carico della Società ENI S.p.A.) e realizzati, ove si rendesse necessario lo scavo a mano per la presenza di reperti, da ditte in possesso di attestazioni SOA per la categoria OS 25. Quanto sopra al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso di scavi e che possono determinare l'avvio, a carico della Società ENI S.p.A., di ulteriori indagini archeologiche. Il suddetto personale specializzato archeologico e le ditte specializzate incaricate dovranno operare secondo le direttive della competente Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, con la quale pertanto manterranno costanti contatti. <u>Ambito di applicazione:</u> Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali <u>Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:</u> ANTE-OPERAM e IN CORSO D'OPERA - 3. Fase precedente la cantierizzazione e 4. Fase di cantiere. <u>Verifica di ottemperanza:</u> Ministero della cultura - Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.	in corso	Il proponente si sta attenendo a tale condizione ambientale incaricando archeologi specializzati e dal 15/07/2020 l'archeologo incaricato è il dott. Giacomo D'Elia.	-
		2	Nel caso di ritrovamenti archeologici e fossiliferi l'indagine dovrà essere condotta fino ad esaurimento del deposito archeologico comprensivo anche di eventuali analisi e/o altri interventi che si rendano necessari ed opportuni in corso d'opera. <u>Ambito di applicazione:</u> Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali <u>Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:</u> IN CORSO D'OPERA - 4. Fase di cantiere. <u>Verifica di ottemperanza:</u> Ministero della cultura - Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.	in corso	Il proponente si sta attenendo a tale condizione ambientale come notificato, a seguito di ritrovamento, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Province di Brindisi, Lecce e Taranto - Ufficio Operativo di Taranto in data 23 settembre 2019 (prot. LT_TR_OUT_0151/19).	-
		3	Si prescrive ai sensi dell'articolo 90, "Scoperte fortuite", del D. Lgs. 42/2004 che se durante i lavori dovessero essere casualmente ritrovati resti antichi, manufatti o elementi di natura archeologica, anche di apparente non interesse, siano immediatamente sospesi tutti i lavori in atto e ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, la quale se ne ravviserà la necessità, chiederà l'ampliamento delle indagini al fine di consentire una corretta e adeguata documentazione dei resti sepolti. <u>Ambito di applicazione:</u> Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali <u>Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:</u> IN CORSO D'OPERA - 4. Fase di cantiere. <u>Verifica di ottemperanza:</u> Ministero della cultura - Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.	in corso	Il proponente si sta attenendo a tale condizione ambientale come notificato, a seguito di ritrovamento, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Province di Brindisi, Lecce e Taranto - Ufficio Operativo di Taranto in data 23 settembre 2019 (prot. LT_TR_OUT_0151/19).	-



DECRETO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (MITE) N.481 DEL 25/11/2021 (2° PROROGA VIA/AIA)						
Art.	Lettera	N.	Testo	Ottemperata (SI/NO/in corso)	Note e/o riferimenti	Stato avanzamento ottemperanza condizione ambientale
		4	Al fine di consentire la gestione e la valorizzazione del Complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia, la Società ENI S.p.A. dovrà porre in essere ogni dispositivo ed applicare le più moderne tecnologie atte a contenere le emissioni di gas maleodoranti dall'impianto della raffineria, che determinano, con frequenza, obiettivo limite alla permanenza prolungata all'interno dell'area monumentale, impedendo quindi un'adeguata valorizzazione del monumento. Considerato che il monitoraggio delle emissioni odorigene è previsto dal Piano di Monitoraggio Odori autorizzato dall'allora Ministero per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, la Società ENI S.p.A. dovrà comunicare alla competente Soprintendenza i risultati del monitoraggio eseguito, in particolare presso l'area Serbatoi, e le misure/interventi messi in atto per la riduzione/minimizzazione delle medesime emissioni odorigene. <u>Ambito di applicazione:</u> Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali <u>Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:</u> IN CORSO D'OPERA - 4. Fase di cantiere e POST-OPERAM - 6. Fase precedente la messa in esercizio; 7. Fase di esercizio. <u>Verifica di ottemperanza:</u> Ministero della cultura - Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.	NO	<i>Il proponente nel breve termine provvederà ad inviare la documentazione richiesta.</i>	-
		5	Al fine di una riqualificazione del complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia dovrà essere verificata la possibilità di spostamento o di riduzione dell'area destinata a "magazzino e deposito di fusti olii", limitrofo allo stesso complesso. Qualora fosse dimostrata l'impossibilità di spostamento o di riduzione della destinazione d'uso di detta area, a favore di una sistemazione esterna più consona con il monumento, dovrà comunque essere presentato, entro sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento di proroga di cui trattasi, per la relativa approvazione, alla Direzione generale ABAP e alla competente Soprintendenza, un progetto che, pur mantenendo l'attuale destinazione d'uso, migliori l'assetto dell'area stessa dal punto di vista paesaggistico e del decoro del complesso monumentale. <u>Ambito di applicazione:</u> Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio <u>Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:</u> IN CORSO D'OPERA - 4. Fase di cantiere. <u>Verifica di ottemperanza:</u> Ministero della cultura - Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.	in corso	<i>Il proponente ha presentato il 15 GIU 2022 l'istanza di ottemperanza alla condizione ambientale prot. n. RAFTA/DIR/MDL/212. Il provvedimento è stato pubblicato il 16 DIC 2021.</i>	Il MIC con nota prot. 5273 del 13 LUG 2022 chiede di "modificare il progetto proposto per di miglioramento dell'assetto paesaggistico dell'area, incrementando l'estensione dei filari di alberi sempreverdi di alto fusto (cipressi, eucalipti e/o altri alberi mediterranei di alto fusto, sempreverdi di rapida crescita e buona resistenza al vento), da disporre come da indicazione grafica, al fine di dissimulare la presenza dei serbatoi e così migliorare l'assetto dell'area dal punto di vista paesaggistico, in adempimento della prescrizione di cui all'art. 1 lett. C 5 del Decreto VIA/AIA n. 573 del 27 ottobre 2011 e ss.mm. e ii." Il proponente ha presentato il 9 MAG 2023 l'istanza di ottemperanza alla condizione ambientale prot. n. RAFTA/DIR/MDL/111 con le integrazioni chieste dal MIC con nota prot. 5273 del 13 LUG 2022, a cui è stata allegata la "Relazione descrittiva dell'intervento proposto per il miglioramento dell'assetto paesaggistico del complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia" e i relativi allegati.
		6	Le opere di mitigazione vegetale previste nel progetto di risagomatura dell'area posta tra il complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia e i nuovi serbatoi, presentato ai fini dell'ottemperanza della prescrizione C.6 del DM-VIA n. 573/2011 attestata con il parere della Direzione generale ABAP prot. n. 23825 del 18/10/2017, dovranno essere oggetto di costante manutenzione da affidare a ditta specializzata secondo uno specifico Piano di manutenzione a firma di un agronomo di comprovata esperienza. Entro sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento di proroga di cui trattasi, la Società ENI S.p.A. dovrà trasmettere alla Soprintendenza competente una formale accettazione degli oneri derivanti dalla realizzazione del Piano di manutenzione teso ad assicurare il mantenimento delle specie vegetali di cui al progetto. <u>Ambito di applicazione:</u> Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio <u>Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:</u> IN CORSO D'OPERA - 4. Fase di cantiere. <u>Verifica di ottemperanza:</u> Ministero della cultura - Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.	SI	<i>Il proponente ha presentato il 15 GIU 2022 l'istanza di ottemperanza alla condizione ambientale prot. n. RAFTA/DIR/MDL/213. Il provvedimento è stato pubblicato il 16 DIC 2021.</i>	Il MIC con nota prot. 5237 del 13 LUG 2022 attesta l'ottemperanza alla condizione ambientale art.1 lett. C n.6 chiedendo di adeguare il Piano di manutenzione a firma di agronomo e della dichiarazione di accettazione di sostenere gli oneri derivanti dall'attuazione del piano di manutenzione con riferimento alle richieste di integrazione avanzate per ottemperare l'art. 1 lett. C n. 5. Il 24 NOV 2023 è stato trasmesso dal proponente con prot. n. RAFTA/DIR/MDL/247 il documento "Piano di manutenzione triennale" aggiornato in ottemperanza alla nota del MIC prot. n. 5237 del 13 LUG 2022.
		7	Il materiale di risulta proveniente dagli scavi effettuati e non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura dei medesimi, dovrà essere allontanato in tempi brevi e sistemato nelle due aree di proprietà ENI S.p.A. indicate nel progetto presentato, secondo le modalità previste nell'elaborato trasmesso con nota prot. n. TDP/PRM/PEO/per04 del 12/04/2011. Dell'ottemperanza a tale condizione ambientale dovrà essere data evidenza nell'elaborato richiesto con la condizione ambientale n. 10. <u>Ambito di applicazione:</u> Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio <u>Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:</u> IN CORSO D'OPERA - 4. Fase di cantiere. <u>Verifica di ottemperanza:</u> Ministero della cultura - Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio. <u>Ufficio MiC coinvolto:</u> Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo	SI	<i>Il proponente si sta attenendo a tale condizione ambientale nei modi e nei tempi previsti.</i>	-
		8	Tutte le opere di mitigazione vegetale previste nel progetto, sia nell'area prospiciente il Complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia che nelle aree individuate per la collocazione delle terre di scavo dovranno essere realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi e con l'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze piantate entro tre anni dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui sopra saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo obbligo di verifica triennale. Si intende che le opere di mitigazione vegetale dovranno essere realizzate immediatamente dopo la riconfigurazione plano-altimetrica delle aree sopraindicate. <u>Ambito di applicazione:</u> Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio <u>Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:</u> IN CORSO D'OPERA - 4. Fase di cantiere. <u>Verifica di ottemperanza:</u> Ministero della cultura - Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.	NO	<i>Il Proponente si atterrà a tale condizione ambientale nei modi e nei tempi previsti.</i>	-



DECRETO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (MITE) N.481 DEL 25/11/2021 (2° PROROGA VIA/AIA)						
Art.	Lettera	N.	Testo	Ottemperata (SI/NO/in corso)	Note e/o riferimenti	Stato avanzamento ottemperanza condizione ambientale
		9	In corso d'opera la competente Soprintendenza potrà impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata. Per quanto sopra la Società ENI S.p.A. avrà cura di comunicare con congruo anticipo l'inizio di tutti i lavori alla competente Soprintendenza, come anche alla Direzione Generale ABAP. <u>Ambito di applicazione:</u> Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio <u>Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:</u> ANTE OPERAM – 3. Fase precedente la cantierizzazione. <u>Verifica di ottemperanza:</u> Ministero della cultura - Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.	SI	<i>Il proponente si sta attenendo a tale condizione ambientale.</i>	-
		10	La Società ENI S.p.A., entro sei mesi dalla conclusione dei lavori, dovrà consegnare alla Direzione generale ABAP e alla competente Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo una relazione, corredata da adeguati elaborati fotografici, con la quale darà conto del recepimento di tutte le condizioni ambientali indicate dal numero 1) al numero 9). <u>Ambito di applicazione:</u> Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio <u>Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:</u> POST OPERAM – 6. Fase precedente la messa in esercizio - 4. Fase di cantiere. <u>Verifica di ottemperanza:</u> Ministero della cultura – Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio <u>Ufficio MiC coinvolto:</u> Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo	NO	<i>Il Proponente si atterrà a tale condizione ambientale nei modi e nei tempi previsti.</i>	-
			<u>Condizione Ambientale n. 1</u> - <u>Macrofase:</u> In corso d'opera - <u>Fase:</u> Realizzazione dei lavori - <u>Ambito di applicazione:</u> Monitoraggio - <u>Oggetto della prescrizione:</u> Il Proponente dovrà relazionare sulla permanenza dei presupposti posti alla base degli atti istruttori rispetto alle attuali condizioni di contesto ambientale, territoriale e pianificatorio, rappresentate da ciascun tema centrale, a seguito di variazione degli stessi atti istruttori qualora significativa ai fini dell'espressione del giudizio di compatibilità ambientale. - <u>Termine avvio Verifica Ottemperanza:</u> Prima della conclusione dei lavori di adeguamento del pontile, oggetto di verifica. - <u>Ente vigilante:</u> MATTM - <u>Enti coinvolti:</u> ARPA Puglia	NO	Il Proponente si atterrà a quanto prescritto.	-
<i>Parere n. 37 del 21 dicembre 2020 della Commissione di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS del MATTM</i>						